



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI ALICE CASTELLO

Via Italia, 29 C.A.P. 13040 P. IVA: 00317490027 Tel. 0161/90113 Fax 0161/90868

Alice Castello, 20-02-2023

Spett.le

Regione Piemonte

Inviata via PEC agli indirizzi

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte adottato con D.G.R. n. 81-6285 del 16.12.2022 pubblicata il 22.12.2022 – invio osservazioni

In relazione al procedimento di cui in oggetto, si inviano in allegato le osservazioni sul Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte adottato con D.G.R. n. 81-6285 del 16.12.2022 pubblicata il 22.12.2022 predisposte per conto del Comune di Alice Castello dall' [REDACTED] (per la parte giuridica) e dal [REDACTED] (per la parte tecnica), all'uopo formalmente incaricati con delibere di giunta e determine dirigenziali regolarmente pubblicate, i cui contenuti devono ritenersi integralmente richiamati nella presente, di cui costituiscono parte integrante ed essenziale.

Cordiali saluti.

Il Sindaco di Alice Castello

Luigi Bondonno

Orbetello, 20 febbraio 2023

Comune di Alice Castello

PEC: alice.castello@legalmail.it

OGGETTO: Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte adottato con D.G.R. n. 81-6285 del 16.12.2022 pubblicata il 22.12.2022 - *osservazioni*

Spett.le Amministrazione,

in relazione al procedimento di cui in oggetto, in ottemperanza all'incarico di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 13 del 6.2.2023 e alla determina dirigenziale n. 24 del 10.2.2023, si riportano di seguito le osservazioni sul Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte adottato con D.G.R. n. 81-6285 del 16.12.2022 pubblicata il 22.12.2022 predisposte per conto del Comune di Alice Castello, che avrà cura di inoltrarle autonomamente a mezzo PEC istituzionale alla Regione Piemonte (agli indirizzi PEC indicati nella pagina web dedicata al PRAE) entro il termine del 20.2.2023.

In allegato la relazione a firma del [REDACTED], parimenti incaricato dal Comune di Alice Castello per gli approfondimenti di carattere tecnico, i cui contenuti devono ritenersi parte integrante delle presenti osservazioni.



Il [redacted] titolare dello studio Terra srl, è consulente tecnico in ambito nazionale ed internazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto sanitario; è stato membro della Commissione nazionale di impatto ambientale (CTVIA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) ed è attualmente componente esterno della Commissione tecnica ambiente della Regione Veneto (per ogni dettaglio si rinvia al curriculum vitae del [redacted] inserito nella relazione allegata).

1. Sulle peculiarità e sulle speciali misure di tutela previste per l'area della Valledora – manifesta incoerenza del PRAE adottato con la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 – violazione e falsa applicazione della l.r. Piemonte n. 23 del 17.11.2016

L'area nota come "Valledora", nella quale ricade il territorio del Comune di Alice Castello, si configura come il naturale collegamento tra le due regioni storiche del Biellese e del Vercellese ed è costituita da elementi significativi di biodiversità ambientale con valori paesistici di primaria rilevanza.

Dal punto di vista giacimentologico, è considerato uno dei siti più importanti del Nord Italia ed è stato individuato dal Piano regionale di tutela delle acque della Regione Piemonte come area di ricarica delle falde destinate al consumo umano. Portando a compimento un'attività di ricerca durata oltre dieci anni, durante la quale l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della terra, in collaborazione con la Direzione ambiente della Regione Piemonte, ha indagato in ogni suo dettaglio l'area di ricarica dell'acquifero profondo della pianura piemontese ed i criteri utilizzabili per la sua delimitazione cartografica, dimostrando la delicatezza della falda e la straordinaria importanza dell'area di ricarica ai fini idropotabili, con deliberazione n. 12-6441 del 2.2.2018 la Giunta Regionale ha previsto misure specifiche di salvaguardia per la Valledora, tra cui il divieto di insediamento di attività di discarica di rifiuti o di ampliamento di quelle esistenti.



Le predette previsioni di tutela hanno ricevuto conferma dal Consiglio Regionale con la D.C.R. n. 179-18293 del 2.11.2021 di approvazione dell'aggiornamento al Piano di tutela delle acque (PTA 2021), che ha fatto seguito alla D.G.R. n. 8-3089 del 16.4.2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del piano. Nelle NTA del PTA 2021, all'allegato 3, sono state ribadite le misure straordinarie di tutela della Valledora già previste dalla deliberazione n. 12-6441 del 2.2.2018. In accoglimento della petizione presentata dal Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese avente ad oggetto – tra l'altro – il progettato ampliamento, in piena area di ricarica della falda, di due discariche, nel dicembre del 2018 una delegazione della Commissione petizioni del Parlamento europeo è stata inviata nell'area della Valledora allo scopo di svolgere indagini in loco (*"fact finding mission"*).

All'esito del sopralluogo la Commissione del Parlamento europeo ha approvato all'unanimità il *"Mission Report"* dell'11.4.2019 contenente osservazioni e raccomandazioni meritevoli di essere richiamate in questa sede nella parte in cui, in sede di raccomandazioni formali, si invitano *"le autorità competenti a garantire la piena protezione della salute umana e ad adottare misure strutturali volte a risolvere la contaminazione delle falde nonché a salvaguardare pienamente ed efficacemente le aree di ricarica delle falde destinate al consumo umano in tutta la regione, da qualsiasi rischio di contaminazione futura"* (raccomandazioni 5 e 7).

Il territorio del Comune di Alice Castello è immerso in un delicato sistema idrologico collegato direttamente alla falda acquifera, e dunque le speciali misure di tutela previste per la Valledora lo riguardano direttamente.

La D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 ha individuato specifiche misure da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento delle Province di Biella e di Vercelli, nei P.R.G. dei comuni interessati e nel PRAE di cui alla L.R. 23/2006.

A proposito del PRAE, in particolare, nelle more della sua approvazione, al fine di *"favorire una visione d'insieme"* che tenga conto *"degli effetti e impatti cumulativi di natura ambientale e in particolare sulla risorsa idrica"*



sotterranea”, la D.G.R. n. 12-6441 prevede che la Regione promuova un “*accordo di programma nel quale siano definite una pianificazione del recupero morfologico complessivo dell’area “Valledora”, nonché “le modalità per raccordare funzionalmente e organicamente le singole aree coltivate a cava”*, accordo da recepire nel PRAE.

Ebbene, per quanto l’accordo di programma in questione non sia ancora stato promosso dalla Regione, il solo fatto che la D.G.R. abbia previsto una misura *ad hoc* di tale portata per l’area della Valledora espressamente mirata a favorire una visione d’insieme per il raccordo funzionale e organico delle singole aree coltivate a cava, avrebbe dovuto imporre alla stessa Regione, nelle previsioni del PRAE riguardanti l’area in questione, un *surplus* valutativo finalizzato ad assicurare la necessaria visione dinamica d’insieme dei fenomeni disciplinati e, in particolare, a garantire che lo svolgimento delle attività di cava sia compatibile con i valori di conservazione e di tutela paesaggistico-ambientale (valutazioni che sono, del resto, legate all’essenza stessa del PRAE, come precisato da *Cons. Stato, adunanza di Sezione del 24.11.2021 n. 1970/2021*).

Vedremo appresso, anche grazie ai rilievi mossi nella relazione allegata predisposta dal [REDACTED] come così nel caso del PRAE adottato e oggi osservato non sia stato.

Non solo, infatti, dall’analisi della documentazione del PRAE non emerge alcuna considerazione specifica per l’area della Valledora considerata nel suo insieme, ovvero la richiesta “*programmazione complessiva*” dell’area, ma addirittura i poli estrattivi oggetto di ampliamento sono definiti in modo a sé stante gli uni dagli altri.

In particolare, dalle indicazioni di ciascuna scheda dei 3 poli estrattivi (Alice Castello, Santhià e Tronzano Vercellese) ricompresi nella Valledora, a proposito del recupero morfologico non emerge alcun approccio organico né sono specificate le modalità di raccordo delle singole aree coltivate a cava.

In sede di approvazione, tale omissione dovrà essere pertanto necessariamente sanata ricorrendo ad una adeguata programmazione del recupero morfologico



complessivo dell'area "Valledora" e prevedendo idonee misure per il raccordo funzionale ed organico delle singole aree coltivate a cava, così come richiesto dalla D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 con la quale, in caso contrario, il PRAE si porrà in insanabile rapporto di contraddizione e incoerenza.

In alcun modo possono essere ritenute infatti sufficienti le previsioni contenute nella Relazione tecnica di piano del PRAE, finalizzate a rinviare agli strumenti di pianificazione comunali, provinciali e regionali ovvero ad accordi di programma tra le varie amministrazioni competenti l'individuazione di misure di omogeneizzazione delle attività estrattive.

Né le attività di recupero morfologico complessivo dell'area e l'armonizzazione delle aree coltivate con il contesto morfologico territoriale in cui sono inserite, può essere rimessa alle fasi di progettazione e autorizzazione delle singole opere, come previsto nelle NTA.

Con ciò, infatti, il PRAE ha sostanzialmente abdicato al ruolo-chiave che gli è conferito, prima di tutto, dalla legge (L.R. Piemonte 23/2016) ed ha violato tutti i principi che ne governano la disciplina, così come riassunti in narrativa.

2. Sulla VAS e sul rapporto ambientale - violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D. Lgs. 152/2006 e dell'allegato VI alla parte II del D.Lgs. 152/2006 lettere a) e f)

La valutazione ambientale strategica (d'ora in avanti VAS) trova il suo fondamento nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, con il dichiarato obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente innestandone la tutela anche nel procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi astrattamente idonei ad avere impatti significativi.

La finalità di salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente, nonché di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, impone una lettura della VAS ispirata al rispetto del principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile dell'uso del



suolo; essa si accosta infatti, senza identificarsi con gli stessi, ad altri strumenti di valutazione, come la valutazione di impatto ambientale (VIA) su singoli progetti e quella di incidenza, riferita ai siti di Natura 2000, in modo da costituire un unico sistema che vuole l'intero ciclo della decisione teleologicamente orientato alle ridette esigenze di tutela (v. così, *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. II, 1.9.2021 no. 6152; TAR Lombardia, 9 maggio 2022 n. 1064).

L'art. 13 co. 4 del D. Lgs. 152/2006 prevede che *“Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma”*.

L'allegato VI alla parte II del D.Lgs. 152/2006 dettaglia dunque i contenuti minimi del rapporto ambientale di VAS per i piani e programmi.

Per quanto qui interessa, rileva il fatto che il rapporto ambientale relativo al PRAE non rispetta:

- la lettera a) dell'allegato, nella parte in cui prevede che il rapporto ambientale del PRAE deve fornire una *“illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi”*;
- la lettera f) dell'allegato, nella parte in cui richiede la valutazione di tutti i *“possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”*.



Avuto riguardo a quest'ultima previsione, nel PRAE molto semplicemente non vi è alcuna traccia di valutazione degli impatti cumulativi.

Con riferimento al primo punto, nel capitolo 6 del rapporto ambientale, intitolato *“Verifica di coerenza delle strategie del P.R.A.E.: illustrazione del rapporto con altri piani o programmi e verifica di coerenza interna”*, al di là di un mero elenco nominalistico dei piani rispetto ai quali si afferma di entrare in rapporto, l'analisi dei vincoli discendenti dagli strumenti di pianificazione provinciale risulta del tutto mancante.

Non solo.

Come avremo modo di vedere nel punto che segue, numerose previsioni del PRAE sono del tutto incoerenti con i vincoli di cui al PTCP della Provincia di Vercelli.

3. Manifesta incoerenza con i vincoli di cui al PTCP della Provincia di Vercelli

IL P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Vercelli, elaborato in conformità agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), è stato approvato Consiglio Regionale con atto n. 240-8812 del 24.02.2009 e pubblicato sul BUR n.10 del 12.03.2009.

Successivamente, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 138 del 29.11.2013, è stato approvato l'adeguamento del PTCP al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA).

Nella relazione del  allegata, dopo aver riportato nella figura 2 l'estratto della tavola *“Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi”* del P.T.C.P. della Provincia di Vercelli nel quale, con una linea nera spezzata è stato evidenziato l'ambito della Valledora, mentre i poligoni, racchiusi da una linea nera tratteggiata, rappresentano i tre poli estrattivi previsti dal PRAE in tale ambito, sono stati passati in rassegna i vincoli paesaggistici che ricadono all'interno dei poli *“Cavaglia-Alice Castello”*, *“Tronzano Vercellese”* e *“Santhià”*.



A proposito del polo “Cavaglià – Alice Castello”, avuto riguardo alla frazione ricadente nel Comune di Alice Castello, risulta ben evidente la presenza di “*macchie e corridoi naturali a matrice mista-Zona 1b*”.

L’art. 12 delle NTA del PTCP della Provincia di Vercelli prevede, per la zona 1.b, tutta una serie di misure di tutela e prescrizioni finalizzate alla rinaturalizzazione rispetto alle quali la previsione del PRAE di nuovi volumi estrattivi - peraltro in misura abnorme, come avremo modo di vedere più diffusamente *infra* - si pone in netta e insanabile contraddizione.

Ogni previsione di ampliamento che interessi dette zone dovrà per l’effetto essere stralciata.

L’area in questione è inoltre qualificata come “*Sistema agricolo diversificato*”, costituito da “*ecosistemi ad alta eterogeneità - zona 4*”.

Per quanto riguarda la presenza di aree classificate come sistema agricolo diversificato rilevano le previsioni di tutela di cui all’art. 15 delle NTA del PTCP della Provincia di Vercelli, con particolare riferimento, per quanto riguarda gli indirizzi, alla lettera a), ove è prevista la “*conservazione degli usi agricoli del suolo attualmente esistenti, con particolare riguardo alla viticoltura e alla frutticoltura, limitando le attività di trasformazione dello stato dei luoghi (terrazzamenti, sterri ed altri movimenti di terra)*” e, con riferimento alle direttive, la lettera c), nella parte in cui dispone che “*le attività estrattive sono subordinate alla realizzazione di interventi di recupero ambientale*”.

Anche in questo caso, in coerenza con le misure di tutela testé richiamate, il PRAE avrebbe dovuto valutare in modo accurato la gestione dei progetti in termini di recupero ambientale delle aree interessate dalle attività estrattive al fine di garantire la compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio con il mantenimento e con il miglioramento della produzione agricola.

Attenzioni che non emergono dalla scheda del PRAE relativa al polo estrattivo in questione e alle previste aree di sviluppo futuro, nelle quali l’importante aspetto del recupero ambientale è semplicemente ignorato.

Con riferimento al polo “Tronzano Vercellese” si ripropongono i medesimi profili di incoerenza con il PTCP appena passati in rassegna per il polo di Cavaglià-Alice



Castello, essendo anche in esso presente il vincolo per le aree identificate come “*macchie e corridoi a matrice mista – zona b1*” con l’aggiunta di: *i)* una porzione di elementi di appoggio ad alta valenza ambientale (filari); *ii)* una presenza consistente di bacini lacustri.

Per quanto riguarda le aree b1, disciplinate dall’articolo 12 delle NTA, si rimanda a quanto precisato a proposito del polo estrattivo Cavaglia-Alice Castello.

Con riferimento alla presenza di elementi di appoggio ad alta valenza ambientale-filari, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 12 delle NTA risulta importante incentivare azioni di promozione e di incentivazione dell’impianto di filari.

La presenza di superfici classificate come “*Sistema agricolo industrializzato*” chiama infine in causa l’art.16 delle NTA, a mente del quale dette aree devono essere prevalentemente destinate ad un uso agricolo; usi diversi sono consentiti solo in caso di assenza di possibilità di localizzazione alternativa ed esclusivamente per interventi di rilevante interesse collettivo o per interventi di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati esistenti.

È del tutto evidente quindi come la previsione di sviluppo di attività estrattive all’interno di queste aree non sia coerente con le NTA del PTCP.

Avuto riguardo infine al polo “*Santhià*”, valgono le medesime considerazioni di cui sopra, essendo presente il medesimo vincolo “*Sistema agricolo industrializzato*” presente nel Polo Tronzano Vercellese.

Sotto altro profilo, sia per il polo Cavaglia – Alice Castello che per il polo Santhià rileva inoltre il vincolo “*Sistema della viabilità storica*”, rispetto al quale operano una serie di indirizzi *[a) mantenimento del disegno complessivo del sistema della viabilità storica e della tradizione locale; b) conservazione delle caratteristiche storiche specifiche di ogni strada con particolare riferimento ai tracciati; c) mantenimento della vegetazione esistente ai lati della strada]*, direttive *[a) il tracciato storico è mantenuto; lo stesso non è cancellato neppure in caso di dismissione; b) la pavimentazione originaria o quella formata da materiali costruttivi tradizionali ancora esistente nei tratti di attraversamento dei centri storici e degli insediamenti urbanistici storico architettonici, è mantenuta o ripristinata con materiali analoghi]* e



prescrizioni, rispetto ai quali la pianificazione che prevede lo sviluppo di un polo estrattivo nelle sproporzionate misure di cui si dirà nel prosieguo si pone in insanabile contrasto.

Per non parlare del fatto che la previsione di aree di sviluppo del polo estrattivo direttamente a ridosso di tale viabilità storica si pone in diretto contrasto con l'obiettivo di tutela e mantenimento del disegno complessivo dei tracciati, ai quali sarebbe arrecato un danno irreversibile in ragione del traffico indotto determinato dalla attività estrattive, notoriamente caratterizzato da mezzi pesanti altamente impattanti.

Tale vincolo interessa anche il polo estrattivo "Santhià".

4. Abnormità della volumetria estrattiva prevista dal PRAE – manifesta incoerenza con il D.P.A.E. (Documento di Programmazione delle Attività Estrattive) – travisamento dei presupposti di fatto (fabbisogno) – sviamento – illogicità – irragionevolezza – violazione del principio di proporzionalità – violazione degli artt. 9, 32 e 97 Cost. – motivazione apodittica e tautologica – contraddittorietà con atti della stessa amministrazione (DG.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018)

Il documento di programmazione delle attività estrattive (DPAE) della Regione Piemonte ha, come scopo, quello di dettare linee guida vincolanti per la redazione dei Piani delle attività estrattive provinciali o sovraprovinciali i quali, a loro volta, devono garantire un razionale equilibrio tra domanda e offerta in un quadro di compatibilità e sostenibilità ambientale in funzione delle potenzialità estrattive individuate nei diversi ambiti.

Nel biennio 2000-2002 la Regione ha approvato i tre stralci del DPAE, ai quali avrebbero dovuto fare seguito i piani provinciali, in realtà mai approvati (fatta eccezione per la Provincia di Novara).

Per quanto riguarda la Valledora, nel 2002 è stato predisposto il "Rapporto preliminare per la pianificazione dell'attività estrattiva dell'area della Valledora", finalizzato ad avviare gli studi propedeutici per la redazione di un piano stralcio del PAEP



per l'area della Valledora che, al momento, è dunque l'unico documento idoneo a definire la pianificazione estrattiva per l'area di nostro interesse.

A proposito del fabbisogno di inerti, nello stralcio n. 1 della relazione del DPAE si afferma che *“uno degli obiettivi fondamentali della pianificazione dell'attività estrattiva per gli inerti è quello di fare in modo che la produzione mineraria **corrisponda il meglio possibile all'effettivo fabbisogno di materiali estratti**. Solo in queste condizioni si può infatti conciliare l'esigenza di disporre dei quantitativi di risorsa mineraria necessari per la società con quella dell'uso razionale della risorsa stessa nel contesto territoriale. Discende da questo **P'importanza di una stima corretta dei fabbisogni**”*.

Come dettagliatamente specificato nella relazione a firma del  allegata, dal rapporto preliminare per la pianificazione dell'attività estrattiva dell'area della Valledora si nota come, sommando le volumetrie estratte nell'ambito della Valledora dal 1996 al 2011, si ottiene come risultato un volume di 3.314.000 m³ di materiale inerte estratto.

Comparando tale dato con le previsioni del PRAE adottato, emerge come la previsione di estrazione di inerti, per il suo decennio di vigenza (2023-2033), risulti inspiegabilmente **il triplo** rispetto alla massima stima estrattiva che ha conosciuto ad oggi quel territorio in un periodo di pari durata, trattandosi di una volumetria pari a 10.664.400 m³ (ottenuti dalla somma delle volumetrie previste per il decennio di vigenza sui 3 poli insistenti sull'area) contro i circa 3.000.000 m³ del DPAE.

Il dato, manifestamente sproporzionato e **abnorme**, ove non corretto in sede di approvazione del piano sarà da solo idoneo a viziare insanabilmente il PRAE in quanto rivelatore - tra l'altro - di un'azione amministrativa erronea per palese travisamento dei presupposti di fatto (fabbisogno), illogica e irragionevole, oltre che in contrasto con gli artt. 9, 32 e 97 Cost. e il principio di proporzionalità.

A poco contano le giustificazioni addotte nella relazione ambientale del PRAE, a proposito della straordinaria qualità dei materiali inerti che caratterizzano l'area della Valledora ed anzi, è proprio il particolarissimo pregio della risorsa che avrebbe dovuto guidare il pianificatore regionale verso scelte orientate alla sua



salvaguardia e conservazione piuttosto che ad uno sfruttamento del tutto sproporzionato, rispetto al reale fabbisogno.

Si è già precisato, in narrativa, come il PRAE debba contemperare la pluralità degli interessi coinvolti: dall'interesse economico delle imprese esercenti l'attività a quelli volti ad assicurare un razionale assetto e sviluppo del territorio e a tutelare gli interessi di rango costituzionale legati alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini (artt. 9 e 32 Cost.).

Coerentemente con questi principi, **nella scelta dei volumi di escavazione il PRAE non può in alcun modo perseguire la previsione dei quantitativi massimi né tantomeno può puntare ad ottenere quantitativi tali da esaurire l'ambito estrattivo, non solo perché l'amministrazione è tenuta a contemperare tutti gli interessi coinvolti ed in particolare l'esigenza di tutela e riqualificazione ambientale, ma anche perché i materiali inerti sono risorse finite.**

Nel caso di specie, al contrario, il PRAE è orientato a dare letteralmente fondo alla risorsa disponibile, in un'area peraltro contraddistinta da forti fragilità e criticità ambientali come quella della Valledora, con la conseguenza che non sarà più possibile - qualora le previsioni di volumi estraibili non siano fortemente ridimensionate in sede di approvazione - predisporre ed attuare proprio quelle adeguate azioni di tutela e valorizzazione del territorio che sono state richieste dallo stesso Rapporto preliminare per la pianificazione dell'attività estrattiva per l'area della Valledora del 2012, nel quale peraltro si è censurata proprio la gestione delle cave sul territorio poiché *“poco coordinata e priva di una programmazione unitaria e, per questo, potenzialmente impattante, oltre che sul contesto circoscritto all'ambito delle cave, anche sul più ampio sistema territoriale di riferimento, caratterizzato da un più complesso quadro di componenti territoriali anche di pregio ed emergenze ambientali naturalistiche”*.

Il tema è rilevante, ancora una volta, anche ai fini della VAS.

Coerentemente con le previsioni di cui alla direttiva 2001/42/CE, secondo cui, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, devono essere valutate e previste sia la situazione attuale (scenario di riferimento), sia la situazione



ambientale derivante dall'applicazione del piano in fase di predisposizione, sia le “ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma” (art. 5, comma 1), è evidente dunque che la prima considerazione necessaria per decidere in merito alle possibili alternative ragionevoli deve tenere conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma.

È pertanto del tutto inspiegabile che il rapporto ambientale non abbia sottoposto ad adeguato scrutinio il macroscopico e, ripetesi, abnorme dato relativo alla previsione di volumi estrattivi presente nel PRAE adottato, valutandone le conseguenze, in termini di impatti ambientali, e indicando ragionevoli alternative (necessariamente nella direzione di una **drastica riduzione dei volumi estrattivi**).

Come correttamente rilevato nella relazione a firma del  allegata, a tale manifesta sproporzione corrisponde peraltro una inammissibile genericità delle motivazioni portate a sostegno della previsione dei volumi estrattivi.

Così la relazione ambientale del PRAE: “La produzione garantisce per gran parte il mercato relativo ad interventi nel settore delle Opere Pubbliche, segnatamente in lavori di ripristino e manutenzione della rete viaria. Per tale ragione, l'area di Valledora rappresenta, dal punto di vista estrattivo, un giacimento di sabbie e ghiaie di alto pregio ed importanza a scala regionale, in grado anche di compensare le carenze di materiali ghiaiosi in altre province”.

Come dato vedere, ci troviamo di fronte ad una tipica **motivazione tautologica ed apodittica, per ciò solo viziata**.

Non è infatti ammissibile che il PRAE, rispetto ad un'area – la Valledora – alla quale la stessa Regione Piemonte ha riservato specifiche misure di tutela con la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 in cui, proprio a proposito del PRAE, si è prevista l'adozione di misure finalizzate a definire “una pianificazione del recupero morfologico complessivo dell'area “Valledora”, risponda non solo omettendo ogni e qualsiasi forma di recupero morfologico (come si è visto sopra) ma anche prevedendo una moltiplicazione esponenziale dei volumi estrattivi con l'unica motivazione legata al pregio di materiali - giova ricordare, non rinnovabili - presenti nell'area, che dovrebbero soddisfare le esigenze dell'intera regione al

[REDACTED]

prezzo di azzerare in via definitiva la risorsa, con conseguente gravissimo danno ambientale per l'area della Valledora.

Tutto ciò osservato, si ritiene che il Comune di Alice Castello sia legittimato a chiedere una revisione del PRAE adottato conformemente agli indirizzi indicati nella narrativa del presente atto e nella relazione tecnica allegata a firma del [REDACTED]

[REDACTED]

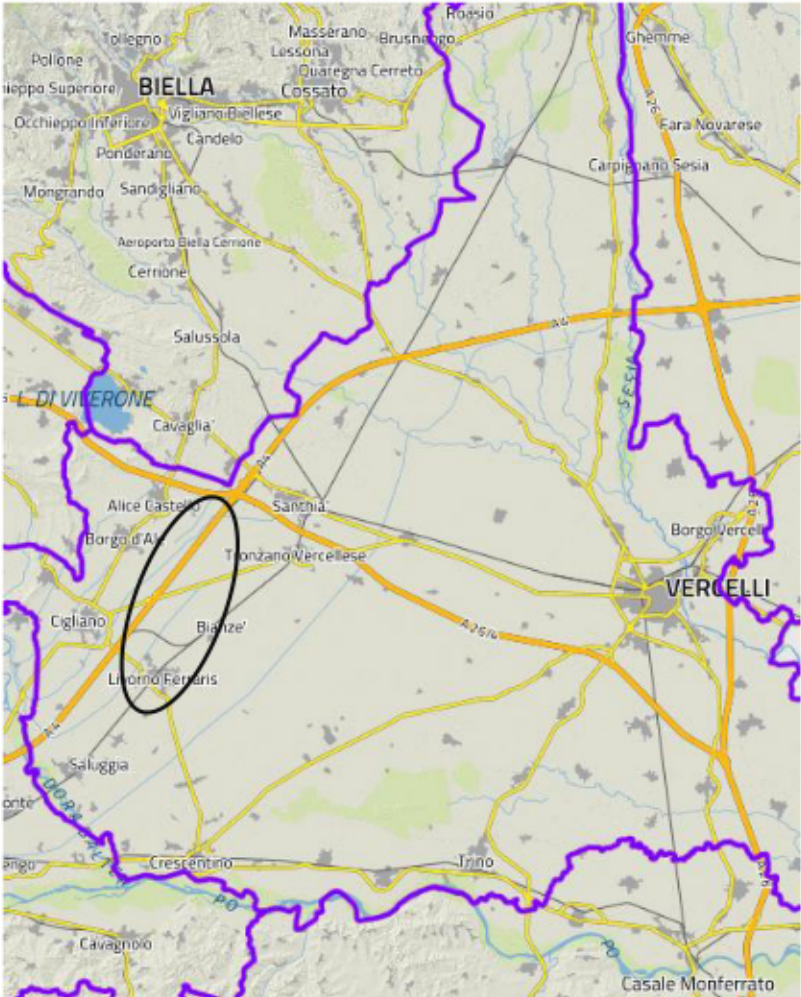
Orbetello, li 20 febbraio 2023

[REDACTED]

In allegato: relazione tecnica [REDACTED]

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00025525 del 21/02/2023

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00025525 del 21/02/2023



Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), redatto ai sensi della LR n. 23 del 17.11.2016 e adottato con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022.

CONSIDERAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DI PIANO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'AREA DELLA VALLEDORA.

Committente: Comune di Alice Castello		Documento elaborato da:
Data prima emissione: Febbraio 2023	Revisione: 02	Codice progetto: 23-16-01

SOMMARIO.

1	PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO	3
2	L'AREA DELLA "VALLEDORA": SENSIBILITA' E CRITICITA'	5
3	OSSERVAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.....	7
4	OSSERVAZIONI SUL RISPETTO DEI CONTENUTI MINIMI NORMATIVI PREVISTI SUL RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS.....	9
4.1	MANCATA CONSIDERAZIONE DEI VINCOLI A SCALA PROVINCIALE (PTCP della Provincia di Vercelli)	10
4.2	MANCATA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI.....	24
5	MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLA VOLUMETRIA ESTRATTIVA PREVISTA DAL P.R.A.E. SULL'AREA DELLA "VALLEDORA"	27
6	MANCATA CONCRETEZZA NELLA SPECIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL MATERIALE INERTE ESTRATTO.....	29

Allegato:



1 PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO

Con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 81-6285 è stato adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), 2023-2033, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica.

Il Piano è stato elaborato in ottemperanza alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", la quale prevede che la pianificazione delle attività estrattive venga appunto attuata attraverso specifico Piano regionale delle attività estrattive.

Il PRAE costituisce quindi il quadro di riferimento unitario per le attività estrattive della Regione Piemonte ed è suddiviso nei tre comparti estrattivi: a) aggregati per le costruzioni e le infrastrutture, b) pietre ornamentali, c) materiali industriali. Esso si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione generale di Piano;
- Carta giacimentologica;
- Carta dei Bacini;
- Carta dei Poli estrattivi e dei relativi ampliamenti;
- Carta delle cave attive e dei relativi ampliamenti;
- Carta delle cave storiche;
- Schede dei Bacini;
- Schede dei Poli;
- Schede delle cave attive;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Rapporto ambientale per la VAS comprensivo di:
 - Piano di monitoraggio;
 - Relazione di valutazione di incidenza;
- Sintesi non tecnica.

Richiamando la LR 23/2016, l'art. 5 così stabilisce:

al comma 1, lettera b), decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta il PRAE, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa le regioni confinanti, i comuni e le loro forme associative, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

al comma 1, lettera c), a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale;

al comma 1, lettera d), decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni del PRAE ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e, successivamente, adotta il PRAE in via definitiva, corredato del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro il termine di sessanta giorni;

al comma 3, il PRAE è soggetto a revisione decennale e resta in vigore sino all'approvazione della sua revisione, assoggettata alla procedura di valutazione di VAS.

Ad oggi sono in corso i 60 gg del processo partecipativo, di cui al comma 1, lett. d, i cui termini scadono in data 20/02/2023.

In tale contesto, entro i termini sopra indicati, l'Amministrazione Comunale di Alice Castello ha incaricato la Scrivente di analizzare la documentazione di Piano e redigere le opportune osservazioni critiche, con particolare riguardo alla peculiarità dell'area della Valledora

Il presente documento ha quindi lo scopo di fornire una valutazione critica della documentazione del P.R.A.E. della Regione Piemonte, sviluppando un'analisi di eventuali punti deboli o mancanze, sia dal punto di vista metodologico sia dal punto di vista di contenuti tecnici necessari.

Gli elementi di riferimento per la valutazione sono stati:

- la normativa europea, nazionale e regionale di riferimento;
- il materiale di letteratura scientifica specialistica e le nozioni di esperienza di cui si dispone.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00025525 del 21/02/2023

2 L'AREA DELLA "VALLEDORA": SENSIBILITA' E CRITICITA'

L'ambito territoriale della Valledora è costituito dalla porzione di territorio che interessa le aree di ricarica dell'acquifero profondo nei Comuni di Cavaglià (Biella), Alice Castello, Santhià, Tronzano Vercellese e Borgo D'Ale (Vercelli). La figura sotto riporta la sua identificazione.

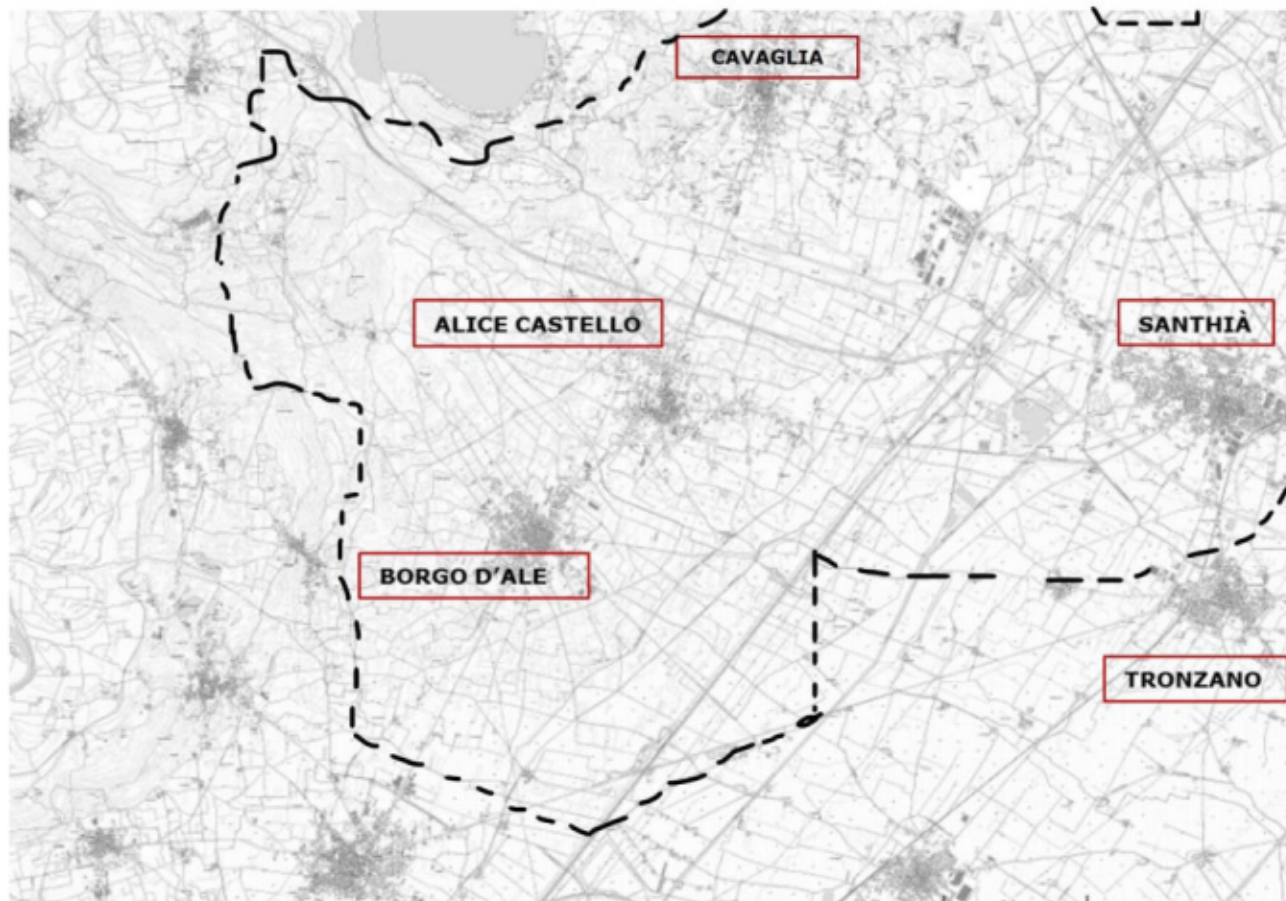


Figura 1 – Inquadramento territoriale area della "Valledora" (Elaborazione TERRA SRL su CTR)

Tale territorio presenta un quadro piuttosto complesso sia dal punto di vista della gestione amministrativa (è a cavallo di due Province: Vercelli e Biella), sia perché caratterizzato da alcune criticità legate alla esistenza di numerose cave e discariche.

Ad oggi la gestione delle stesse è risultata poco coordinata, priva di una programmazione unitaria e per questo potenzialmente impattante, oltre che sul contesto circoscritto all'ambito delle cave, anche sul più ampio sistema territoriale di riferimento caratterizzato da un più complesso quadro di componenti territoriali anche di pregio ed emergenze ambientali naturalistiche.

Dal punto di vista geologico ed idrogeologico nella Valledora sono presenti un sistema acquifero superficiale di soggiacenza, generalmente superiore a 30-40 metri, con alta vulnerabilità intrinseca dovuta alla litologia grossolana della zona non satura ed un sistema acquifero profondo, di minor vulnerabilità, perché situato a maggior profondità e localmente protetto da livelli fini a bassa permeabilità; dal punto di vista qualitativo i dati derivanti dalla Rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee evidenziano un generalizzato impatto di tipo agricolo (nitrati e prodotti fitosanitari) ed un impatto da composti organici clorurati in entrambi i sistemi acquiferi che vede in aumento i principi attivi riscontrati da monte a valle dell'area.

L'area è inoltre individuata dal PTA articolo 24 comma 6 della Regione Piemonte, quale zona di ricarica delle falde profonde. In aggiunta a queste disposizioni, il D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 individua specifiche misure da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento delle Province di Biella e di Vercelli, nei P.R.G. dei comuni interessati e nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) e prevede inoltre la possibilità nelle more

dell'approvazione del P.R.A.E., che la Regione promuova un Accordo di programma nel quale siano definite una pianificazione del recupero morfologico complessivo dell'area "Valledora", nonché le modalità per raccordare funzionalmente e organicamente le singole aree coltivate a cava.

Alla luce di queste sensibilità e criticità dell'ambito in oggetto, risulta necessaria una particolare riflessione sul contesto e la costruzione di indicazioni specifiche di pianificazione in grado di considerare il territorio nel suo insieme, gestendone le criticità in modo omogeneo e coordinando l'azione delle due Province di competenza.

Pertanto, le considerazioni riportate di seguito sono prevalentemente incentrate sulle previsioni del P.R.A.E. che ricadono in questo contesto di particolare criticità.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00025525 del 21/02/2023

3 OSSERVAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Con la DGR 2 febbraio 2018 n. 12-6441 è stato approvato il documento recante "Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'art. 24 comma 6 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque", nel quale sono contenuti i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, relative a specifiche tipologie di attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle acque profonde, con particolare riguardo:

- alle attività agricole (fitosanitari);
- alle attività estrattive e ai recuperi ambientali;
- alle discariche per rifiuti;
- alle attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale;
- alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi;
- alle prescrizioni realizzative per i serbatoi interrati.

Il documento riserva una specifica attenzione alle peculiarità territoriali e ambientali dell'area della Valledora, riconoscendo che tale area è stata oggetto nel passato di numerosi interventi progettuali autorizzati in assenza di un'adeguata pianificazione complessiva del territorio, che hanno determinato un proliferare di attività estrattive, industriali e di smaltimento rifiuti, laddove la conformazione idrogeologica rende i sistemi acquiferi particolarmente vulnerabili.

Nella zona di "Valledora" il documento individua, in aggiunta alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi previste dalla Parte I, specifiche misure da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento delle Province di Biella e di Vercelli, nei PRG dei Comuni interessati e nel PRAE e prevede, inoltre, la possibilità, nelle more dell'approvazione del PRAE, che la Regione promuova un Accordo di Programma nel quale siano definite una pianificazione del recupero morfologico complessivo dell'area Valledora, nonché le modalità per raccordare funzionalmente e organicamente le singole aree coltivate a cava; contenuti che dovranno essere recepiti dal Piano Regionale delle Attività Estrattive di cui alla LR 23/2016.

Al fine di una specifica ed efficace tutela degli acquiferi profondi in ambiti territoriali che presentano una particolare situazione geo-idrologica sottoposta a rilevanti pressioni antropiche è stato individuato, nell'area della Valledora, un contesto territoriale fortemente soggetto a pressioni derivanti da attività estrattive e connesse alla gestione di rifiuti oggetto di numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, rispetto al quale risulta opportuno attuare, oltre alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi, anche una specifica azione di tutela attraverso misure organiche da inserire negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, provinciali e negli strumenti di pianificazione settoriale regionale.

In particolare, nella zona della Valledora stabilisce le seguenti disposizioni attuative:

- 1) Misura da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento delle Province di Biella e di Vercelli e nei PRG dei comuni di Cavaglià (Biella), Alice Castello, Santhià, Tronzano Vercellese e Borgo d'Ale (Vercelli):
divieto di insediamento di nuove attività di discarica di rifiuti o di ampliamento di quelle esistenti. Sono escluse dal divieto le attività che, alla data di apposizione di tale vincolo, hanno ottenuto favorevole giudizio di compatibilità ambientale.
- 2) Misure da inserire nella disciplina del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE):
disposizioni per la pianificazione del recupero morfologico complessivo dell'area Valledora e modalità di raccordo delle singole aree coltivate a cava.

Ora, nonostante le misure di cui alla DGR n. 12-6441 del 02.02.2018 abbiano carattere immediatamente vincolante e prevalente sugli strumenti di pianificazione ai vari livelli, anche di settore, dall'analisi della documentazione di PRAE adottato non emerge

alcuna considerazione specifica dell'area della Valledora nel suo insieme, ovvero alcuna "programmazione complessiva" sull'area.

I poli estrattivi oggetto di ampliamento sono definiti in modo a sé stante gli uni dagli altri.

In particolare, nell'area della Valledora insistono 3 poli estrattivi (Alice Castello, Santhià e Tronzano Vercellese), ciononostante dalle indicazioni di ciascuna scheda in merito al recupero morfologico non emerge alcun approccio complessivo sull'area della Valledora e tantomeno sono specificate le modalità di raccordo delle singole aree coltivate a cava.

E questo in totale disaccordo con la DGR soprarichiamata, ovvero, in generale, con il PTA da cui discende.

Si segnala, inoltre, come la parte II del documento approvato con DGR 12-6441/2018 recante disposizioni specifiche per l'area della Valledora, preveda esplicitamente che

Nelle more dell'approvazione del PRAE e al fine di favorire una visione d'insieme – che tenga conto degli effetti e impatti cumulativi di natura ambientale e in particolare sulla risorsa idrica sotterranea – la Regione promuove, su richiesta delle Province o dei Comuni interessati, un Accordo di programma, nel quale siano definite una pianificazione del recupero morfologico complessivo dell'area Valledora nonché le modalità per raccordare funzionalmente e organicamente le singole aree coltivate a cava.
I contenuti del suddetto accordo dovranno essere recepiti dal Piano regionale delle attività estrattive di cui alla L.R. 23/2016 (PRAE).

Ora, dalle informazioni a disposizione, tale Accordo non risulta esser mai stato definito e ciononostante il PRAE è stato adottato.

La rilevata necessità di definire una pianificazione d'insieme dell'area della Valledora che persegua un recupero morfologico complessivo ed un raccordo organico e funzionale tra le singole aree coltivate a cava, non trova alcuna risposta nel PRAE in via di approvazione.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00025525 del 21/02/2023

4 OSSERVAZIONI SUL RISPETTO DEI CONTENUTI MINIMI NORMATIVI PREVISTI SUL RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS

L'allegato VI alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dettaglia i contenuti minimi del Rapporto Ambientale di VAS per i Piani e Programmi.

In relazione a ciò, il Rapporto Ambientale del PRAE depositato non fornisce una trattazione adeguata delle informazioni da fornire di cui alla lettera "a" dell'Allegato:

a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*

ed omette completamente la valutazione degli impatti cumulativi, così come prevista dalla lettera "f":

f) *possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.*

In relazione al primo punto, il capitolo 6 del Rapporto Ambientale "Verifica di coerenza delle strategie del P.R.A.E.: illustrazione del rapporto con altri piani o programmi e verifica di coerenza interna", prende in considerazione i seguenti Piani:

- Agenda 2030
- P.A.A. (Programma di Azione per l'Ambiente)
- P.T.R. (Piano Territoriale Regionale)
- P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale)
- Rete Natura 2000
- P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico)
- P.R.R.S. (Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali)
- P.R.G.R.U. (Piano Regionale dei Rifiuti Urbani)
- P.E.A.R. (Piano Energetico Ambientale Regionale)
- P.R.Q.A. (Piano Regionale di Qualità dell'Aria)
- P.R.M.T. (Piano Regionale Mobilità e Trasporti)
- P.F.R. (Piano Forestale Regionale)
- P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Alessandria
- P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Asti

Nonostante i Piani di Coordinamento Provinciali di Alessandria e Asti siano citati, questi poi non vengono considerati nella trattazione. In generale, l'analisi dei vincoli discendenti dagli strumenti di pianificazione provinciale risulta del tutto mancante.

Con particolare riguardo all'area della Valledora, al paragrafo che segue (cap. 4.1) sono approfonditi i vincoli del PTCP della Provincia di Vercelli.

Non viene considerato il P.T.P. della Provincia di Biella, in quanto la minima porzione del polo estrattivo "Cavaglia-Alice Castello" ricadente all'interno di questa non è interessata da vincoli.

Riprendendo, infine, i contenuti minimi normativi di cui all'allegato VI alla Parte II del TUA, si ribadisce come risulti del tutto omessa una valutazione degli impatti del Piano in chiave cumulativa. Per maggior dettaglio, si rimanda al paragrafo 4.2.

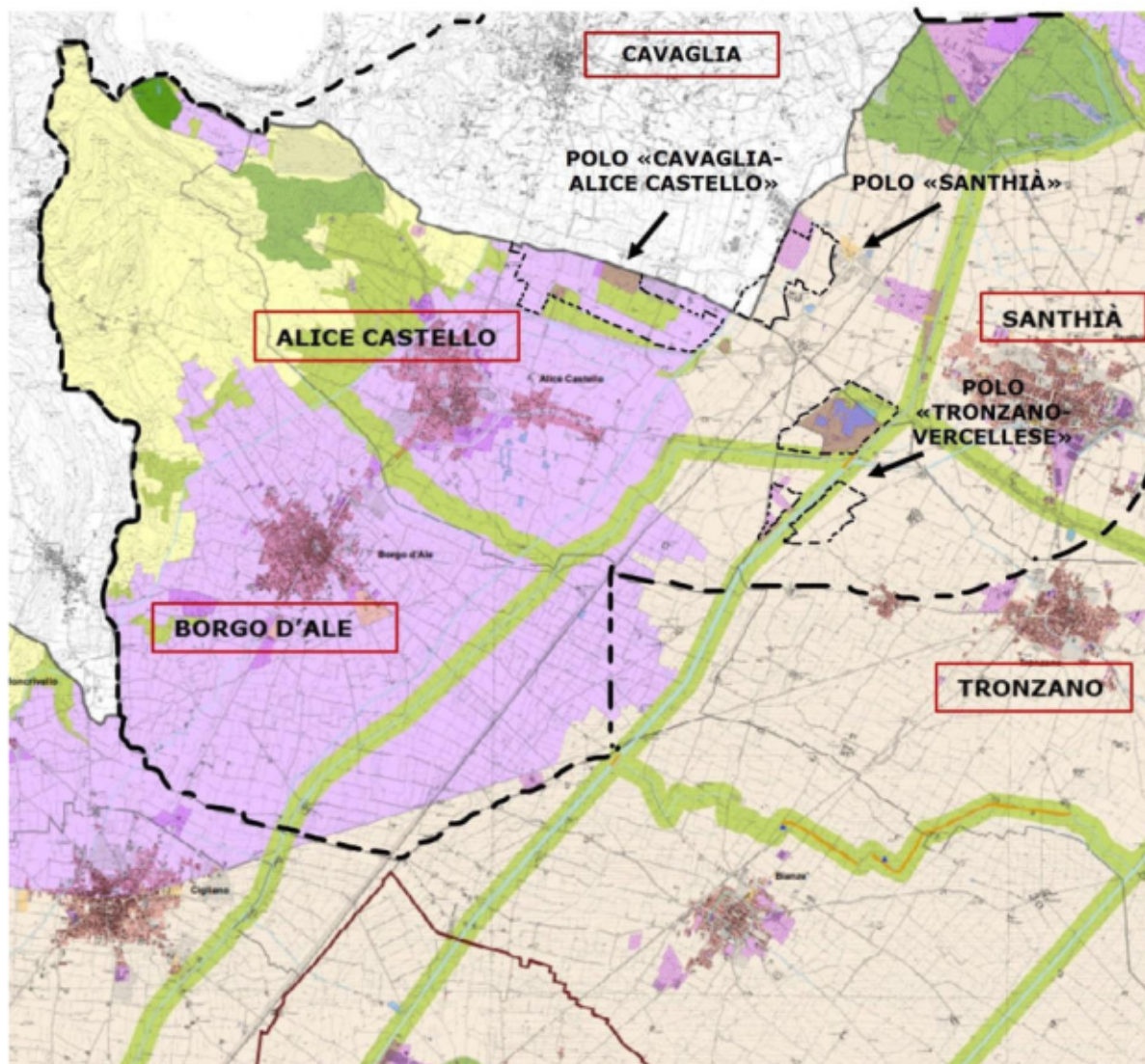
4.1 MANCATA CONSIDERAZIONE DEI VINCOLI A SCALA PROVINCIALE (PTCP della Provincia di Vercelli)

Negli elaborati del P.R.A.E. della Regione Piemonte non vengono valutati i vincoli paesaggistici-ambientali del P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Vercelli.

Il Piano è stato elaborato, in conformità agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e alla programmazione socio-economica della Regione. È stato approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con Atto n. 240-8812 del 24.02.2009 e pubblicato sul BUR n.10 del 12.03.2009.

Successivamente, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 138 del 29/11/2013 è stato approvato l'adeguamento del PTCP al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA).

Nella figura sotto è riportato l'estratto della tavola "Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi" del P.T.C.P. della Provincia di Vercelli. Si evidenzia con una linea nera spezzata l'ambito della Valledora, mentre i poligoni, racchiusi da una linea nera tratteggiata, rappresentano i tre poli estrattivi previsti dal P.R.A.E. in tale ambito.



Legenda:

**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
QUALE SISTEMA DI ECOSISTEMI (Titolo II)**

Zona 1 Sistema delle reti ecologiche - art.12	
	Macchie e corridoi primari a matrice naturale - Zona 1a
	Macchie e corridoi naturali a matrice mista - Zona 1b
	Elementi puntuali di appoggio, fontanili e bacini lacustri
	Elementi di appoggio ad alta valenza ambientale - filari
	Primi interventi del Progetto Reti Ecologiche
	Progetto reti ecologiche - Area pilota per lo studio e l'applicazione di una strategia di attuazione a livello locale
Sistema naturale e semi-naturale - art.13	
	Ecosistemi di montagna e colline ad alta naturalità - Zona 2
Sistema agricolo semi-naturale - art.14	
	Ecosistemi coltivati o ad uso misto - Zona 3
Sistema agricolo diversificato - art.15	
	Ecosistemi ad alta eterogeneità - Zona 4
Sistema agricolo industrializzato - art.16	
	Ecosistemi a bassa eterogeneità - Zona 5
Ambiti di recupero, rinaturalizzazione e ridefinizione ambientale - art.17	
	Ambiti di recupero, rinaturalizzazione e ridefinizione ambientale

PREVISIONI INSEDIATIVE DI PIANO REGOLATORE GENERALE:

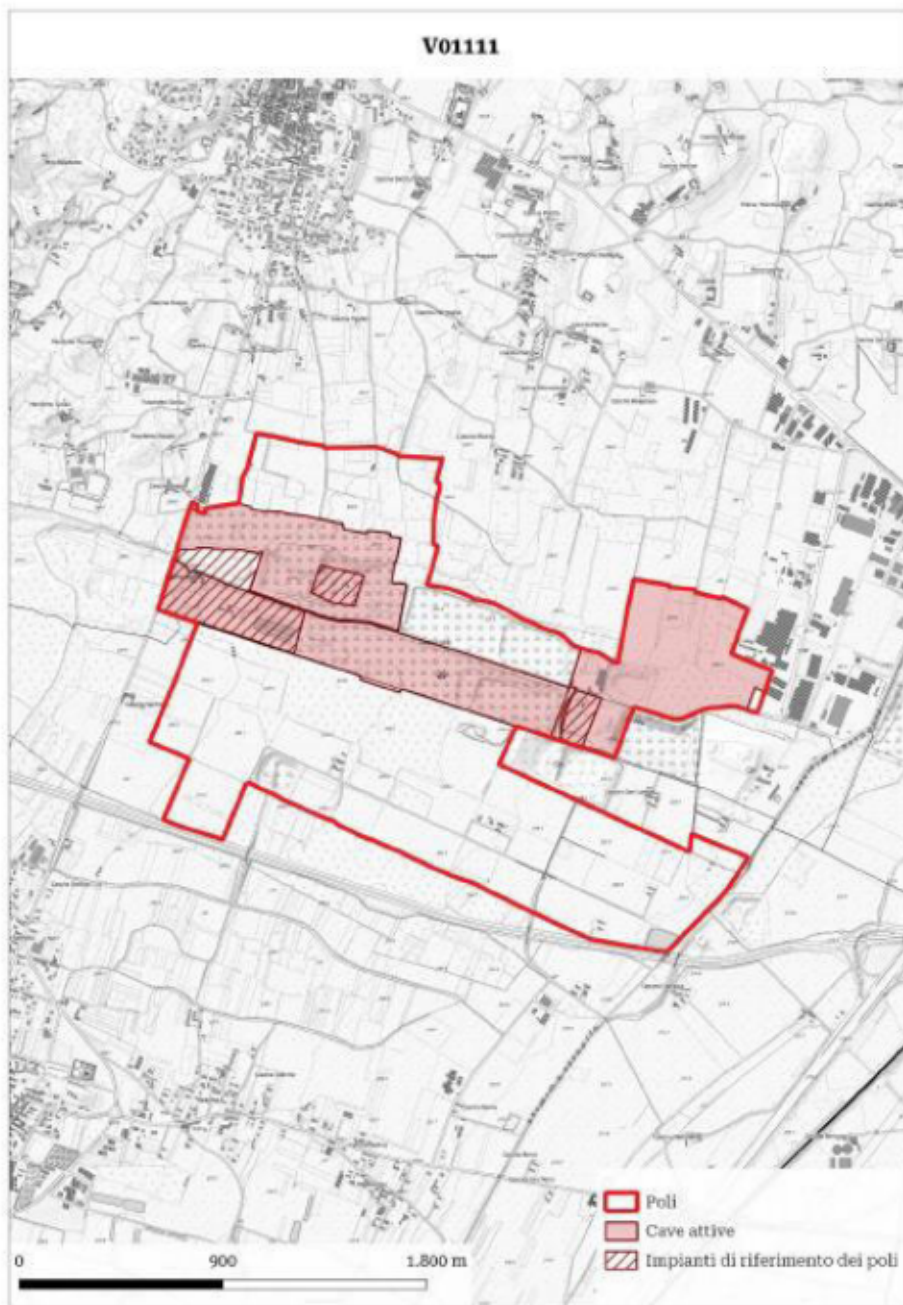
	Aree residenziali
	Aree produttive
	Aree terziarie
	Aree di pregio naturale - documentario
	Altro

Figura 2 - Estratto tavola P2A_1 "Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi", focus sull'ambito della Valledora, fonte P.T.C.P. della Provincia di Vercelli, 2011

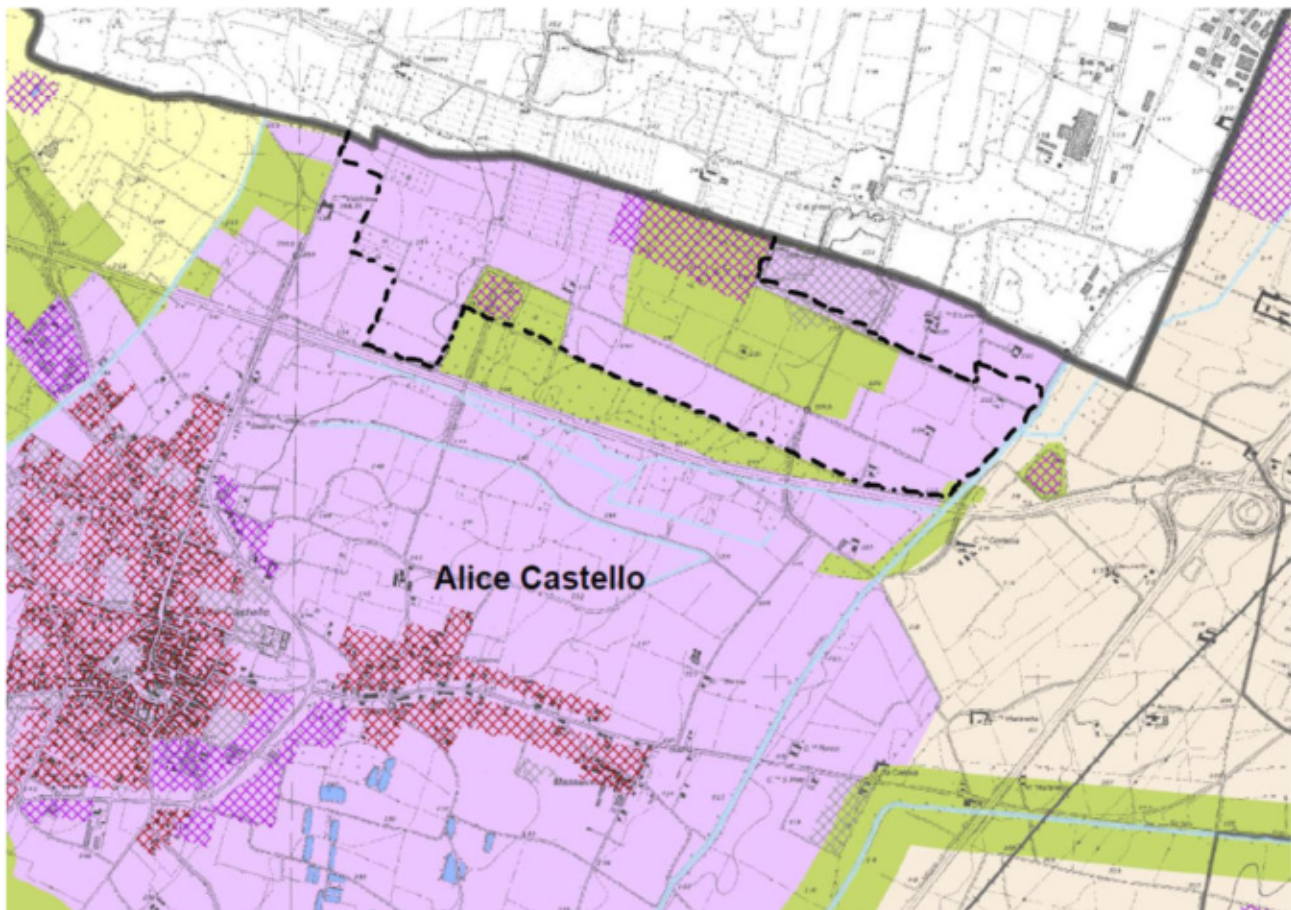
Qui di seguito si andranno ad analizzare i vincoli paesaggistici che ricadono all'interno di ciascun polo considerato, ossia:

- "Cavaglia-Alice Castello"
- "Tronzano-Vercellese"
- "Santhià".

Polo "Cavaglià – Alice Castello"



In Figura 3 sono riportati i vincoli ricadenti all'interno del polo, per la frazione ricadente in Comune di Alice Castello (VC).



TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
 QUALE SISTEMA DI ECOSISTEMI (Titolo II)

Zona 1 Sistema delle reti ecologiche-art.12

 **Macchie e corridoi naturali a matrice mista-Zona 1b**

 **Sistema agricolo diversificato-art.15
 Ecosistemi ad alta eterogeneità-Zona 4**

Figura 3 - Estratto tavola P2A_1 "Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi", focus sul polo "Cavaglia-Alice Castello", fonte P.T.C.P. della Provincia di Vercelli, 2011

Risulta ben evidente la presenza di macchie e corridoi naturali a matrice mista-Zona 1b.

L'area di interesse è inoltre definibile come "Sistema agricolo diversificato" costituito da ecosistemi ad alta eterogeneità-Zona 4.

Per quanto riguarda la presenza di macchie e corridoi secondari è riportato qui di seguito l'Art. 12 delle NTA del P.T.C.P. del Provincia di Vercelli:

"- Zona 1: Sistema delle reti ecologiche – Macchie e corridoi primari a matrice naturale (Zona 1.a), Macchie e corridoi secondari a matrice mista (Zona 1.b), Elementi di appoggio ad alta valenza ambientale (Filari) e elementi puntuali di appoggio (fontanili – bacini lacustri)"

1. Operano i seguenti indirizzi:

...

d) **nella Zona 1.b (Macchie e corridoi secondari a matrice mista),**

d1) di promozione della diversificazione delle aree agricole attraverso l'impianto di filari e siepi alberate e la ricostruzione degli habitat prioritari previsti dalle direttive "Habitat" e "Uccelli";

d2) di promozione di ogni altra utile azione per la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

e) per gli elementi di appoggio ad alta valenza ambientale (Filari)

e1) di promozione ed incentivazione dell'impianto di filari e siepi alberate, in continuità con quelli esistenti e rilevati dall'Osservatorio Naturalistico;

e2) di promozione di ogni altra utile azione per la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura come prevedono le Direttive Regionali, Nazionali e Comunitarie.

f) Per gli elementi puntuali di appoggio (Fontanili, Bacini Lacustri), f1) di promozione ed incentivazione del recupero dei fontanili e dei bacini Lacustri...

...

2. Valgono altresì le seguenti direttive:

a) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, destinano prevalentemente le aree ricadenti nella zona della rete ecologica ad uso agricolo. Ferme restando le limitazioni alla trasformazione urbanistica per le aree classificate come Zona 1.a, nella Zona 1.b i Comuni in sede di redazione del PRGC definiscono regole per il riuso a fini anche turistico ricettivi e/o agrituristico dei fabbricati esistenti di origine rurale e valuteranno caso per caso la compatibilità degli indirizzi e direttive con il mantenimento di attività diverse da quelle agricole o ad esse connesse e l'ammissibilità degli interventi di ampliamento e completamento;

...

e) Per la Zona 1.b (Macchie e corridoi a matrice mista), la Provincia, gli Enti di gestione delle aree protette e i Comuni, anche attraverso accordi e convenzioni con associazioni agricole o altri enti e istituzioni, promuovono la realizzazione di Progetti di riqualificazione del paesaggio agrario. Il ripristino della vegetazione naturale dovrà essere azione prioritaria per le aree dismesse dalla pratica agricola in atto alla data di adozione del P.T.C.P..

f) Per gli elementi di appoggio ad alta valenza ambientale (Filari), la Provincia e i Comuni, anche attraverso accordi e convenzioni con associazioni agricole o altri enti e istituzioni, promuovono il loro potenziamento e la realizzazione di Progetti di riqualificazione del paesaggio agrario

...

3. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

...

d) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, definiscono norme per i tipi di intervento ammessi nel Sistema delle reti ecologiche, tenendo conto delle seguenti disposizioni:
1. sono subordinate alla realizzazione di interventi di recupero ambientale delle aree interessate dai lavori, le seguenti opere: - strade primarie e di scorrimento di nuovo impianto o in ampliamento di tracciati esistenti; - infrastrutture di trasporto in sede propria (ferrovie, tramvie, funivie, funicolari, ecc.); - reti tecnologiche; - impianti di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque di scarico ad eccezione degli impianti di depurazione naturale (fitodepurazione e lagunaggio); - campi da golf; depositi di materiali a cielo aperto di superficie superiore a 1.000 mq; **2. il recupero ambientale di cui al comma precedente dovrà riguardare le aree residue interessate dalle attività di trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi), incluse quelle utilizzate durante la fase di cantiere; gli interventi di recupero dovranno essere realizzati secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti regionali ("Criteri tecnici per l'individuazione e il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri" - D.C.R. 2/4/97 n.377-4975, Capo II)."**

Risulta quindi evidente come nella pianificazione di nuove cave nell'area della "Valledora" non venga considerata la presenza di un sistema di rete ecologica (macchie e corridoi naturali a matrice mista- Zona 1b).

Vista la rilevanza di aree dotate di tali caratteristiche, nell'ottica di salvaguardia del territorio, appare necessario, nell'ambito del processo decisionale inerente alla pianificazione, predisporre una tutela rafforzata prevedendo azioni di tutela e di rinaturalizzazione del territorio.

Date le NTA sopra riportate, è chiaro come nelle aree classificate come "Macchie e corridoi secondari a matrice mista", le previsioni di sviluppo del polo estrattivo individuate dal PRAE non siano assolutamente coerenti con l'obiettivo di tutela e rinaturalizzazione di tali aree.

Appare dunque evidente, considerata la particolare conformazione del territorio, come le attività di estrazione, potenzialmente dannose, debbano essere puntualmente regolamentate e, almeno in tali aree, esclusi gli ampliamenti futuri previsti del polo estrattivo.

Per quanto riguarda la presenza di aree classificate come "Sistema agricolo diversificato" è riportato qui di seguito l'art. 15 delle NTA del P.T.C.P. della Provincia di Vercelli:

"Art. 15 - Zona 4: Sistema agricolo diversificato – Ecosistemi ad alta eterogeneità

1. Operano i seguenti indirizzi:

a) di conservazione degli usi agricoli del suolo attualmente esistenti, con particolare riguardo alla viticoltura e alla frutticoltura, limitando le attività di trasformazione dello stato dei luoghi (terrazzamenti, sterri ed altri movimenti di terra); ...

2. Valgono altresì le seguenti direttive:

a) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, qualificano le aree di cui al presente articolo come destinate all'agricoltura, salvo che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione per assenza di possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino rilevante interesse collettivo, per interventi di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati esistenti. Anche in questo caso dovrà risultare disincentivato l'utilizzo delle aree classificate di 1° classe (suoli ad eccellente capacità produttiva) in assenza di studi agronomici che giustificano una rettifica delle indicazioni contenute negli elaborati del P.T.R. vigente;

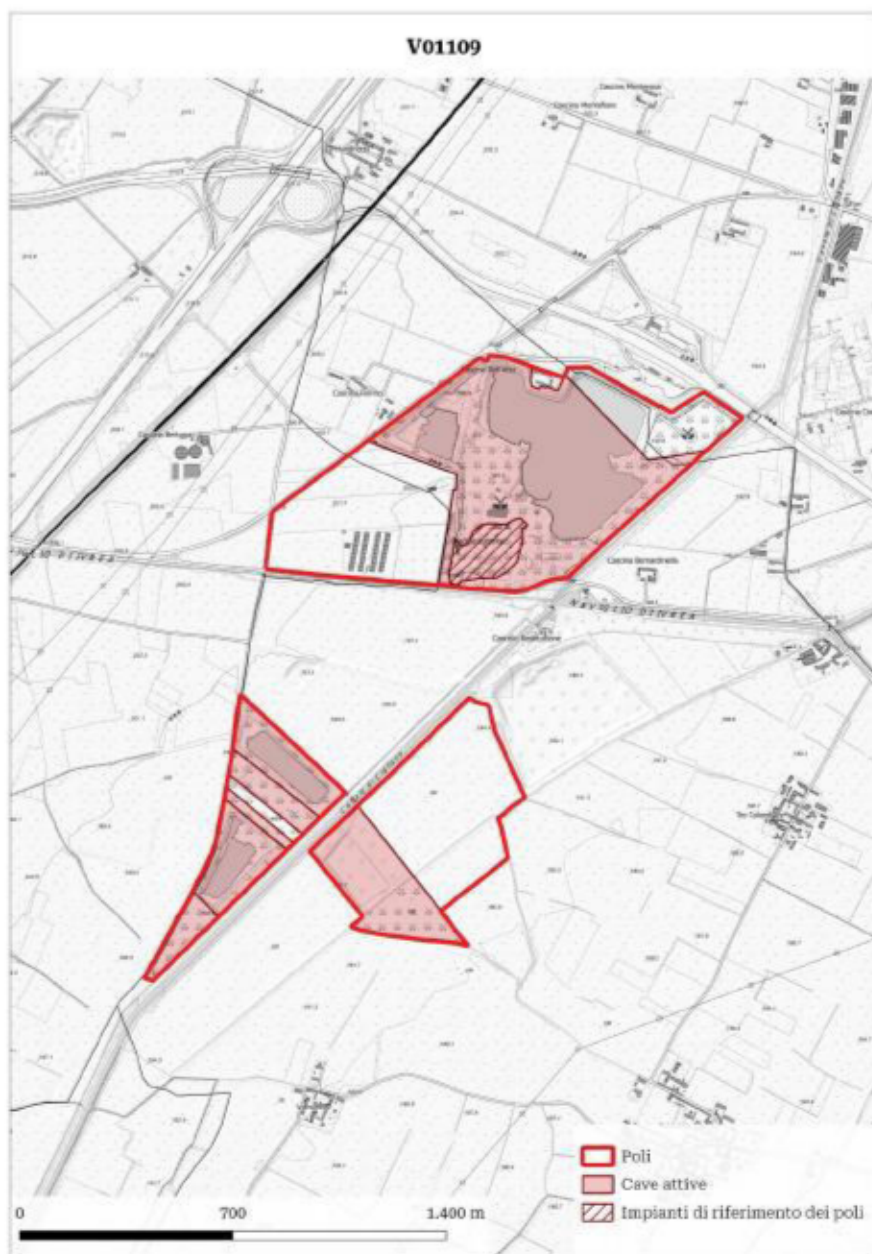
c) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, definiscono norme per i tipi di intervento ammessi nella Zona agricola diversificata tenendo conto delle seguenti disposizioni: **1) gli interventi di trasformazione del territorio non devono modificare o danneggiare gli elementi strutturanti il territorio agrario (conformazione altimetrica del terreno, pendii, terrazzamenti, elementi qualificanti della vegetazione, fontanili, fossi, canali e corsi d'acqua, elementi architettonici caratteristici); 2) gli interventi di trasformazione del territorio e di modifica degli elementi strutturanti il territorio agrario, devono risultare compatibili con il mantenimento e con il miglioramento della produzione agricola e delle attività ad essa complementari, quali la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo..** 3. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione: I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, definiscono norme per i tipi di intervento ammessi nella Zona agricola diversificata, tenendo conto delle seguenti disposizioni: **1. sono subordinate alla realizzazione di interventi di recupero ambientale delle aree interessate dai lavori le seguenti opere: ...- attività estrattive, di lavorazione e frantumazione di materiali anche se svolte al di fuori delle cave.. 2. Il recupero ambientale dovrà riguardare le aree residue interessate dalle attività di trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi) incluse quelle utilizzate durante la fase di cantiere; gli interventi di recupero dovranno essere realizzati secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti regionali ("Criteri tecnici per l'individuazione e il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri" - D.C.R. 2/4/97 n.377-4975, Capo II) ..."**

Dall'analisi dell'articolo sopra riportato, si osserva come, pur essendo concesse le attività estrattive all'interno della Provincia di Vercelli, andrebbe comunque valutata in modo accurato la gestione dei progetti in termini di recupero ambientale delle aree

interessate da queste attività secondo i vigenti criteri tecnici regionali, in quanto gli interventi di trasformazione del territorio non devono né modificare né danneggiare gli elementi strutturanti il territorio agrario, ma devono risultare compatibili con il mantenimento e con il miglioramento della produzione agricola.

Attenzioni che non emergono dalla scheda del PRAE relativa al polo estrattivo in questione e alle previste aree di sviluppo futuro, nelle quali l'importante aspetto del recupero ambientale è liquidato in due parole, ovvero semplicemente affermando che la tipologia di recupero previsto è "Agricolo".

Polo "Tronzano Vercellese"



Di seguito viene riportato l'estratto della tavola P2A_1 "Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi" del P.T.C.P. della Provincia di Vercelli con focus sul polo di "Tronzano Vercellese", completamente ubicato in Comune Tronzano Vercellese (racchiuso all'interno della linea nera tratteggiata).



Sistema agricolo industrializzato - art.16

Ecosistemi a bassa eterogeneità - Zona 5

Macchie e corridoi naturali a matrice mista - Zona 1b

Laghi

Figura 4 - Estratto tavola P2A_1 "Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi", focus sul polo estrattivo "Tronzano Vercellese", fonte P.T.C.P. della Provincia di Vercelli, 2011

Il polo in questione, come si osserva nella figura soprastante, è caratterizzato come il polo "Cavaglia-Alice Castello", dal vincolo "Macchie e corridoi a matrice mista-Zona b1" e presenta al suo interno una piccola porzione di elementi di appoggio ad alta valenza ambientale (filari), vedi linea arancione. Inoltre all'interno del polo si osserva la presenza consistente di bacini lacustri.

Per quanto riguarda le aree identificate come "Macchie e corridoi a matrice mista- Zona b1", e disciplinate dall'articolo 12 delle NTA, si rimanda a quanto argomentato in merito per il polo estrattivo "Cavaglia-Alice Castello".

Per quanto concerne poi la presenza di elementi di appoggio ad alta valenza ambientale- filari, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 12 delle NTA, **risulta importante incentivare azioni di promozione e di incentivazione dell'impianto di filari. Si ritiene, quindi, che lo sviluppo previsto dell'attività estrattiva anche in questa zona sia in netto contrasto con le norme di attuazione del P.T.C.P.**

Inoltre, all'interno del polo estrattivo "Tronzano Vercellese" si può notare **la presenza di bacini lacustri**, a loro volta disciplinati dall'articolo 12 delle NTA del P.T.C.P., che prevede per tali aree l'adozione di opportune azioni di tutela e recupero.

Si osserva, dunque, come il previsto sviluppo su queste aree di **attività estrattive sicuramente non rappresenti la modalità opportuna per tutelare e recuperare tali elementi ad alta valenza ambientale.**

La presenza inoltre di superfici classificate come "Sistema agricolo industrializzato" ci fa considerare qui di seguito l'art.16 delle NTA:

"Art. 16 - Zona 5: Sistema agricolo industrializzato – Ecosistemi a bassa eterogeneità

1. Operano i seguenti indirizzi:

- a) di destinazione del suolo ad usi prevalentemente agricoli;*
- b) di diversificazione delle aree agricole attraverso l'impianto di filari e siepi alberate;*
- c) di promozione di azioni per la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura come previsto dal Regolamento Comunitario 2078/92;*
- d) promuovere il sostegno ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (Misure Agroambientali), e contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale previste dal regolamento Comunitario 1257/99 relativo a "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA)"; ...*

2. Valgono altresì le seguenti direttive:

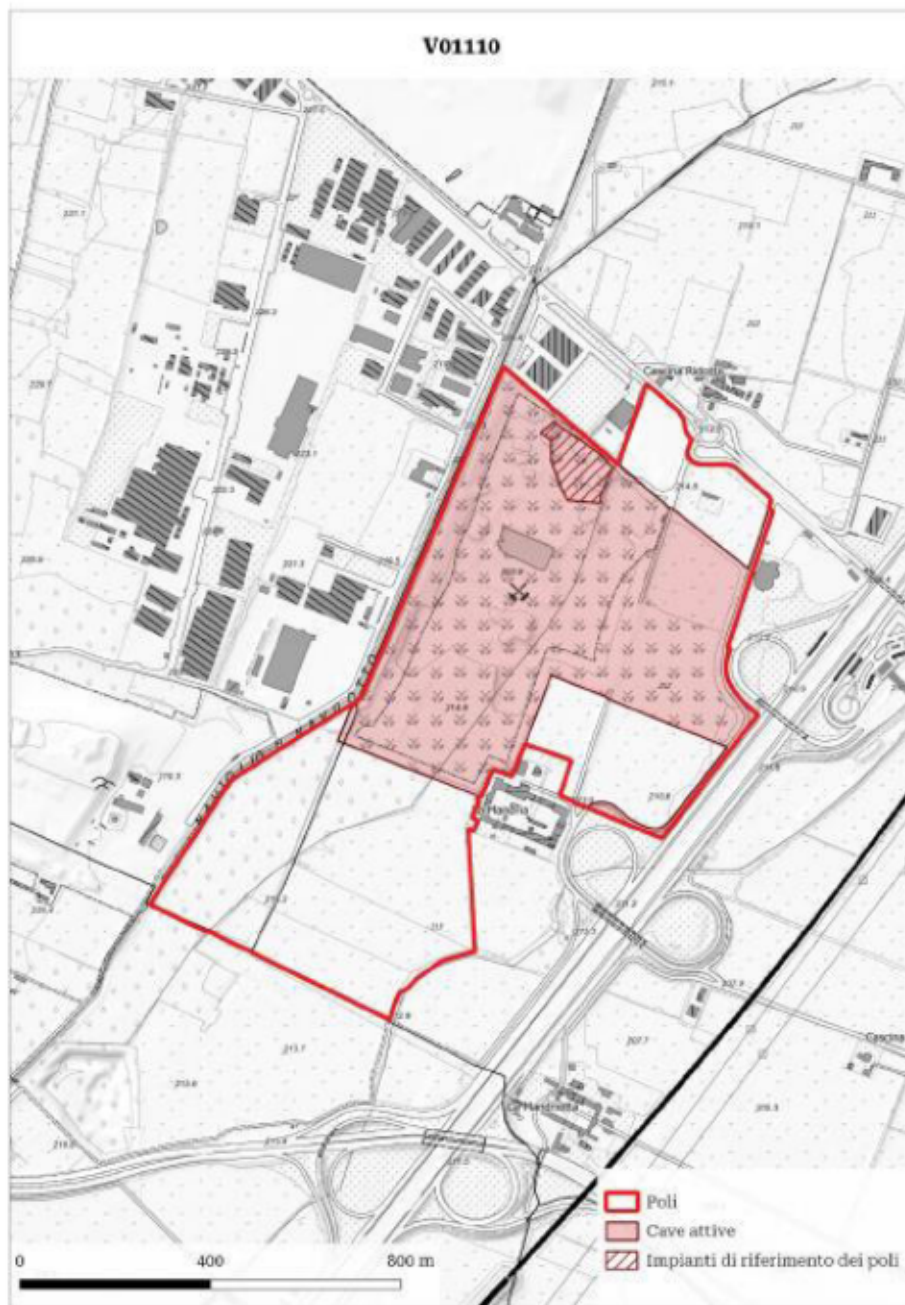
b) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, qualificano le aree di cui al presente articolo come destinate all'agricoltura, salvo che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione per assenza di possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino rilevante interesse collettivo, per interventi di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati esistenti. Anche in questo caso dovrà risultare disincentivato l'utilizzo delle aree classificate di 1° classe (suoli ad eccellente capacità produttiva) in assenza di studi agronomici che giustifichino una rettifica delle indicazioni contenute negli elaborati del P.T.R. vigente;

c) I Comuni in sede di pianificazione urbanistica generale devono: 1) valutare l'opportunità di inserire fasce di rispetto in cui inibire la coltivazione del riso "in sommersione", tenuto conto del Regolamento Provinciale per la coltivazione del riso; 2) sostenere la azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura; 4) promuovere il sostegno ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (Misure Agroambientali), e contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale previste dal regolamento Comunitario 1257/99 relativo a "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA)"; d) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, destinano la restante parte del territorio ricadente nella Zona dell'agricoltura a paesaggio uniforme a funzioni agricole, e ne promuovono la riqualificazione attraverso interventi per la diversificazione del paesaggio agrario basati sulla diffusione di siepi, filari ed altri elementi di diversificazione. Definiscono altresì criteri e modalità operative utili al recupero dei manufatti edilizi tradizionali esistenti, incentivando le funzioni turistico ricettive compatibili con gli edifici esistenti e le vocazioni territoriali riconosciute dal P.T.C.P. alla presente Zona."

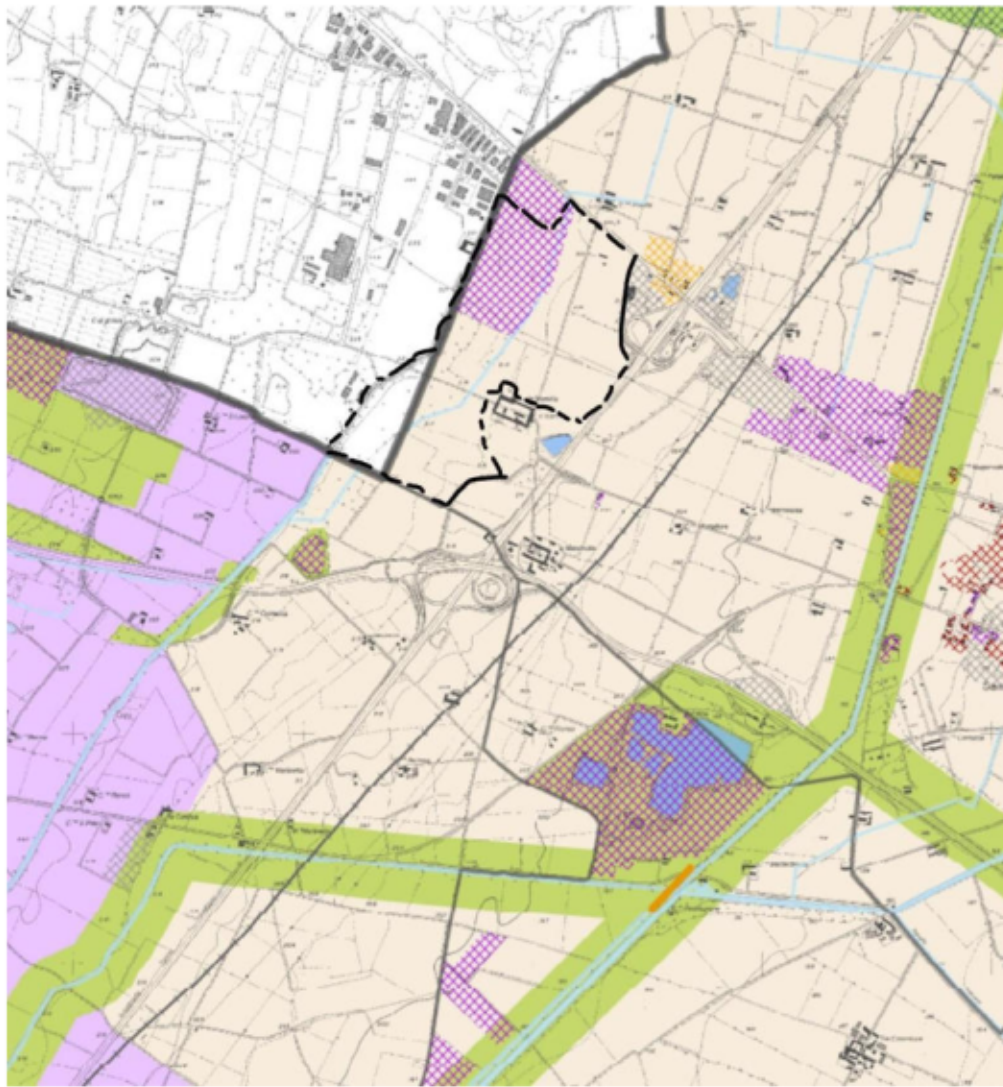
Da quanto sopra si può constatare come, in sede di pianificazione generale, le aree classificate come "Sistema agricolo industrializzato" debbano essere prevalentemente destinate ad un uso agricolo; usi diversi sono consentiti solo in caso di assenza di possibilità di localizzazione alternativa e esclusivamente per interventi di rilevante interesse collettivo o per interventi di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati esistenti.

Si osserva quindi come la previsione di sviluppo di attività estrattive all'interno di queste aree non sia assolutamente appropriata e coerente con tali disposizioni.

Polo "Santhià"



Viene sotto riportato l'estratto della tavola P2A_1 "Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi" del P.T.C.P. della Provincia di Vercelli con focus sul polo estrattivo chiamato "Santhià" in Comune Santhià (racchiuso dalla linea spezzata nera).



Sistema agricolo industrializzato - art.16

Ecosistemi a bassa eterogeneità - Zona 5

Figura 5 - Estratto tavola "Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi", focus sul polo estrattivo "Santhià", fonte P.T.C.P. della Provincia di Vercelli, 2011

Come si vede, l'area è caratterizzata dalla presenza del seguente vincolo: "Sistema agricolo industrializzato", articolo 16 delle NTA del P.T.C.P. Nel merito, si rimanda a quanto argomentato per il polo "Tronzano Vercellese".

Passando quindi all'analisi dei vincoli di natura storico - culturale, nell'immagine sottostante viene riportato l'estratto della tavola P2B_1 "Tutela e valorizzazione dei beni storico- culturali ed ambientali" del P.T.C.P. della Provincia di Vercelli, sull'area della "Valledora", con evidenza dei tre poli estrattivi oggetto di sviluppo nel PRAE.

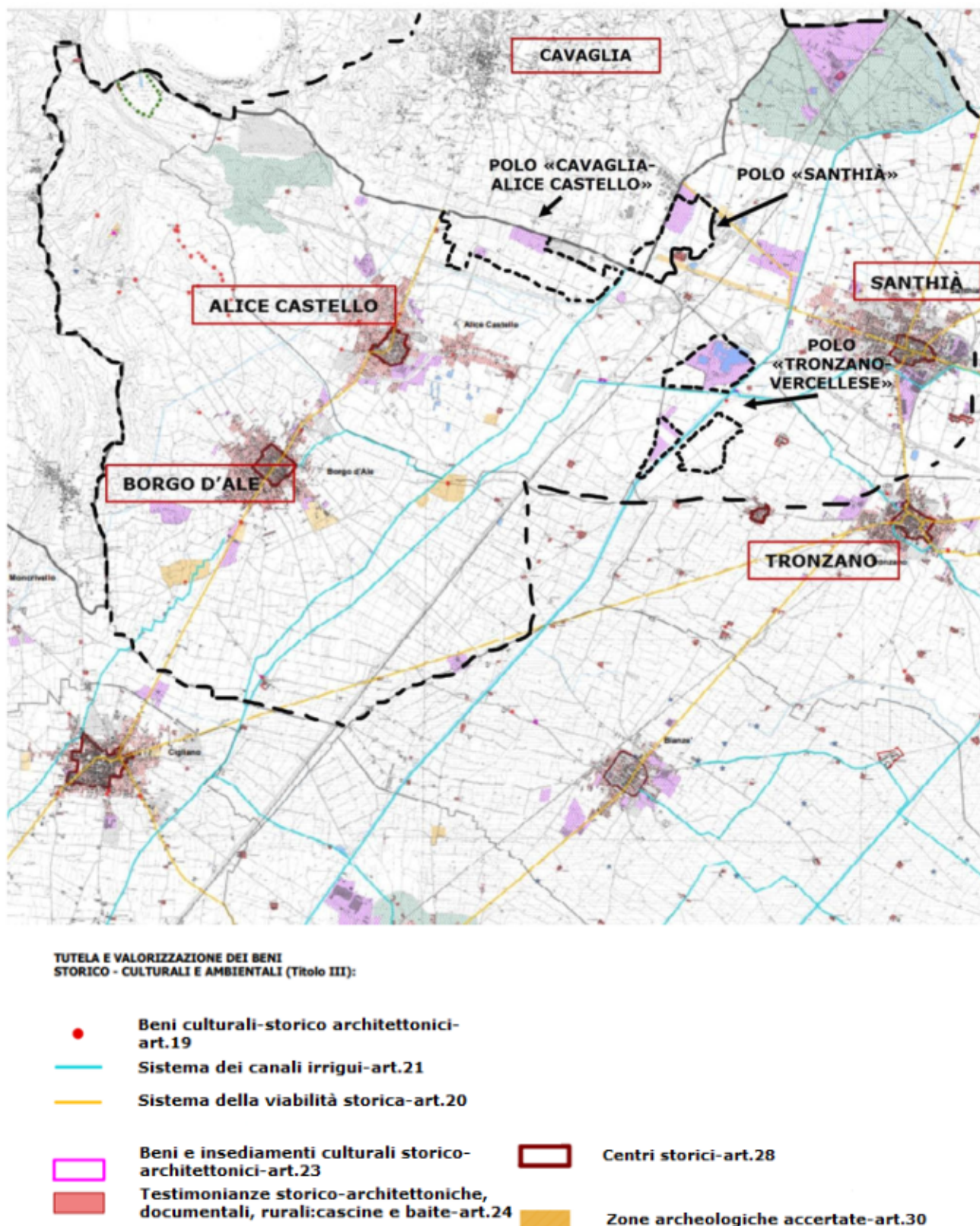


Figura 6 - Estratto tavola P2B_1 "Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali" con in evidenza i poli estrattivi previsti per la Valledora, fonte P.T.C.P. della Provincia di Vercelli, 2011

Si può notare come all'interno dei poli "Cavaglia-Alice Castello" e "Santhià" si rilevi il vincolo "Sistema della viabilità storica". A questo proposito saranno di seguito riportate le figure di dettaglio per questi due poli estrattivi e la relativa norma tecnica di attuazione.

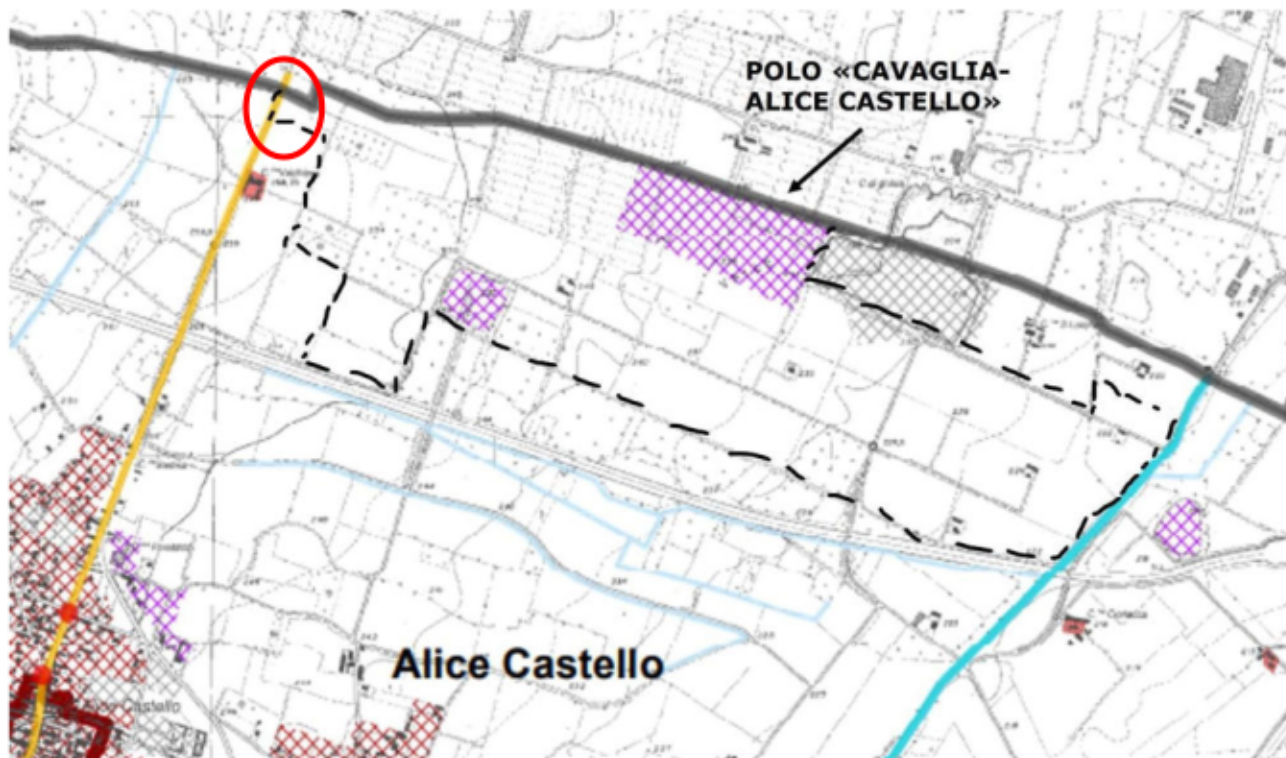


Figura 7 - Estratto tavola "Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali" con focus sul polo estrattivo "Cavaglia-Alice Castello", fonte P.T.C.P. della Provincia di Vercelli, 2011

Il primo polo che si analizza è quello di "Cavaglia-Alice Castello", Comune di Alice Castello, Provincia di Vercelli. Nella figura sopra si rileva l'area del polo in oggetto evidenziata con una linea spezzata nera, mentre la porzione interessata dal vincolo "Sistema della viabilità storica" è presente all'interno del cerchio rosso. A tal riguardo viene di seguito riportato l'articolo 20 delle NTA del P.T.C.P.

"Art. 20 - Sistema della viabilità storica"

1. Costituiscono il Sistema della viabilità storica e della tradizione locale le seguenti strade: - la strada della Valsesia fino a Varallo - la strada Gattinara - Cossato/Masserano - la strada Gattinara - Rovasenda - Buronzo - la strada Buronzo - Formigliana - Casanova Elvo - Santhià - la strada Vercelli - Casale M.to - la strada Vercelli - Gattinara - la strada Vercelli - Novara - la strada Vercelli - Trino - la strada Vercelli-Santhià-Cavaglia - la strada Cigliano-Tronzano-S.Germano - la strada Cigliano - Borgo d'Ale - Alice Castello - Cavaglia - la strada Saluggia - Tronzano V.se - la strada Saluggia - Crescentino - la strada Saluggia - Lamporo - Ronsecco - la strada Tronzano - Crova - Salasco - Selve - la strada Tronzano V.se - Santhià - la strada Livorno F. - Crescentino - la strada Crescentino - Trino - Casale M.to.

2. Operano i seguenti indirizzi:

a) mantenimento del disegno complessivo del sistema della viabilità storica e della tradizione locale;

b) conservazione delle caratteristiche storiche specifiche di ogni strada con particolare riferimento ai tracciati;

c) mantenimento della vegetazione esistente ai lati della strada.

3. Valgono le seguenti direttive:

a) il tracciato storico è mantenuto; lo stesso non è cancellato neppure in caso di dismissione;

b) la pavimentazione originaria o quella formata da materiali costruttivi tradizionali ancora esistente nei tratti di attraversamento dei centri storici e degli insediamenti urbanistici storico architettonici, è mantenuta o ripristinata con materiali analoghi.

4. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) I Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., riportano nelle Tavole di Piano, almeno alla scala 1:10.000, le strade appartenenti al sistema della viabilità storica e della tradizione locale.
 b) I Comuni, attraverso al P.R.G., e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono integrare il sistema della viabilità storica, aggiungendo strade di antica formazione aventi anche caratteristiche e funzioni diverse da quelle citate al comma 1; possono altresì, nelle sedi predette, formulare ulteriori disposizioni per la tutela e la valorizzazione del sistema della viabilità storica.”

Alla luce di quanto sopra è evidente che **la pianificazione di sviluppo di un polo estrattivo in un sito interessato dal vincolo “Sistema della viabilità storica” va in contrasto con le NTA del P.T.C.P., in quanto l’articolo 20 della normativa citata esplicita che il disegno complessivo del sistema della viabilità storica deve essere mantenuto ed ogni sua caratteristica va conservata.**

Detto questo, la previsione di aree di sviluppo del polo estrattivo direttamente a ridosso di tale viabilità storica si ritiene assolutamente incoerente con l’obiettivo di tutela e mantenimento del disegno complessivo dei tracciati, che ne subirebbero un danno irreversibile.

Tale vincolo interessa anche il polo estrattivo “Santhià”, in Comune di Santhià, come riportato nella figura sottostante. La porzione di tracciato storico che ricade nel sito identificato dal P.R.A.E. della Regione Piemonte come futuro polo estrattivo è evidenziata dal cerchio rosso.

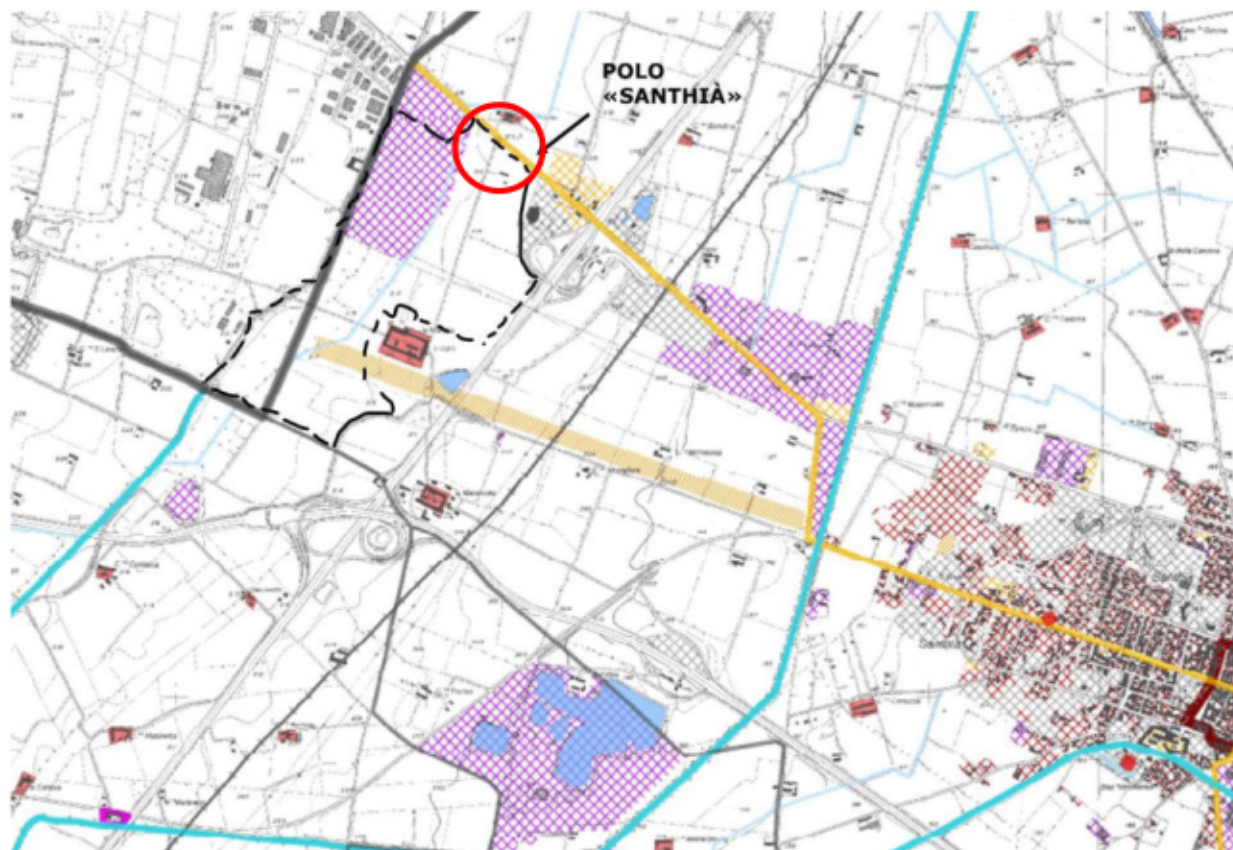


Figura 8 – Estratto tavola “Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali” con focus sul polo estrattivo “Santhià”, fonte P.T.C.P. della Provincia di Vercelli, 2011.

4.2 MANCATA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI

Nel P.R.A.E. della Regione Piemonte manca la valutazione degli impatti cumulativi, ovvero una valutazione degli effetti potenziali e sinergici tra interventi, opere e infrastrutture localizzate sul territorio.

Valutazione che si ritiene doverosa alla luce dei numerosi siti di estrazione localizzati nelle vicinanze. Si veda in proposito l'immagine sottostante, riportante la distribuzione delle cave attive a fine 2018 in Piemonte. In giallo, verde e blu sono riportate rispettivamente le cave del primo, secondo e terzo comparto. All'interno del cerchio nero viene evidenziata l'area oggetto di studio.

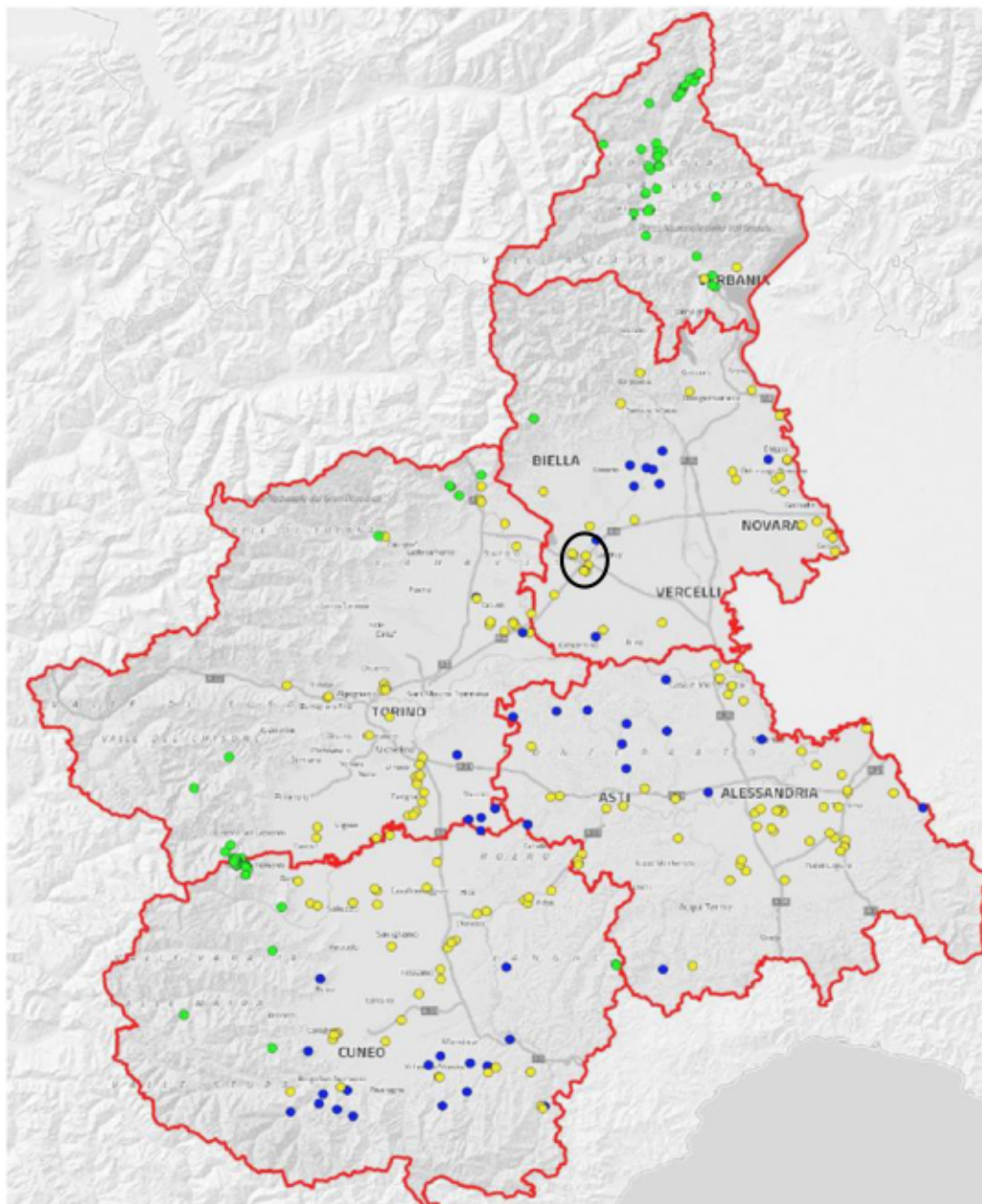


Figura 9 - Distribuzione cave attive a fine 2018 in Piemonte, in giallo sono riportate le cave (punti) del primo comparto, in verde e blu rispettivamente quelle del secondo e terzo comparto, fonte P.R.A.E., 2022

Facendo focus sull'area della Valledora (vedi immagine seguente), oltre all'esistenza di cave attive (evidenziate da stelle rosse) si osserva la presenza del Polo Tecnologico per lo smaltimento degli RSU della Provincia di Biella, discariche controllate di tipo industriale e di rifiuti solidi urbani.

Questi elementi rappresentano a maggior ragione un valido presupposto che indica la necessità di una particolare riflessione sul contesto e la costruzione di indicazioni specifiche di pianificazione in grado di considerare il territorio della Valledora nel suo insieme.



- DISCARICA
- AREA IMPIANTO BIOCUBI
- IMPIANTO CSS E PLASTICHE
- IMPIANTO FORSU
- TERMOVALORIZZATORE IN PROGETTO
- CAVE ATTIVE

Figura 10 -. Cave attive, discarica e impianti presenti nella Valledora, elaborazione T.E.R.R.A. S.r.l.

In termini normativi, si evidenzia come la stessa disciplina normativa in materia di VAS (D.Lgs. 152/2006 e smi,) preveda in maniera esplicita la valutazione degli impatti cumulativi quale strumento di definizione delle proposte di piani o programmi.

Infatti, l'Allegato VI alla Parte Seconda (lettera f) del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che tra i contenuti del Rapporto Ambientale debbano essere fornite informazioni su:

-possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i

suddetti fattori. **Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.**

La valutazione degli effetti di un piano in sede di VAS deve quindi obbligatoriamente "anche includere un'analisi degli effetti cumulativi sull'ambiente che tale piano può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri piani e/o progetti" poiché una tale analisi "è necessaria per garantire che la valutazione comprenda l'esame di tutti gli effetti notevoli sull'ambiente".

Si riporta di seguito una delle definizioni più esaustive di "impatti cumulativi" (Gilpin, 1995):

"Effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate in tutta un'area o regione, anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi".

In termini maggiormente operativi, l'impatto cumulativo è da intendersi come l'insieme degli impatti causati non solo dall'attività esistente e da quello in programma, ma anche dagli impatti determinati dalle altre opere, infrastrutture e impianti, esistenti e di progetto, che influenzano o possono influenzare l'ambito in cui è previsto il piano.

La valutazione degli impatti cumulativi comporta inoltre una dilatazione dell'ambito temporale dell'analisi, come emerge dalla prima definizione di impatti cumulativi proposta quasi trent'anni fa dal Council on Environmental Quality, (CEQ, 1978): "Impatti sull'ambiente causati dall'effetto incrementale dell'azione proposta quando si aggiunge ad altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili in futuro, indipendentemente da quale Ente, pubblico o privato, sia responsabile di tali azioni."

In questa definizione emerge la necessità di considerare tutta la storia di un sito, ovvero gli impatti ereditati dal passato e quelli ragionevolmente prevedibili in futuro: quelli, probabili, di opere già formalmente autorizzate ma non ancora realizzate, e quelli, possibili, di progetti in attesa di autorizzazione e/o di giudizio di compatibilità (si veda schema sottostante).



Figura 11 - Impatti cumulativi: estensione temporale dell'analisi (attività ragionevolmente prevedibili in futuro)

Nonostante il grado di difficoltà nell'analisi di attività future aumenti con il grado di incertezza della realizzazione dei progetti, la verifica non può comunque prescindere da un'analisi, se pur qualitativa, del piano in questione.

5 MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLA VOLUMETRIA ESTRATTIVA PREVISTA DAL P.R.A.E. SULL'AREA DELLA "VALLEDORA"

Il D.P.A.E. (Documento di Programmazione delle Attività Estrattive), ossia l'unico strumento di pianificazione vigente in materia di attività estrattive sul territorio regionale, è redatto dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 30 LR. 44/2000.

Il D.P.A.E. ha la finalità di dettare linee guida vincolanti per la redazione dei Piani delle Attività Estrattive Provinciali (PAEP) o sovraprovinciale i quali devono garantire un razionale equilibrio tra domanda e offerta in un quadro di compatibilità e sostenibilità ambientale in funzione delle potenzialità estrattive individuate negli ambiti. A tale scopo le linee di programmazione disciplinano i rapporti tra il settore delle attività estrattive e il complesso della pianificazione del territorio.

Tale documento è costituito dai seguenti elaborati:

- a) RELAZIONE (suddivisa in tre stralci);
- b) ANNESSI;
- c) NORME DI INDIRIZZO (suddivise in tre stralci);
- d) TAVOLE.

Nonostante nel biennio 2000–2002 la Regione abbia approvato i tre stralci del D.P.A.E. a cui avrebbero dovuto seguire i Piani Provinciali (P.A.E.P.), la pianificazione provinciale non è ancora stata attuata. Infatti solo per la Provincia di Novara, dal 2011, è vigente un P.A.E.P. approvato e operante. Per le Province di Vercelli e Biella, province al cui interno ricade l'area estrattiva della Valledora, non è stato ancora adottato alcun documento di programmazione.

Così viene redatto nel novembre del 2012 il Rapporto Preliminare per la pianificazione dell'attività estrattiva dell'area della Valledora. Questo propone di avviare gli studi propedeutici per la redazione di un Piano Stralcio del P.A.E.P. per l'area della Valledora che interessa appunto il territorio delle Province di Biella e Vercelli.

In merito alla tematica del fabbisogno di inerti per la Regione Piemonte nello stralcio n.1 della Relazione del D.P.A.E. è presente la seguente dichiarazione: *"Uno degli obiettivi fondamentali della pianificazione dell'attività estrattiva per gli inerti è quello di fare in modo che la produzione mineraria corrisponda il meglio possibile all'effettivo fabbisogno di materiali estratti. Solo in queste condizioni si può infatti conciliare l'esigenza di disporre dei quantitativi di risorsa mineraria necessari per la società con quella dell'uso razionale della risorsa stessa nel contesto territoriale. Discende da questo l'importanza di una stima corretta dei fabbisogni."*

Stime sbagliate, od errori di valutazione, potrebbero dunque causare una grave compromissione del territorio.

Dal Rapporto Preliminare per la pianificazione dell'attività estrattiva dell'area della Valledora, si nota come la media delle produzioni delle cave nell'area rilevata dalle statistiche minerarie presenti nella Banca dati regionale delle attività estrattive sia stata la seguente:

- 1996 – 1999: 314.000 m³
- 2000 – 2003: 803.000 m³

-2004 – 2007: 1.391.000 m³

-2008 – 2011: 806.000 m³

Andando a sommare le volumetrie estratte nell'ambito della Valledora dal 1996 al 2011, quindi in un arco temporale pari a 11 anni, si ottiene come risultato 3.314.000 m³ di materiale inerte estratto.

Andando ora a considerare le previsioni future del P.R.A.E. sull'area della Valledora, emerge come la previsione di estrazione di inerti, per il suo decennio di vigenza (2023-2033), risulti inspiegabilmente superiore alla massima stima estrattiva che ha conosciuto ad oggi quel territorio, trattandosi di una volumetria pari a 10.664.400 m³ (ottenuti dalla somma delle volumetrie previste per il decennio di vigenza sui 3 poli insistenti sull'area) contro i circa 3.000.000 m³ del DPAE.

Nella Relazione ambientale del P.R.A.E. viene evidenziata la qualità eccelsa dei materiali inerti che caratterizzano l'area della Valledora. Vengono riportate qui di seguito le dichiarazioni presenti a tal riguardo. "Le prove Los Angeles mostrano infatti risultati eccellenti con valori indicativi di 20-22%, dunque superiori ai valori dei materiali alluvionali estratti solitamente nella pianura piemontese...l'area di Valledora rappresenta, dal punto di vista estrattivo, un giacimento di sabbie e ghiaie di alto pregio ed importanza a scala regionale, in grado anche di compensare la carenze di materiali ghiaiosi in altre province."

Da quanto sopra, potrebbe quindi trasparire, un interesse di tipo economico rilevante che però non può essere l'unica motivazione di un così considerevole aumento del volume estraibile in un'area contraddistinta da forti fragilità e criticità ambientali come quella della "Valledora".

Si considera che la decisione del P.R.A.E. della Regione Piemonte avrebbe come conseguenza quella di minare il già fragile equilibrio dell'area della Valledora, facendo così venire meno la possibilità di predisporre ed attuare adeguate azioni di tutela e valorizzazione del territorio, nell'ambito di una pianificazione complessiva dell'area. Infatti, nello stesso "Rapporto preliminare per la pianificazione dell'attività estrattiva" per l'area della Valledora redatto dalla Regione Piemonte nel 2012, si riconosce come la gestione delle cave sul territorio in questione sia "poco coordinata e priva di una programmazione unitaria e, per questo, potenzialmente impattante, oltre che sul contesto circoscritto all'ambito delle cave, anche sul più ampio sistema territoriale di riferimento, caratterizzato da un più complesso quadro di componenti territoriali anche di pregio ed emergenze ambientali naturalistiche".

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00025525 del 21/02/2023

6 MANCATA CONCRETEZZA NELLA SPECIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL MATERIALE INERTE ESTRATTO

Nella Relazione ambientale del P.R.A.E. della Regione Piemonte è riportata la seguente affermazione: *"La produzione garantisce per gran parte il mercato relativo ad interventi nel settore delle Opere Pubbliche, segnatamente in lavori di ripristino e manutenzione della rete viaria. Per tale ragione, l'area di Valledora rappresenta, dal punto di vista estrattivo, un giacimento di sabbie e ghiaie di alto pregio ed importanza a scala regionale, in grado anche di compensare le carenze di materiali ghiaiosi in altre province."*

Tale dichiarazione in merito alla destinazione del materiale inerte estratto appare del tutto generica e poco approfondita.

Ciò apre purtroppo alla possibilità che gli inerti, definiti all'interno del Rapporto Ambientale del P.R.A.E. della Regione Piemonte come bene primario non rinnovabile ed esclusivamente per usi "nobili", non possano essere tutelati in maniera adeguata

Come visto al capitolo 2 del presente elaborato, dati gli aspetti di sensibilità e criticità propri dell'area della Valledora e data la natura "non rinnovabile" del materiale estratto, una maggiore specificazione, concreta e dettagliata, circa la destinazione del materiale inerte che si ha intenzione di estrarre in questa zona durante il decennio di vigenza del P.R.A.E., si ritiene doverosa.

Inoltre, una carenza nella specificazione della destinazione del materiale di cava lascia una certa perplessità circa le modalità di valutazione degli impatti che le attività estrattive potenzialmente hanno in termini di traffico indotto e di idoneità degli assi viari coinvolti.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00025525 del 21/02/2023

ALLEGATO:

CURRICULUM VITAE





CITTÀ DI AVIGLIANA

Città Metropolitana di Torino
Area Lavori Pubblici tecnico manutentiva e ambiente

Prot.n. 0005114/2023

Regione Piemonte
Settore Polizia Mineraria
Cave miniere

attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Settore Valutazioni ambientali e
Procedure integrate

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: **PRAE - osservazioni.**

A seguito della verifica della documentazione ricevuta in data 22/12/2022, delle norme tecniche di attuazione del PRAE e del rapporto ambientale, reperibili ai seguenti link:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-12/nta_prae_2022_12122022_0.pdf

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-12/rapporto_ambientale_12122022.pdf

si trasmettono le seguenti osservazioni:

- relativamente all'art. 5: Efficacia del PRAE in relazione alle previsioni urbanistiche e relative modalità di attuazione.

Al comma 6 si legge:

"Per le cave in superficie riportate nelle due carte sopracitate, l'attuazione della destinazione d'uso a cava, pur già efficace all'atto dell'adozione del PRAE, assume attuazione concreta dopo il rilascio della relativa autorizzazione ai sensi della legge 23/2016 e la presentazione della denuncia di esercizio per l'avvio del cantiere estrattivo; fino ad allora sono comunque possibili le destinazioni d'uso previgenti come riportate nello strumento urbanistico (es. agricola, a verde, ecc)"

Si richiede di specificare se, ritenendosi ammissibili le destinazioni agricole previgenti, si intenda ammissibile sia l'utilizzo del suolo ai fini produttivi agricoli (coltivazione), sia l'utilizzo con realizzazioni di infrastrutture agricole (Costruzione di fabbricati di servizio, stalle, residenze agricole etc);



CITTÀ DI AVIGLIANA

Città Metropolitana di Torino

Area Lavori Pubblici tecnico manutentiva e ambiente

- in riferimento all'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del PRAE (Vigenza del PRAE - Programmazione dei volumi estraibili) e alle relative schede dei poli estrattivi e delle cave fuori polo, si ritiene che i volumi complessivi estraibili nel decennio di vigenza del PRAE, pari ad oltre il triplo rispetto a quelli estratti nell'ultimo decennio, risultino eccessivi, considerando l'importanza sempre maggiore del tema del riciclo e del riutilizzo dei materiali, al fine di diminuire gli impatti ambientali sul territorio e ridurre le emissioni inquinanti (tra cui le polveri prodotte dalle attività di cava) e climalteranti;

- relativamente all'art. 20 del Rapporto Ambientale (AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICO) si riporta un'osservazione in merito al seguente estratto:

"Il Ppr riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, individuati nella Tavola P4 limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine."

Si ritiene doveroso prendere in considerazione non solo dei terreni di I e II classe e di quelli relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine, ma anche dei terreni legati a produzioni agronomiche valorizzate con la presenza di un presidio Slowfood, in prossimità dei quali si ritiene dannoso l'avvio di un'attività di tipo estrattivo.

Cordiali saluti

Avigliana, 20 febbraio 2023

L'Assessore
alle Politiche Ambientali
Stefano Ditella



Il Sindaco
Andrea Archinà



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Provincia di Cuneo

Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5 12031 Bagnolo Piemonte (CN) C.F. - P.I. 00486530041
Tel. 0175/391121 PEC comune.bagnolo.cn@legalmail.it SITO WEB www.comune.bagnolo.cn.it

Prot. 2376/2023
Bagnolo Piemonte, 08/02/2023

Spett. Regione Piemonte
Direzione competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia Mineraria, cave e miniere
Pec: attivitaestrazive@cert.regione.piemonte.it

Spett. Regione Piemonte
Settore Valutazioni ambientali e Procedure
Integrate
Pec: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

**OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE)
Seconda conferenza di copianificazione e valutazione - Osservazioni**

Con la presente a nome dell'Amministrazione Comunale, vista l'adozione del PRAE con DGR 81-6285 in data 169 dicembre 2022 e gli elaborati allegati, con la presente esaminato il contenuto del piano si osserva quanto segue:

- ∞ La normativa tecnica di Piano tratta all'art. 5 l'efficacia del PRAE in relazione alle previsioni urbanistiche e relative modalità di attuazione, confermando il valore sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale e stabilendone l'efficacia all'atto dell'adozione del PRAE. Tale normativa prevede altresì che a seguito del parere conclusivo della seconda conferenza di copianificazione si assume che siano state compiute tutte le verifiche necessarie circa la coerenza delle previsioni del piano con quelle dello strumento urbanistico vigente in relazione alle aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico infrastrutturale. Al medesimo articolo definisce la gestione transitoria della destinazione urbanistica nel periodo intercorrente tra l'adozione del PRAE e il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della legge 23/2016 riportando la dicitura *"fino ad allora sono comunque possibili le destinazioni d'uso previgenti come riportate nello strumento urbanistico (es. agricola, a verde, ecc);"* Alla lettura di tale enunciazione si coglie la possibilità del prosieguo dell'attività in essere sulle aree contenute nei poli estrattivi, ma risulta inapplicabile il rilascio di autorizzazioni sugli immobili esistenti e la realizzazione di iniziative di pubblico interesse.
Si richiede di rivedere il contenuto dell'art. 5 al fine di consentire il rilascio delle autorizzazioni sugli immobili esistenti e la realizzazione di iniziative di pubblico interesse.
- ∞ Si richiede di rivedere la perimetrazione dei poli estrattivi, stralciando le seguenti particelle catastali:
 - Codice Polo C02046: Foglio 5 particelle n. 121, 122, 123, 133, 134, 136, 138, 147, 148;
Foglio 6 particelle n. 96, 106, 107, 108, 116, 117, 118, 128, 132, 133, 165, 168, 169, 170, 206, 207, 211, 229, 230, 246, 247;
Foglio 43 particelle n. 183, 184, 185, 298, 299, 300,
Foglio 44 particelle n. 14, 15, C;

Foglio 46 particelle n. 24, 42, 43, 44, 46, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 308, 309, 312,

- Codice Polo C02047: Foglio 2 particelle n. 151, 153, 231, 232, 234, 235;
Foglio 53 particelle n. 104, 141, 142;

∞ Dall'esame delle schede dei poli estrattivi risultano mancanti le seguenti attività presenti sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte:

Polo C02046:

- Casette 3/4/5/6/7/8
- Casette 9/mezzo
- Casette 11/12
- Casette 17 / 17A / 17/B
- Casette 25/26/27
- Bricco Volti 3/4/5/6/6A
- Bricco Volti 21/22/23/24/25/26
- Pravallino 3/4
- Pravallino 5/6/6/7/8/9/10/11
- Balma Oro 2/3
- Conformo Alto 1/2
- Crivella Inferiore 4/5
- Giassetto 3/4/5/6/7/8/9/10

Polo C02047:

- Avei 1/2/1A/1B
- Avei 3/4/5/6/7
- Avei 13/14
- Bialot Ciafalco 1/1A/2/3 e Ciafalco 1/2
- Ciafalco 3/4/5
- Ciafalco 14/15/16
- Ciafalco 17/18/19/20/21/2FC
- Cuvertà 10/11/12/13
- Pret Basso 2/3/4/5/6
- Pret Basso 7/8/9/10/11/12
- Pret Basso 13/14/15/16/17
- Pret Basso 18/19/20
- Tube Medie 6/4/5
- Tube medie 1A/1B/1/2
- Tube superiori 4/5/6/7/8/9/10

∞ Dall'esame delle schede dei poli estrattivi si necessita altresì di rivedere la volumetria delle attività di seguito elencate, che risulta insufficiente al soddisfacimento delle esigenze estrattive previste per la durata della validità del piano, suggerendo altresì una possibile valutazione della volumetria da inserirvi:

Polo C02046:

- G0187C: 150.000 mc
- G0503C: 150.000 mc
- G0125C: 150.000 mc
- G0128C: 150.000 mc
- G0479C: 150.000 mc
- G0123C: 150.000 mc
- G0105C: 150.000 mc
- G0098C-G0100C: 150.000 mc
- G0132C: 150.000 mc
- G0129C: 150.000 mc

- G0418C: 150.000 mc
- G0182C: 150.000 mc
- G0181C: 150.000 mc

Polo C02047:

- G0151C: 150.000 mc

Restando a disposizione per i chiarimenti del caso.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile del Servizio CU
(ing. Alex Davico)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U D.P.R. 28/12/2000 n.445 ed del D.Lgs 7/3/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa").



Provincia di Vercelli - Regione Piemonte
Comune di Balmuccia

Via Roma, 1 - 13020 Balmuccia (VC) - Tel/Fax 0163/735945
Email: balmuccia@ruparpiemonte.it - balmuccia@cert.ruparpiemonte.it
Sito web: www.comune.balmuccia.vc.it
C.F. 82000110021 - P. IVA 00480960020

Prot. 460

Balmuccia, 17.02.2023

Spett.^{le}

REGIONE PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

e, p.c. Spett.^{le}

REGIONE PIEMONTE

Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Spett.^{le}

PROVINCIA DI VERCELLI

Settore Ambiente e Territorio
Ufficio Cave

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).

Convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione e avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della L.R. 23/2016 e dell'articolo 13, comma 5 bis del D.Lgs. 152/2006.
Osservazioni.

Con riferimento alla nota di Codesto Spett.le Ufficio, prot. n. 00014454 del 22.12.2022, trasmessa tramite PEC in pari data, con la quale si comunicava l'avvenuta adozione del PRAE e si convocava la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione di Piano del PRAE e sul Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r.23/2016 e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006, si è provveduto ad esaminare gli elaborati del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE), che sono stati reperiti e consultati mediante l'apposita pagina del sito web della Regione Piemonte.

Come richiamato nella nota suddetta, in data 16 dicembre 2022, con la D.G.R. n. 81-6285, la Giunta Regionale del Piemonte ha infatti adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE); la D.G.R. in parola è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (n. 51 del 22 dicembre 2022), nonché sul sito web istituzionale dell'Ente medesimo.

Alla luce di quanto riscontrato dall'esame degli elaborati del PRAE relativamente al territorio del Comune di Balmuccia, con particolare attenzione per quanto riguarda le schede dei Bacini e dei

Poli estrattivi e la cartografia predisposta a corredo delle medesime, la scrivente Amministrazione Comunale intende presentare le seguenti osservazioni e contributi.

Relativamente al territorio comunale di Balmuccia, non risulta infatti individuata e/o riportata, sugli elaborati in parola, la presenza di poli o di aree estrattive in località “Giavine Rosse” del Comune medesimo, in sponda sinistra del fiume Sesia.

Per contro, si deve osservare che l’area in parola è stata interessata, per un considerevole arco di tempo, dalle attività minerarie connesse all’estrazione di pietrisco e blocchi da scogliera: la traccia di tali attività è infatti chiaramente riconoscibile dall’esame delle fotografie aeree consultabili mediante l’apposito “Geoportale” della Regione Piemonte (Cfr.: <https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/>), come pure mediante l’analogo “Geoportale” del Ministero dell’Ambiente (Cfr.: <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>), in entrambi i casi con un intervallo temporale visualizzabile che si estende sino a fine anni ’80 – inizio anni ’90 del XX secolo.

L’esame degli elaborati, per quanto di pertinenza dell’ATO Biella – Novara - Vercelli, relativi alla “Carta dei bacini”, così come delle “Schede dei Bacini”, ha peraltro fatto riscontrare che, relativamente al Comune di Balmuccia, l’area suddetta risulta ricompresa, sugli elaborati medesimi, nella perimetrazione del bacino estrattivo classificato dal PRAE come “Balmuccia”, censito in corrispondenza alla scheda avente codice 01047.

Al riguardo, si deve osservare che l’area in parola si estende sul versante idrografico sinistro dell’incisione valliva del fiume Sesia, risalendo dal piede del pendio sino alle fasce altimetriche superiori, caratterizzato dalla presenza, in affioramento, di rocce ultrafemiche estremamente compatte (peridotiti), che per effetto dell’azione degli agenti atmosferici hanno dato origine ad una ampia falda di detrito a grossa pezzatura.

La presenza di una significativa risorsa mineraria in quest’area, tale da consentire lo sviluppo pluridecennale della attività estrattive, è testimoniata e documentata dalla suddetta situazione pregressa, agevolmente verificabile mediante i succitati visualizzatori e riconosciuta nella stessa succitata scheda 01047 del PRAE, in cui si segnalano “*evidenti tracce di passate attività di scavo*”.

Ciò premesso, alla luce anche dell’articolazione del PRAE, nell’ambito delle presenti osservazioni si richiede, alla luce anche dei più recenti studi geologici condotti a supporto dello Strumento urbanistico del Comune di Balmuccia, l’ampliamento del bacino estrattivo “Balmuccia” e l’individuazione, all’interno del medesimo, di uno specifico polo estrattivo finalizzato a consentire l’estrazione di pietrisco e aggregati, il tutto secondo le proposte di perimetrazione riportate negli allegati estratti di fotografia aerea (Allegato 1), di cartografia BDTRE (Allegato 2) e di cartografia catastale (Allegato 3).

Tale individuazione trova attinenza, a giudizio della scrivente, nelle disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE, in base alle quali (Cfr.: art. 3 – Definizioni) per “*polo estrattivo*” si intende una “*porzione definita di territorio interno a un bacino, sulla quale siano state individuate adeguate risorse minerarie e sia prevedibile la prosecuzione e/o l’ampliamento delle attività esistenti o l’insediamento di nuove attività*”.

A tale proposito, si rimanda a quanto discusso ed illustrato in precedenza in merito al pregresso svolgimento di attività estrattive in corrispondenza dell’area in esame, verificabile mediante i succitati visualizzatori on line.

Per un più agevole riferimento in ambiente informatico GIS, si allegano altresì alla presente i files di tipo “shape”, appositamente georeferenziati, riportanti la perimetrazione e la delimitazione delle aree suddette.

Ringraziando anticipatamente, e restando a disposizione per ogni eventuale informazione e/o chiarimento, si coglie l’occasione di incontro per porgere distinti saluti.



Il Sindaco
Moreno Uffred



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

URBANISTICA – EDILIZIA – ATTIVITA' PRODUTTIVE

C.A.P. 28043 – Via Matteotti n. 34 – Partita I.V.A. 00190090035 - pec: municipio@pec.comune.bellinzago.no.it

Prot. N. 0003304
del 20/02/2023
Class. 6.9.

Spett.le
Regione Piemonte
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

Valutazioni ambientali e procedure Integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Provincia di Novara
Settore Ambiente
Servizio Attività Estrattive
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Oggetto: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE). Seconda conferenza di copianificazione e valutazione e avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r. 23/2016 e dell' articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 152/2006. – TRASMISSIONE OSSERVAZIONI

Con la presente si trasmettono le osservazioni del Comune di Bellinzago Novarese relative al Polo estrattivo N01062 Comparto I – Aggregati per costruzione e infrastrutture, assunte con deliberazione di Consiglio comunale n. 3/2023 del 16.02.2023.

In allegato

- Delibera Consiglio Comunale n.3 del 16.02.2023;
- Allegato A alla D.C.C. n.3/2023

Rimanendo a disposizione per eventuale richiesta degli SHAPE file, si porgono Cordiali Saluti

Il Responsabile dell'Area
Arch. Manuela Signorotti
F.to Digitalmente



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA

Verbale di adunanza del Consiglio comunale

(redatto ai sensi dell'art. 11 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale)

seduta	straordinaria
convocazione	prima
n. d'ordine	3/2023
data	16/02/2023
contenuto	deliberazione
oggetto	OSSERVAZIONI AL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PRAE) DELLA REGIONE PIEMONTE ADOTTATO CON DGR N.81-6285 DEL 16.12.2022

L'anno **Duemilaventitre**, il giorno **Sedici** del mese di **Febbraio**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, in Piazza G. Matteotti n. 34, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, sono oggi convocati in adunanza i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BOVIO Andrea	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Damiano	Consigliere	X	
CERFEDA Davide	Consigliere	X	
COTUGNO Michele	Consigliere	X	
DELCONTI Giovanni	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MAZZARON Federico	Consigliere	X	
MIGLIO Claudia	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere		X
SPADONI Dania	Consigliere	X	
	TOTALE	12	1

È altresì presente il Segretario del Comune di Bellinzago Novarese, dott. Francesco Lella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Fabio Sponghini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PRAE) DELLA REGIONE PIEMONTE ADOTTATO CON DGR N.81-6285 DEL 16.12.2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 7 agosto 2020 con DGR n.33-1855 è stato adottato il "Documento Programmatico di Piano" e il "Documento tecnico preliminare di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)", pubblicato sul BUR n.37 del 10.09.2020;
- questa Amministrazione, presa visione del "Documento Programmatico di Piano" e del "Documento tecnico preliminare di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS" del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)", pervenuto il 25.09.2020 prot. n.14514, allegato alla "Convocazione della prima conferenza di copianificazione e valutazione e avvio della consultazione dell'Autorità regionale competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase preliminare di definizione dei contenuti da includere nel Rapporto Ambientale (Scoping)", entro il termine ultimo per la trasmissione dei contributi e delle osservazioni, ha trasmesso con nota del 13.11.2020 prot. n. 17574, la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 12.11.2020;
- questa Amministrazione, visto il successivo sviluppo dell'iter di formazione del PRAE che ha visto nel 2020 la convocazione di un primo giro di Tavoli Tecnici a cui il Comune ha partecipato nella data di mercoledì 11.11.2020 e, analizzati gli shape file contenenti gli areali dei Bacini e dei Poli insistenti sul proprio territorio, relativi alla Seconda Release Cartografica, pervenuta il 14.06.2021 prot. n. 10412, ha ritenuto opportuno formulare osservazioni con DGC n.85 del 29.06.2021.

Atteso che:

- la Provincia di Novara ha disciplinato con propria deliberazione C.P. n. 5 del 05.02.2009 l'attività estrattiva mediante il Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.) in coerenza con il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.) della Regione Piemonte, in ottemperanza a quanto previsto dal P.T.R. Ovest Ticino e dal Piano Territoriale Provinciale;
- con D.G.R. n. 120-29781 del 21.07.2011 veniva approvato in via definitiva il P.A.E.P. che definisce i fabbisogni estrattivi per il decennio 2009-2018 individuando e definendo i poli estrattivi sul territorio provinciale, tra cui il polo insistente sul territorio di Bellinzago Novarese.

Richiamata la L.R. 23 del 17.11.2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" che ha introdotto innovazioni profonde nel settore delle attività estrattive di cava, introducendo novità sostanziali anche in merito alla pianificazione delle attività di coltivazione, prevedendo all'art. 5 l'approvazione del P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattive).

Considerato che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 81-6285 ha adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (B.U. n. 51 del 22.12.2022) e che con nota prot. 14454 del 22.12.2022 è stata disposta la convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione del P.R.A.E..

Preso atto che il Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato identifica il polo estrattivo codificato N01062 all'interno del bacino di riferimento "TICINO", la cui perimetrazione si disallinea, da quella definita dal P.A.E.P. della Provincia di Novara.

Ritenuto opportuno entrare nel merito della salvaguardia del territorio comunale contribuendo alla redazione del Piano delle Attività Estrattive della Regione Piemonte, presentando osservazioni.

Preso atto dell'elaborato di PRAE "schede poli estrattivi ATO Biella-Novara-Vercelli" per la parte relativa alle Attività estrattive presenti sul territorio del proprio Comune: Codice Polo N01062 – Comparto 1 – Aggregati per costruzioni e infrastrutture.

Ritenuto opportuno, in coerenza con la precedente deliberazione di Giunta Comunale DGC n.85 del 29.06.2021, di proporre la modifica del polo estrattivo identificato con il Codice N01062 previsto nel Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato, mediante lo stralcio nel Foglio catastale 51 dei seguenti mappali 161, 162, 163, 164, 165, 244, 245, 247, 252, 296, 306, 307, 308, 309, 310, 310, e l'aggiunta dei mappali 300 e parte del 298.

Considerato che le modifiche di polo sopra indicate, in riduzione al perimetro del polo estrattivo identificato con il Codice N01062 sono finalizzati al perseguimento di un preminente interesse pubblico teso alla tutela paesaggistica e ambientale derivante dalla presenza del Canale Regina Elena, dalla Rete Ecologica e in ultimo dal fatto che dette aree sono individuate, nell'Autorizzazione Estrattiva Provinciale Determinazione n.2412 del 29.11.2019, zone di compensazione esterna all'area di cava.

Dato atto di quanto emerso dal tavolo di confronto dell' 11.02.2021, coordinato dalla Provincia di Novara per il Polo di Bellinzago Novarese.

Atteso che gli operatori di settore nella riunione del 10.02.2023 tenutasi presso la sede Comunale, hanno confermato l'esito del tavolo tecnico del 11.02.2021, relativamente alla necessità di modifica del polo estrattivo identificato con il Codice N01062 previsto nel Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato.

Ritenuto inoltre consono uniformare il polo estrattivo identificato con il Codice N01062 al fine di razionalizzare l'utilizzo delle aree agricole ricadenti in ambito agrario tradizionale a buona produttività, evitando la creazione di lotti interclusi non più utilizzabili ai fini agricoli mediante:

lo stralcio

- **FOGLIO 51 Particelle:** 157 parte, 158 parte, 159 parte, 160 parte, 299 parte;
- **FOGLIO 61 Particelle:** 140 parte, 141 parte, 143 parte, 168 parte, 171 parte, 172 parte, 173 parte, 174 parte, 175, 176, 177, 178, 179, 189 parte, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 207, 208, 209, 212 parte;
- **FOGLIO 62 Particelle:** 84 parte, 85 parte;
- **FOGLIO 70 Particelle:** 35 parte, 36, 37, 48 parte, 49, 50, 52 parte, 53 parte, 54, 55, 56, 63, 64, 67 parte, 106 parte;
- **FOGLIO 71 Particelle:** 1, 2, 22, 29, 53, 60 parte, 61 parte, 63, 64;
- **FOGLIO 72 Particelle:** 1, 2, 3, 4, 5 6, 56;

l'aggiunta

- **FOGLIO 51 Particelle:** 8 parte, 153 parte, 154 parte, 155 parte, 173 parte, 177 parte, 181, 184 parte, 193 parte, 197 parte, 200, 201, 205, 206, 267 parte, 268, 270 parte, 273, 274 parte, 275, 276 parte, 294 parte;
- **FOGLIO 52 Particelle:** 118 parte, 119 parte, 231 parte, 238.

Ravvisata pertanto l'opportunità di presentare contributi e osservazioni al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Preso atto dell'esito della Commissione comunale per l'Ambiente.

Richiamati i lavori della 2^a Commissione Consiliare Permanente della Provincia di Novara convocata il giorno 26.01.2023 per un confronto con le Amministrazioni Comunali relativamente all'adozione del Piano Regionale Attività Estrattive.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica.

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Visti

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.152/2006
- lo Statuto dell'Ente.

Sentiti i seguenti interventi:

- il Sindaco introduce l'argomento ed invita il consigliere Andrea Bovio, in qualità di assessore competente, a descrivere la questione all'Assemblea;

- il consigliere Andrea Bovio, con l'ausilio di strumenti tecnologici visivi, descrive il contenuto delle osservazioni che l'amministrazione ritiene opportuno presentare, sentiti anche gli operatori di settore operanti sul territorio, attinenti in sostanza ad una riduzione del perimetro del "polo estrattivo", ritenuto eccessivamente ampio;
- il consigliere Delconti chiede quali operatori siano stati consultati;
- il Sindaco, dopo avere richiamato sinteticamente l'iter di formazione del PRAE e ricordato che già nelle fasi precedenti erano state presentate osservazioni sull'eccessiva ampiezza dei bacini, anche in rapporto ai fabbisogni stimati, riferisce che al tavolo tecnico convocato presso la Provincia nel 2021 erano presenti le società "Consorzio Cave s.r.l." e "Frattini Luigi s.r.l.", oltre agli altri soggetti amministrativi ed economici coinvolti;
- il consigliere Delconti chiede conferma del motivo per cui sia citato un incontro in data 11 febbraio u.s. di cui non risulta un verbale;
- il Sindaco conferma che gli atti formalmente rilevanti attengono al tavolo tecnico provinciale e che l'incontro citato aveva solo funzione ricognitiva in ordine alle aree interessate ma, se ritenuto inopportuno, il richiamo può essere espunto in quanto superfluo;
- il consigliere Delconti insiste che non sia accettabile il riferimento ad un incontro privo di verbalizzazione e, inoltre, chiede se vi sia stato un avviso pubblico destinato ai proprietari delle aree interessate dall'eventuale stralcio per un eventuale incontro, al fine di conoscerne gli interessi;
- il Sindaco fa presente che nessuna amministrazione incontra i proprietari dei terreni poiché scopo delle osservazioni presentate dal Comune, concordate altresì con la Provincia, è l'interesse alla tutela del territorio, dell'ambiente e degli spazi agricoli;
- il consigliere Andrea Bovio chiarisce che lo strumento regionale non incide sulla destinazione urbanistica dei terreni;
- il consigliere Delconti precisa di esserne consapevole ma che, in ogni caso, fosse necessario avvertire i proprietari affinché potessero presentare al comune le proprie osservazioni;
- il Sindaco ribadisce che l'interesse tutelato è quello pubblico e collettivo, non quello dei privati;
- il consigliere Mazzaron sostiene l'importanza della limitazione del consumo di suolo e ritiene che il lavoro svolto insieme alla Provincia sia valido, affermando tuttavia l'importanza della più ampia informazione e lamentando la complessità della documentazione ricevuta in rapporto al tempo necessario a prenderne contezza; lamenta, infine, la tardività dell'azione del comune, la mancanza di rispetto verso le opposizioni e invita, infine, a trasmettere tempestivamente la documentazione alla Provincia, affinché possa presentare l'osservazione;
- il Sindaco fa presente che l'intenzione era di presentare ampiamente l'argomento nella conferenza dei capigruppo e ricorda che vi è ampia collaborazione con la Provincia, con la quale è stato concordato l'intero iter, precisando inoltre che non vi è alcun ritardo;

Esauriti gli interventi, vengono formulate le dichiarazioni di voto dei gruppi consiliari:

- il consigliere Cotugno da lettura della dichiarazione di voto contrario rispetto alla proposta, per conto di tutti i gruppi di opposizione, ritenendosi che la proposta della Regione "possa risultare favorevole e costituire un'opportunità per il paese", allegata nella sua interezza al presente verbale (allegato "A"), quale parte integrante;
- il consigliere Cerfeda formula la dichiarazione di voto favorevole del gruppo di maggioranza sulla proposta, ritenendosi necessario intervenire contro il consumo del suolo;

Successivamente, all'esito della seguente votazione, in forma palese:

- consiglieri presenti e votanti: 12
- consiglieri FAVOREVOLI: 8
- consiglieri CONTRARI: 4 (MAZZARON, COTUGNO, DELCONTI, LUONGO)

D E L I B E R A

- 1) **Di formulare**, sulla scorta di quanto in premessa, osservazione al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 81-6285, relativamente alla perimetrazione del polo estrattivo identificato con il Codice N01062 proponendone la modifica mediante:

stralcio

- FOGLIO 51 Particelle: 157 parte, 158 parte, 159 parte, 160 parte, 161, 162, 163, 164, 165, 244, 245, 247, 252, 296, 299 parte, 306, 307, 308, 309, 310, 310;
- FOGLIO 61 Particelle: 140 parte, 141 parte, 143 parte, 168 parte, 171 parte, 172 parte, 173 parte, 174parte, 175, 176, 177, 178, 179, 189 parte, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 207, 208, 209, 212parte;

- FOGLIO 62 Particelle: 84 parte, 85 parte;
- FOGLIO 70 Particelle: 35 parte, 36, 37, 48 parte, 49, 50, 52 parte, 53 parte, 54, 55, 56, 63, 64, 67 parte, 106 parte;
- FOGLIO 71 Particelle: 1, 2, 22, 29, 53, 60 parte, 61 parte, 63, 64;
- FOGLIO 72 Particelle: 1, 2, 3, 4, 5 6, 56;
aggiunta
- FOGLIO 51 Particelle: 8 parte, 153 parte, 154 parte, 155 parte, 173 parte, 177 parte, 181, 184 parte, 193 parte, 197 parte, 200, 201, 205, 206, 267 parte, 268, 270 parte, 273, 274 parte, 275, 276 parte, 294 parte, 298 parte, 300;
- FOGLIO 52 Particelle: 118 parte, 119 parte, 231 parte, 238.

2) **Di dare mandato** agli Uffici competenti di procedere all'inoltro della presente deliberazione alla Regione Piemonte entro i termini indicati.

SUCCESSIVAMENTE E SEPARATAMENTE, all'esito della seguente votazione, in forma palese:

- consiglieri presenti e votanti: 12
- consiglieri favorevoli: 8
- consiglieri astenuti: 4 (MAZZARON, COTUGNO, DELCONTI, LUONGO)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Fabio SPONGHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 17.02.2023 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 17.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA



**DICHIARAZIONE DI VOTO IN MERITO ALL'OSSERVAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELLINZAGO NOVARESE AL PRAE
APPROVATO DALLA REGIONE PIEMONTE**

I gruppi consiliari di Opposizione L'idea per Bellinzago, Bellinzago in Primis e Gruppo Misto esprimono la seguente dichiarazione di voto.

- **premessato che** il PRAE è stato già oggetto di osservazione di questo Consiglio in data 12 novembre 2020;
- **valutato che** vi sono stati altri incontri tra l'Amministrazione e la Provincia;
- **considerato che**, dopo l'adozione dello strumento urbanistico regionale PRAE, gli uffici e l'Amministrazione provinciale stessa hanno svolto diversi incontri con le amministrazioni locali, inclusa quella di Bellinzago Novarese;
- **ricordato che** è possibile da parte di professionisti, cittadini ed associazioni presentare osservazioni a tale strumento;
- **constatato che**, in data 8 febbraio 2023, il Sindaco convocava la Commissione Ambiente per il giorno 14 febbraio 2023, invitando i commissari a consultare il link sul sito istituzionale di Regione Piemonte, link al quale è possibile visionare la documentazione relativa al Piano Regionale delle Attività Estrattive approvato con DGR n° 81 e pubblicata sul BUR del 22 dicembre 2022;
- **rilevato che** dalla consultazione di tale link si evince che la Delibera comprende, nei suoi allegati:
 - a) una relazione generale del Piano di oltre 400 pagine
 - b) le norme tecniche di attuazione per oltre 60 pagine
 - c) un rapporto ambientale VAS per oltre 450 pagine
 - d) numerose schede d'ambiti territoriali e tavole grafiche;
- **evidenziato che** i commissari avrebbero dovuto, in soli 5 giorni, visionare,

comprendere e valutare tutta la sopra elencata elefantica documentazione;

- **verificato che**, nella tarda mattinata di sabato 11 febbraio 2023, con uffici comunali chiusi, veniva convocato il Consiglio Comunale, avente all'ordine del giorno la presentazione delle osservazioni a tale piano da parte dell'Amministrazione Comunale di Bellinzago Novarese;
- **acclarato che** solamente nel primo pomeriggio di lunedì 13 febbraio 2023 venivano inviati ai Consiglieri Comunali, componenti anche della commissione ambiente, gli atti relativi al CC, tra i quali la bozza di delibera relativa al punto 3 di questo Consiglio, recante già al suo interno la formulazione delle osservazioni al PRAE;
- **riscontrato**, solamente dalla presa visione della bozza di delibera, che l'Amministrazione stessa ha incontrato non precisati operatori di settore il 10 febbraio 2023, sottoponendo alla loro attenzione dette osservazioni senza averle prima presentate né ai Consiglieri Comunali né ai componenti della commissione ambiente, fatto decisamente singolare;
- **preso atto che** nella seduta del 14 febbraio 2023 della Commissione Ambiente, nella quale è stata semplicemente illustrata l'osservazione al PRAE già inserita nella bozza di delibera di CC, senza l'aggiunta di significative ed argomentate motivazioni, l'Amministrazione proponeva alla Commissione di mantenere gli attuali margini con lievi adeguamenti, in contrasto con le previsioni del Piano approvato da Regione Piemonte;

Quanto sopra premesso e rilevato, ci preme ora sottolineare alcuni aspetti:

- a) riteniamo poco opportuno che i componenti della Commissione Ambiente ed i Consiglieri di Opposizione non siano stati per primi coinvolti né per nulla informati su questo argomento, se non solo due giorni prima del CC, vista l'importanza e la ricaduta di queste scelte sul territorio; come al solito, nonostante l'ampiezza dei tempi previsti dall'iter regionale, questa Amministrazione è arrivata a consegnare le osservazioni due giorni prima della scadenza;
- b) Altrettanto riteniamo scorretto che la documentazione non ci sia stata fornita nei tempi adeguati e fra l'altro, come illustrato, mediante semplice invito a consultare autonomamente un link; a conferma di quanto diciamo sta il fatto incontestabile che alla conclusione della seduta della Commissione Ambiente non ci è stato consegnato alcun documento, né cartaceo né digitale, per poter visionare ed approfondire l'osservazione formulata dall'Amministrazione già precedentemente discussa e

valutata in tutte le altre sedi e con gli altri attori coinvolti, ad eccezione dei membri della Commissione stessa;

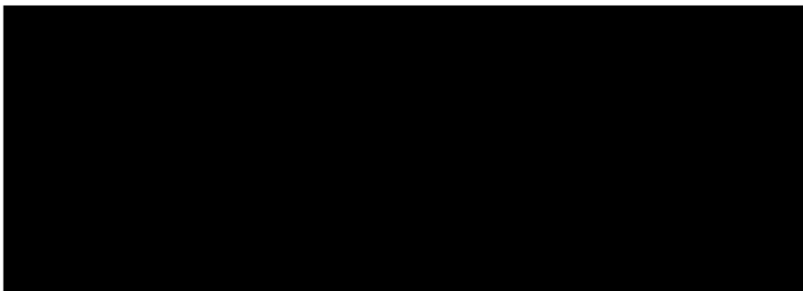
c) ad oggi non siamo a conoscenza delle generalità degli operatori di settore interpellati, con quali criteri siano stati individuati e se esista o meno un verbale relativo all'incontro dal quale poter desumere la loro volontà esplicita e certificata; soprattutto non condividiamo la scelta dell'amministrazione di non aver pubblicizzato con congruo anticipo la decisione che questa sera viene assunta in Consiglio relativamente ai soggetti proprietari dei fondi oggetto di stralcio rispetto alle previsioni di Regione Piemonte; in proposito evidenziamo che **sarebbe stato auspicabile che l'Amministrazione avesse pubblicizzato ed incontrato tutti i soggetti (privati cittadini e società) direttamente interessati dalla previsione del PRAE.**

Infine, sottolineiamo ancora una volta, come già abbiamo fatto in occasione del Piano Regolatore, che **le consultazioni ed il confronto con i gruppi di Opposizione, ma soprattutto con i cittadini che ricevono calate dall'alto le decisioni amministrative, rappresentano uno strumento fondamentale di trasparenza, democrazia e anche tutela di legittimi interessi visto che si parla di proprietà privata.**

Pertanto, visto l'iter procedurale di Regione Piemonte, alla luce di tutto quanto sopra esposto ed a fronte di scarse giustificazioni a supporto della scelta dell'Amministrazione relativamente all'osservazione, **i Consiglieri di Opposizione uniti votano CONTRO all'osservazione proposta dall'Amministrazione Comunale e chiedono che venga mantenuta la previsione adottata da Regione Piemonte sul PRAE per il nostro territorio, ritenendo che tale previsione possa risultare favorevole e costituire un'opportunità per il paese.**

Chiediamo espressamente che tale dichiarazione di voto venga allegata:

- al verbale del punto 3 dell'odg del Consiglio comunale
- alla delibera da inviare a Regione e Provincia
- alle osservazioni inviate dall'Amministrazione



COMUNE DI BOCA PROVINCIA DI NOVARA

OGGETTO: Osservazioni del Comune di Boca al nuovo Piano Attività Estrattive (PRAE) 2023-2033, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n.81-6285.

Premessa

Nel territorio del Comune di Boca operano due miniere: la cosiddetta miniera "Bocciolo" e la miniera "San Grato". La prima copre un'area di 410.000 m², la seconda di 471.200 m², in totale 881.200 m² ed un volume estraibile autorizzato pari a 2.980.000 m³. Per meglio comprendere la superficie in gioco, considerando un campo da calcio (100 m x 100 m), è interessata una superficie equivalente a circa 88 campi da calcio. Si precisa che le miniere sopraccitate sono scavi realizzati a cielo aperto e non sotterranei; miniere di argille refrattarie e riolite. Riteniamo che l'impatto ambientale, causato dall'effetto cumulativo delle attività minerarie attive, sulla comunità di Boca e dei Comuni limitrofi possa essere correttamente definito come imponente.

Dall'esame degli elaborati del PRAE si evince che il Comune di Boca è stato individuato come bacino "Sizzone" per il comparto "Terzo": "Si tratta di un bacino che si sviluppa su un'area di circa 8 Km² presso i Comuni di Maggiore e Boca,...".

Osservazioni

L'Amministrazione comunale di Boca, a garanzia della salute pubblica e del territorio, ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni:

1) Il principio di precauzione, per le sue caratteristiche e specificità applicative all'interno del diritto internazionale dell'ambiente, può essere invocato anche in assenza di piena certezza scientifica, al fine di regolamentare, limitare e proibire comportamenti e/o attività che possano arrecare danni alla salute umana e all'ambiente. Deve essere evitato qualsiasi intervento che comporti anche una sola probabilità di arrecare danni alla salute umana, all'ambiente, alle risorse idriche superficiali e sotterranee.

2) Il Vigente Piano Territoriale Provinciale, approvato dalla Regione Piemonte sin dall'anno 2004, prevede che il "Terrazzo di Proh – Romagnano – Maggiore" sia sottoposto a Piano Paesistico, previsto e normato dall'art.2.6 punto 8 -C1 della N.T.A.

3) Il territorio del Comune di Boca è inserito (deliberazione della Giunta comunale n.37 del 23 luglio 2012 e successiva deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 29 aprile 2013), nella Riserva della Biosfera Valle del Ticino. Pertanto, gli atti di pianificazione urbanistica devono essere mirati alla conservazione e protezione dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi, delle specie, delle diversità, in un'ottica di piena sostenibilità.

4) Non si è tenuto conto delle specificità del territorio in cui una economia legata ai valori dei luoghi già esiste, come la produzione del vino di antica data il Boca DOC.

5) Si fa notare l'esistenza di zone di ripopolamento e cattura.

6) Il bacino minerario "Sizzone" si trova a ridosso del Parco Naturale del Fenera a nord e del Parco delle Baragge a sud.

7) Sono presenti insediamenti abitativi, industriali, attività agricole e turistiche. Riteniamo che devono essere individuate ampie fasce di rispetto, che vadano a calmierare le problematiche legate alle attività estrattive, tra le quali rumori, polveri.

8) Si sottolinea la presenza di un pozzo acquedotto consorziale in frazione Piano Rosa di Boca.

9) Si evidenzia la possibilità e il potenziale rischio di utilizzo, nella parte scavata, anche di rifiuti per il ripristino ambientale con il possibile danno della contaminazione dei siti con la conseguente compromissione dell'area per utilizzi futuri.

10) È importante sottolineare l'elevato traffico di mezzi pesanti sulla rete stradale provinciale all'interno dei centri abitati di Boca, con disagi alla popolazione.

Tutto quanto sopra detto, al fine di richiedere un riesame del bacino minerario denominato "Sizzone".

Si ritiene l'ampliamento della zona estrattiva non opportuno in considerazione del particolare valore ambientale dei luoghi e della pesante ricaduta che può causare sulle attività produttive agricole, vitivinicole e turistiche. Una scelta irrazionale contro ogni principio di corretta gestione del territorio.

Si richiede, pertanto, di limitare il bacino estrattivo alle sole attività minerarie ancora attive in Boca, escludendo di fatto ogni ulteriore ampliamento, al fine di un miglioramento del benessere delle comunità locali e di un armonico sviluppo del territorio.

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N.3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PRAE) 2023-2033
 REGIONE PIEMONTE, ADOTTATO CON D.G.R. N. 81-6285 DEL 16/12/2022 -
 OSSERVAZIONI.**

L'anno DUEMILAVENTITRE addì QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 convocata nei modi, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

			Presente	Assente
Fatto l'appello nominale, risultano:				
MINOLI	Flavio	- Sindaco	X	
DONIS	Roberto	- Vicesindaco	X	
CERRI	Andrea	- Assessore	X	
Totali N.			3	0

Assenti giustificati risultano i Signori:

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor: REGIS MILANO dott. Michele

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti il Signor MINOLI Flavio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e invita la GIUNTA COMUNALE a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Presa visione della D.G.R. del 16 dicembre 2022 n. 81-6285 riguardante l'adozione del "Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica", pubblicato sul BUR n. 51 del 20/02/2023;

Considerato che, nel territorio del Comune di Boca operano due miniere: la cosiddetta miniera "Bocciolo" e la miniera "San Grato"; la prima copre un'area di 410.000 m², la seconda di 471.200 m², in totale 881.200 m² con un volume estraibile autorizzato pari a 2.980.000 m³;

Precisato che le miniere sopracitate sono scavi realizzati a cielo aperto e non sotterranei, miniere di argille refrattarie e riolite;

Considerato che negli elaborati del PRAE il Comune di Boca è stato individuato come bacino "Sizzone" per il comparto "Terzo": "Si tratta di un bacino che si sviluppa su un'area di circa 8 Km² presso i Comuni di Maggiore e Boca,..."

Visto che l'Amministrazione Comunale di Boca segue con attenzione l'evolversi della legislazione regionale sull'attività estrattiva e intende dare un costruttivo contributo alla stesura della normativa in oggetto al fine di trovare il giusto e delicato punto di equilibrio, da una parte con le attività estrattive, dall'altra con il territorio, l'ambiente, il paesaggio, la salute e la sicurezza della popolazione;

Ravvisata l'opportunità di presentare contributi e osservazioni al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, pubblicato sul BUR n. 51 del 20/02/2023;

Rilevato che viene indicata la data di lunedì 20 febbraio 2023 quale termine ultimo per la trasmissione dei contributi e delle osservazioni;

Ritenuto necessario presentare osservazioni in merito al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, come riportate nell'allegato A;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio;

Visti

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di presentare le osservazioni al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica come contenute nell'allegato A;

- 2) Di trasmettere la presente deliberazione e allegati alla Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, cave e miniere, Settore valutazioni ambientali e alla Provincia di Novara, Settore Ambiente;
- 3) Successivamente, con separata e analoga votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, onde procedere con celerità ai conseguenti adempimenti.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 04/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAVECCHIA ing. Leonardo

IL PRESIDENTE
F.to MINOLI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Boca, lì 15/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/02/2023 al 03/03/2023

Boca, lì 16/02/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to IANIERI Nicole

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 04/02/2023 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Boca, lì 04/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO

PROVINCIA DI BIELLA

Via Roma 75 - CAP 13812 CAMPIGLIA CERVO
Tel. 015 60023 - E-Mail : campiglia@ptb.provincia.biella.it
P. IVA 01308500022

Prot. 383

Del 17.02.2023

Spett.le
REGIONE PIEMONTE
Settore Polizia Mineraria, Cave, Miniere
attivitaestrazive@cert.regione.piemonte.it
Settore Valutazioni Ambientali
e Procedure Integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

E p.c. Provincia di Biella
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) seconda Conferenza di copianificazione e valutazione finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione di Piano del PRAE e sul Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r.23/2016 e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006.

Gli elaborati del PRAE cui si fa riferimento sono:

SCHEDE CAVE ATTIVE FUORI POLO ATO BIELLA – NOVARA – VERCELLI

TAVOLA 04 C FP ATO BI-NO-VC – CARTA DELLE CAVE ATTIVE FUORI POLO E DEGLI AMPLIAMENTI

OSSERVAZIONE COMUNALE

*Il PRAE prevede al **COD. CAVA H0004B – Campiglia Cervo – Vey delle Balme***

- o Impianti minerari di trattamento presenti: nella scheda tuttavia è erroneamente indicato che sono assenti impianti minerari*
- o Alla luce della definizione di cui all'art. 3 delle NTA non si ritiene che la stessa rientri nell'accezione di "cava fuori polo" in quanto trattasi di cava del secondo comparto (sienite), operativa da decenni nel bacino estrattivo della Valle Cervo, dotata di impianti di trattamento e sollevamento (derrick) del materiale e collegata alla viabilità provinciale mediante strada sterrata. Laddove l'intera valle presenta cave ormai abbandonate da decenni (a testimonianza di un tempo in cui le cave di sienite hanno rappresentato, per più di un secolo, la principale fonte di sostentamento per il territorio dell'alta valle e grazie alle caratteristiche meccaniche ed estetiche della pietra estratta, le opere realizzate sono tuttora presenti in molte parti d'Italia e del mondo) la cava in loc. Vey delle Balme è attualmente in fase di rilascio di autorizzazione. Considerata inoltre la recente istanza di riattivazione di altra cava limitrofa (Colombari) per la ripresa delle discariche di risulta del materiale lavorato e di recupero ambientale dell'area, si chiede l'inserimento nel PRAE di un nuovo polo estrattivo che comprenda sia la cava Cod.Reg. H0004B denominata Vey delle Balme che la cava Cod. Reg. H-0005-B denominata Colombari (oggetto della sopra richiamata istanza e nella quale sono ancora presenti impianti di lavorazione). L'individuazione di questa attività estrattiva non può essere trattata come cava fuori polo anche considerato che il materiale estratto è inserito nell'Elenco prezzi regionale quale materiale lapideo locale.*

Distinti saluti.



IL SINDACO
Maurizio Piatti



Comune di Capriata d'Orba

Provincia di Alessandria

Servizio Tecnico

Piazza Garibaldi 5, 15060 Capriata d'Orba – Tel. 0143 46102 – Fax 0143 467141

E-mail: tecnico@comune.capriatadorba.al.it

Capriata d'Orba, 16 febbraio 2023

Spett.le REGIONE PIEMONTE

Direzione Competitività Sistema Regionale

Settore Polizia Minerarie, Cave e Miniere

Via Pisano, 6

10121 Torino

PEC: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

PEC attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it.

Oggetto: PIANO REGIONALE delle ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.R.A.E.) della Regione Piemonte adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022.

Osservazioni in merito all'individuazione del nuovo Polo Estrattivo a SW del Concentrico di Capriata d'Orba (AL) Cod. A01018.

In riferimento all'adozione del P.R.A.E con Deliberazione della Giunta Regionale con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022, si trasmettono in allegato le Osservazioni in merito all'individuazione del nuovo Polo Estrattivo a SW del Concentrico di Capriata d'Orba (AL) Cod. A01018.

In attesa di comunicazioni in merito, si porgono cordiali saluti

Il Sindaco

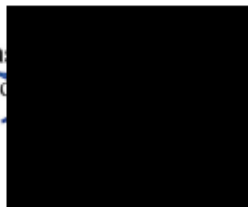
Maria Cristina Dameri



Il Responsabile

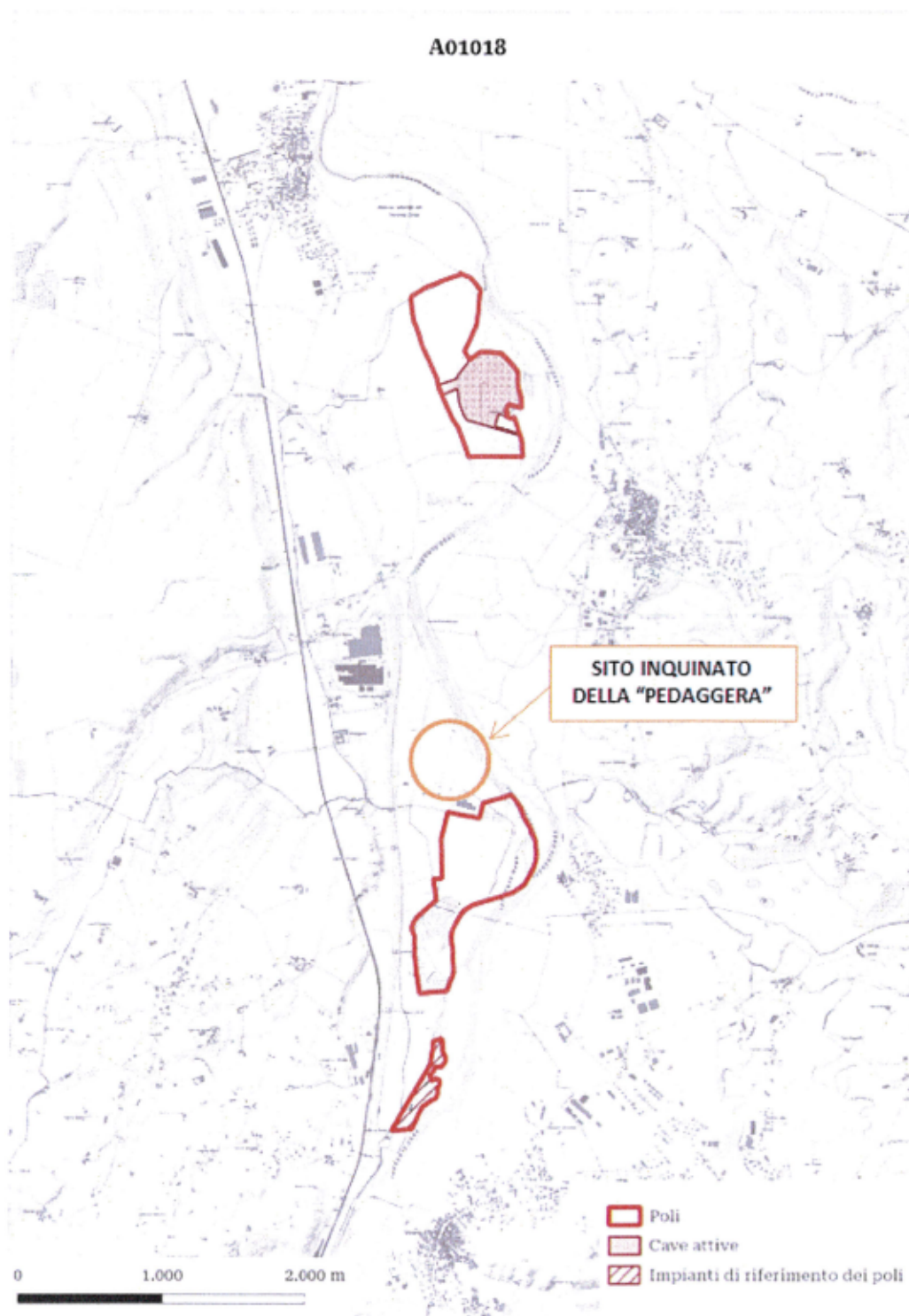
Geometra

Tecnico



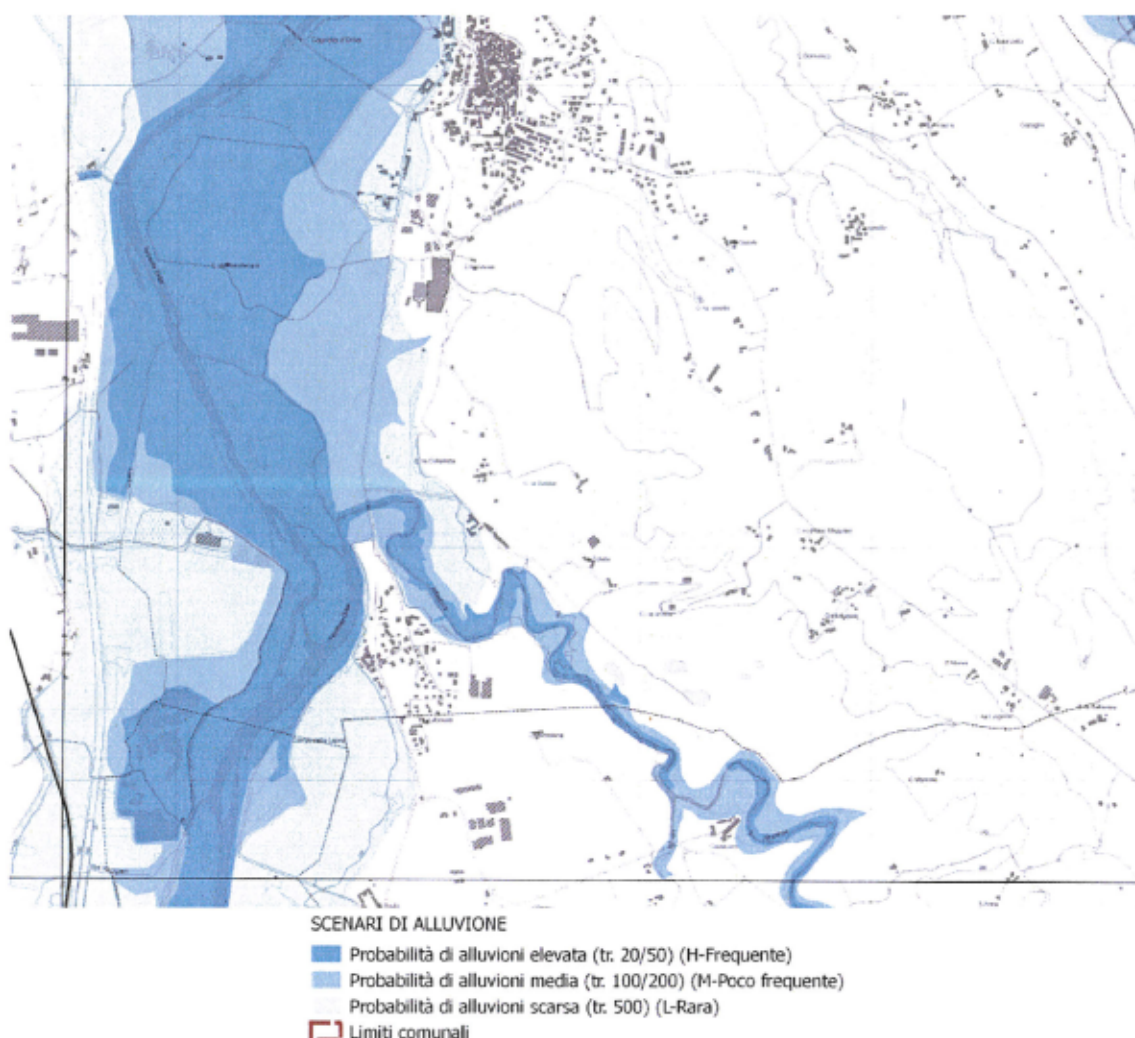
Oggetto: OSSERVAZIONI IN MERITO AL PRAE PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE RELATIVAMENTE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO POLO ESTRATTIVO A SW DEL CONCENTRICO DI CAPRIATA D'ORBA (AL) COD. A01018

Nel PRAE viene inserito con codice A01018 un polo estrattivo ubicato tra il comune di Capriata d'Orba e Silvano d'Orba che include 2 aree distinte: la prima di ampliamento di una cava attiva a NW del concentrico di Capriata d'Orba; la seconda di nuovo impianto a SW rispetto al concentrico di Capriata d'Orba.



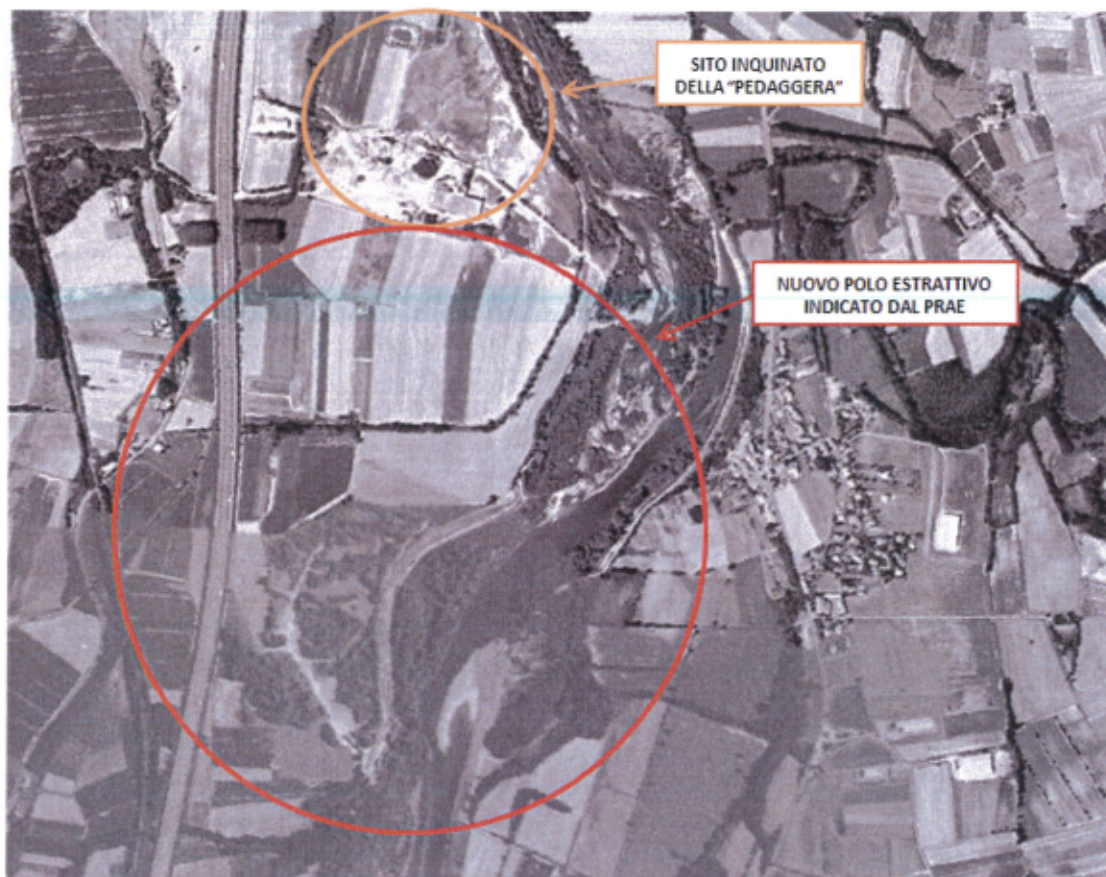
Si osserva che il polo estrattivo individuato a SW del concentrico di Capriata si pone idraulicamente immediatamente a monte dell'area contaminata della Pedaggera, sito per il quale è in corso una progettazione e realizzazione di indagini di caratterizzazione integrativa con redazione di analisi di rischio e progettazione degli interventi di bonifica (finanziamento Regione Piemonte DGR 19.11.2021 n. 42-4137) essendo l'area inserita nell'elenco dei siti "orfani" della Regione Piemonte.

L'amministrazione allo stato attuale nutre forti dubbi sull'opportunità di individuare in questa zona un nuovo polo estrattivo in quanto l'area risulta vulnerabile nei confronti del rischio di esondazione (vedi PGRA). La zona come risulta dal PAI e dal PGRA si presenta ad elevato rischio di alluvione, il polo si estende su una superficie rilevante che occupa l'interno del lobo del meandro in un settore idraulicamente molto sensibile per il quale non è da escludere la possibilità di un taglio di meandro, in concomitanza di eventi alluvionali di particolare intensità, con effetti disastrosi per l'ambiente in quanto il flusso di piena potrebbe invadere direttamente l'area della Pedaggera. L'attività estrattiva, durante la coltivazione, potrebbe accentuare tale problematica con un maggior rischio ambientale.



Estratto Direttiva 2007/60 CE - DLgs 49/2010 - Carta della Pericolosità da Alluvione - Foglio 195NW.

Anche sotto il profilo naturalistico l'apertura di una nuova cava sarebbe da evitare in questa zona già saccheggiata in passato dall'estrazione indiscriminata di inerti da costruzione, come testimoniano i vecchi laghetti di cava presenti nella parte meridionale dell'area. L'area di ex cava ormai abbandonata dagli anni '70 del secolo scorso si è ormai rinaturalizzata con piccoli laghetti e vegetazione ripariale che ospita una ricca fauna e flora autoctona.



Ortofoto 1988-1989 con ubicazione delle aree della Pedaggera e del nuovo polo estrattivo indicato nel PRAE.

Per i suindicati motivi si chiede di limitare l'individuazione del nuovo polo estrattivo al solo settore ubicato a NW del concentrico che risulta in ampliamento di un'attività esistente evitando l'inserimento del sito attiguo alla "Pedaggera" per non aggravare ulteriormente gli aspetti ambientali e di rischio idraulico di tale area.

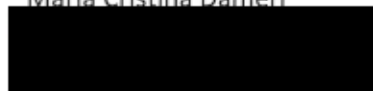
Capriata d'Orba, 16 febbraio 2023

Il R. [redacted] tecnico



Il Sindaco

Maria Cristina Dameri





COMUNE di CARAGLIO

C.A.P 12023 PROVINCIA DI CUNEO

☎ 0171 - 617719

fax 0171 - 617732

Mail: urbanistica@comune.caraglio.cn.it

Web: www.comune.caraglio.cn.it

P.E.C. : protocollo.caraglio@legalmail.it

Protocollo n. 2251

Caraglio, 13 Febbraio 2023.

Alla
REGIONE PIEMONTE
alla cortese attenzione dei

- Settore Polizia mineraria, cave e miniere-
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

- Settore Valutazioni ambientali e Procedure Integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).

Convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione e avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r. 23/2016 e dell' articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 152/2006.
-osservazioni-

In riferimento all'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE) avvenuta in data 16 dicembre 2022 con DGR 81-6285 la Giunta Regionale del Piemonte, per la stesura del progetto definitivo, si esprimono le seguenti osservazioni:

Il Piano adottato presenta, relativamente al territorio del Comune scrivente, una perimetrazione in parte non coerente con:

- il vigente Piano Regolare Generale Comunale approvato con D.G.R. 7 dicembre 2009, n. 31-12745 e successive varianti parziali;
- la "Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della Variante relativamente alla Variante STRUTTURALE n. 1 al vigente P.R.G.C. ai sensi degli articoli 15 e 17 comma 4 della L.R. n. 56/1977" adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 Maggio 2022.

Sul territorio del Comune di Caraglio (CN), compreso nel BACINO Grana Mellea, risultano individuati dal PRAE quattro ambiti identificati come POLO estrattivo C01040; al loro interno con diversa campitura sono state indicate le "cave attive" e gli "impianti di riferimento dei poli".

Vengono di seguito elencati ed evidenziate le principali caratteristiche urbanistiche risultanti dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale dei succitati ambiti.

Il primo ambito, individuato nella porzione sud ovest del succitato POLO, riguarda una porzione di territorio comunale già interessata dall'insediamento "storico" della locale Ditta Tomatis. In esso vi sono i fabbricati ad uso uffici e sede commerciale della Ditta, l'impiantistica di stoccaggio e lavorazione inerti ed i cumuli di stoccaggio delle sabbie e ghiaie cavate nei siti produttivi in esercizio su altre parti del territorio comunale.

Il vigente PRGC tipizza l'area relativa alla perimetrazione con le sigle **12 PC**, disciplinata dall'art. 33 delle norme di attuazione, **12 PT**, disciplinata dall'art. 36 delle norme di attuazione e, una porzione della perimetrazione, a sud, **H** aree agricole disciplinata dall'art. 40 delle norme di attuazione.

Dalla carta regionale della capacità d'uso dei suoli la parte di ambito in prossimità del torrente Grana ricade in classe I e la parte residua in classe III.

Per comodità di lettura si riportano i seguenti estratti normativi precisando che le norme di attuazione del vigente piano regolatore sono integralmente consultabili sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:

<http://www.comune.caraglio.cn.it/portals/1652/SiscomArchivio/8/Ndiatestocoordevid.pdf>

PC Art. 33 - Norme per le aree produttive artigianali e industriali di riordino e di completamento.

L'area normata nell' articolo è costituita dalle aree, a carattere artigianale, industriale, di riordino e di completamento, in parte compromesse da interventi precedenti al P.R.G. e nelle quali sono ricavati ulteriori lotti per insediamenti aggiuntivi o si trovano ancora lotti da edificare, in parte già definite da indicazioni di interventi precedenti al P.R.G. e nelle quali si conferma il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi per garantire: il conseguimento di idonee condizioni di lavoro, l'efficienza dei processi produttivi, la salvaguardia ambientale e le misure antinquinamento, la realizzazione delle urbanizzazioni.

In particolare, per l'insediamento produttivo esistente, le norme prevedono:

"D4 - nell'area 12PC01 Si ammettono, oltre a quanto assentito per le presenti aree, le attività in atto e gli sviluppi delle attività correlate: lavorazione di inerti, produzione di conglomerato bituminoso, produzione di calcestruzzo preconfezionato, centro aziendale delle attività di costruzioni stradali, comprese la prefabbricazione e la rimessa di autoveicoli da trasporto. La trasformazione dell'area, a seguito della cessazione dell'attività oggi in atto, è subordinata alla formazione di un S.U.E. (Piano Esecutivo Convenzionato P.E.C., ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 56/77 e s. m. ed i.), attuabile anche per singoli comparti funzionali, all'interno del quale sia progettato in modo adeguato l'assetto dell'intera zona ponendo particolare attenzione all'accessibilità e alle urbanizzazioni necessarie. Si richiede ancora che in tale sede sia formato uno studio di inserimento paesaggistico - ambientale ponendo particolare attenzione all'ambito del Torrente Grana.

D5 - Le attività produttive sono ammesse se non nocive né moleste, ovvero non comportanti emissioni di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, vibrazioni, pericoli di scoppio, scarichi inquinanti.

PT Art. 36 - Norme per le aree produttive artigianali industriali estrattive e di trasformazione.

Si riferiscono alle aree esterne al contesto urbano, già occupate o ancora da occupare da impianti di tipo estrattivo di materiale roccioso o ghiaioso e da insediamenti a carattere produttivo per la trasformazione in leganti ed inerti, che, si intendono confermare o autorizzare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nei limiti oggetto di concessione, come attività di raccolta e trasformazione.

Prescrizioni.

2.0. Le aree destinate e confermate alla coltivazione, raccolta e trasformazione di materiale da cava, sono adibite a garantire l'ordinato sviluppo delle attività estrattive, riguardo ai piani di sfruttamento produttivo previsti, compatibilmente con le previsioni socio-economiche comunali ed intercomunali, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salvaguardia dall'inquinamento.

In particolare, per l'insediamento produttivo esistente, le norme prevedono:

***“D4 – Nell’area **12PT01** Si individuano, come area produttiva estrattiva di trasformazione, senza attività di cava, solo le pertinenze per le attività di decantazione, essiccazione e deposito, con le superfici per i relativi impianti.**”*

H Art. 40 - Norme per le aree produttive agricole:

1. L'area normata nel presente articolo è costituita dalle aree destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole, dirette o connesse: colture, prati, boschi, incolti produttivi, attività agricole pastorali e forestali.

Le aree destinate ad attività agricola sono intese non solo come funzione produttiva, ma come principale risorsa della salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio e dell'equilibrio ecologico naturale.

2. Prescrizioni.

2.0. Le aree destinate o confermate ad attività produttive del settore primario sono adibite agli usi produttivi, abitativi e di servizio, atti a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori rurali.

2.0.1. Il P.R.G. richiama a tal fine i disposti dell'art. 25 della L.R.56/77.

2.0.2. In particolare secondo quanto indicato nelle tavole di Piano, le aree produttive agricole si distinguono in:

H : territorio comunale extraurbano;

HI: zone adiacenti all'abitato, definite aree agricole inedificabili di riserva.

In particolare, per l'insediamento produttivo esistente, le norme prevedono:

D4 - Non sono ammesse attività estrattive, di cava o torbiera e trasformazioni d'uso incompatibili con la destinazione agricola, a meno che l'area presenti particolari caratteristiche che la rendano idonea allo sfruttamento secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della L.R. 69/78.

Per quanto sopra, per il **primo ambito**, nell'evidenziare la criticità rispetto alla normativa locale di P.R.G.C. si chiede il totale stralcio poiché già normato dal vigente P.R.G.C. con sigle **“12PC01”** area produttiva di completamento e **“12PT01”** come area produttiva estrattiva ***“di trasformazione, senza possibilità di esercizio attività di cava, e quindi rimanga destinato alle pertinenze per le attività di decantazione, essiccazione e deposito, con le superfici per i relativi impianti.”***

Il secondo ambito, procedendo in direzione est, riguarda una porzione di territorio comunale già interessata dal sito estrattivo in esercizio cava loc. Prata. Si richiamano le risultanze urbanistiche emerse a seguito della variante ai sensi L.R. 23/2016 recepite nell'art. 36 delle Norme di attuazione: *Nulla da osservare.*

Il terzo ambito, procedendo in direzione sud est, riguarda una porzione di territorio comunale già interessata dal sito estrattivo esaurito (CAVA Caraglio 2000 Loc. C.na Rossetto) completamente sfruttata e, per gli aspetti ambientali, completamente recuperato.

Su tale area (sedime ex cava ripristinata al piano di campagna in area "PT") è stata presentata la n.12319 di Protocollo del 31.8.2022 per la realizzazione, sull'intera estensione di circa 5 ettari, di un impianto fotovoltaico.

In riferimento alla previsione del Prae in itinere di estendere e di delimitare il POLO sui terreni oggi in area H agricola ricadenti in parte in classe I della capacità uso dei suoli si evidenzia quanto segue.

Il territorio agricolo di Caraglio per la sua funzione produttiva agricola e per la sua caratteristica di principale risorsa della salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio e dell'equilibrio ecologico naturale deve essere tutelato. (art. 40 c.1 delle Norme di attuazione del vigente PRGC)

Lo sfruttamento minerario di aree agricole nel Comune di Caraglio, è stato ed a tutt'oggi viene ammesso con l'obbligo a ripristinare il piano di campagna nella situazione prima dell'intervento ed a restituire il sito all'attività agricola.

La tutela dei terreni agricoli in classe I della Capacità uso dei suoli, ricadenti nella nuova delimitazione dei Poli, verrebbe meno poiché successivamente allo sfruttamento minerario verrebbero a crearsi le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al vigente DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili."*, art. 20 comma 8 secondo cui le cave sono aree idonee per installazioni fotovoltaiche.

Nell'interesse generale si chiede di coordinare la normativa Prae con la vigente normativa in materia di semplificazione per fonti rinnovabili affinché non si verifichi, per i terreni di classe I della capacità uso dei suoli, interni al Polo, applicando la normativa di Prae ed il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 l'automatico "raggiro" dei divieti stabiliti per le aree inidonee per impianti fotovoltaici di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 *"Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010."*

Si valuti la possibilità di integrare la normativa di PRAE con l'obbligo, al termine dello sfruttamento minerario, di restituire (automaticamente) ai terreni interessati la destinazione d'uso e la capacità di uso agricolo (classe I-II) primigenia eliminando per il sito la caratteristica produttiva (cava, miniera) che il Prae, con l'inclusione nel POLO, ha potenzialmente impresso.

Il quarto ambito procedendo in direzione nord riguarda una porzione di territorio comunale già interessata da siti estrattivi in esercizio e alcuni ripristinati a destinazione agricola. L'ambito ricade in area H agricola sopra descritta.

Dalla carta della capacità d'uso dei suoli la parte di ambito in prossimità del torrente Grana ricade in classe di capacità uso suoli I.

Si confermano le stesse criticità e si propongono gli stessi rimedi espressi per il precedente ambito.

Fiduciosi nel favorevole recepimento si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Sindaco
-Paola FALCO-



COMUNE DI CASAL CERMELLI

Provincia di Alessandria

CAP 15072 - Piazza G. Marconi n°23 - P.IVA 00365230069

Tel: 0131-279142 - Fax: 0131-279556 - www.comune.casalcermelli.al.it

e-mail: ufficiotecnico@comune.casalcermelli.al.it - pec: comune.casalcermelli@pec.it

Prot.
Casal Cermelli 19/02/2023

Spett.le

Regione Piemonte

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

Pec: attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

Valutazioni ambientali e Procedure Integrate

Pec: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).

Convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione e avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r. 23/2016 e dell' articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 152/2006.

INVIO OSSERVAZIONI

Facendo seguito dell'adozione del PRAE da parte della Regione Piemonte ed in funzione dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione e Valutazione Ambientale, si rende necessaria la predisposizione di un documento a livello comunale contenente le eventuali osservazioni alla documentazione del Piano e del Rapporto Ambientale connesso.

Trattandosi, nella fase attuale, di progettazione preliminare e non esecutiva, da parte di questa Amministrazione Comunale si condivide la necessità generale di pianificare ed individuare, a livello regionale, i giacimenti estrattivi, gli utilizzatori di tale risorsa, i quantitativi disponibili di materiale utile ed i fabbisogni annui dei singoli operatori.

Poiché la struttura del PRAE verte su tali presupposti, si esprime sicuramente e preliminarmente un giudizio favorevole alla sua approvazione fermo restando il recepimento di alcune osservazioni di seguito formulate, riguardanti nello specifico il seguente Polo.

POLO: A01012

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00024675 del 20/02/2023

COMPARTO: I-Aggregati per costruzioni ed infrastrutture.

NOME DEL POLO: Casal Cermelli-Frugarolo.

BACINO DI RIFERIMENTO: Bormida-Orba.

PROVINCIA-Alessandria.

COMUNE: Casal Cermelli.

Il materiale derivante da tale Polo è destinato all'alimentazione di due impianti di frantumazione, lavaggio e selezione ubicati nel territorio comunale ed operanti da decenni, destinati a produrre inerti per utilizzi edili, calcestruzzi e conglomerati bituminosi.

In funzione di tale divisione, al fine di evitare la formazioni di due distinti cantieri estrattivi, con le relative problematiche dovute alle piste di accesso, rumore, polverosità, impatto visivo e sonoro, si richiede la predisposizione di un progetto estrattivo a lotti successivi, che dovranno essere oggetto di coltivazione contestuale da parte degli utilizzatori.

Analogamente, per quanto riguarda la fase di recupero del sito, questo dovrà avvenire in forma contestuale e congiunta non appena terminata la fase di coltivazione e stesa dello strato di terreno agrario, dove previsto.

In merito al tipo di recupero, valutata la localizzazione del polo in adiacenza ad un sistema fluviale, deve essere escluso il recupero nonché il riuso di tipo agricolo, privilegiando soluzioni ad indirizzo naturalistico, come già esistenti, che aumentino la naturalità del Polo, permettendogli di inserirsi nel contesto fluviale, in coerenza anche con gli obbiettivi del vicino Parco del Sistema Fluviale dell'Orba.

Per il trasporto del materiale estratto all'impianto di utilizzo, dovrà essere interessata il meno possibile la viabilità pubblica, con particolare riguardo al concentrico abitato di Casal Cermelli.

Al riguardo, poiché tra gli attori del PRAE vi sono anche gli enti predisposti alla compatibilità idraulica, si valuti la possibilità di realizzare un guado temporaneo e limitato al transito nei periodi con basso livello idrografico, come già avviene da decenni e senza alcun pericolo, per un singolo sito estrattivo, nel limitrofo Comune di Castelnuovo Bormida.

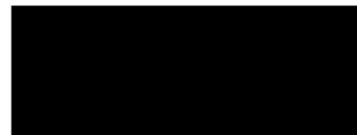
Sul lungo periodo, vista la certezza economica di poter disporre di un giacimento capace di garantire l'approvvigionamento per oltre un decennio, sarebbe da valutare la rilocalizzazione degli impianti al di fuori del concentrico urbano, il tutto anche in linea con le disposizioni dell'Autorità di Bacino in relazione ad attività ricadenti nell'interno delle Fasce Fluviali.

Per ultimo, poiché la progettazione, la coltivazione ed il recupero del Polo sono strutturati per lotti, si chiede la verifica della Compatibilità Idraulica non limitata alla configurazione finale del sito, ma anche a tutte le fasi intermedie che morfologicamente potrebbero essere interessate da eventi di piena straordinaria, al fine di escludere l'insorgenza di divagazioni fluviali, tiranti o rami secondari.

Confidando in un positivo accoglimento delle presenti osservazioni si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Sindaco

Antonella Cermelli





COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE TURISTICO

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Prot. 1083

Castellazzo Bormida, li 07 febbraio 2023

Spett.le

Regione Piemonte

Settore Polizia Mineraria, cave e miniere

Pec: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Spett.le

Regione Piemonte

Settore Valutazioni ambientali e Procedure Integrate

Pec: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

E p.c.

Spett.le

Provincia di Alessandria

Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio Pianificazione Territoriale

Pec: protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

**OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).
Contributo ed Osservazioni.**

Premesse:

La Regione Piemonte con avviso al pubblico in data 20/12/2022 ha dato avvio alla fase di Valutazione del Procedimento di VAS, con scadenza 20/02/2023 del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE), redatto dalla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere.

Il PRAE è lo strumento con il quale la Regione pianifica le attività estrattive e ne regola l'esercizio, nonché valorizza e tutela le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo.

Come previsto all'art. 7 comma 2 della legge regionale 23/2016, il PRAE ha valore sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente a: - individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi; - previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi

Il PRAE individua sul territorio come:

Bacino estrattivo: Porzione di territorio regionale in cui è accertata la presenza di una specifica risorsa geomineraria coltivabile e che può essere interessata da attività estrattive.

Polo estrattivo. Porzione definita di territorio interno a un bacino, sulla quale siano state individuate adeguate risorse minerarie e sia prevedibile la prosecuzione e/o l'ampliamento delle attività esistenti o l'insediamento di nuove attività. Ai fini della programmazione dei volumi estraibili, volta al soddisfacimento dei fabbisogni dei singoli comparti, le schede relative ai poli estrattivi riportano i volumi complessivamente estraibili dagli ampliamenti proposti e i volumi autorizzabili nel decennio di vigenza del PRAE per ciascuna delle cave presenti, nonché i perimetri delle aree di ampliamento, contigue o meno, riservate alla prosecuzione della loro attività.

All'atto dell'adozione definitiva del PRAE, a seguito del parere conclusivo della seconda conferenza di co-pianificazione si assume che siano state compiute tutte le verifiche necessarie circa la coerenza di tali previsioni con quelle dello strumento urbanistico vigente in relazione a eventuali diverse previsioni, relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale.

Osservazioni:

Per quanto riguarda il territorio comunale il PRAE individua quale Bacino, il BACINO "BORMIDA-ORBA", che comprende buona parte del territorio comunale.

Con riferimento a tale ambito, si prende atto di quanto individuato, osservando che le previsioni di eventuali insediamenti dovranno essere subordinate alla pianificazione esistente ed i futuri sviluppi pianificatori del Comune.

Per quanto riguarda il territorio comunale il PRAE individua i seguenti poli:

- A01001 - Castellazzo Bormida in corrispondenza di cascina Rognona
- A01022 - Castellazzo Bormida 2 in corrispondenza di Cascina Toscana, individuando l'area di Cava Stridi quale impianto di riferimento per le lavorazioni.

Si osserva che per entrambi i poli, la perimetrazione dovrà essere rimodulata tenendo conto delle fasce di rispetto Autostradale (di 60 m) e ferroviaria (di 30 m) presenti a lato degli stessi.

Per quanto riguarda l'intervento A01001 di cascina Rognona, si osserva che il Comune di Castellazzo Bormida ha redatto uno studio idraulico interessante la rete idrografica superficiale minore, finalizzato alla regimazione e controllo delle inondazioni manifestatesi alla periferia dell'abitato e di alcuni insediamenti in territorio agricolo, redatto dallo Studio Anselmo Associati e che verrà recepito nel nuovo PRGC in fase di redazione. Tale studio prevede, tra gli interventi, l'utilizzo delle aree di cava di cascina Rognona quale area di laminazione delle piene del Rio Trinità e del Rio Orbicella, al fine di ridurre i livelli di piena a monte, nei tratti del concentrico.

Si richiede pertanto di vincolare gli sviluppi del polo in esame all'utilizzo di tali superfici quale aree di laminazione delle piene dei suddetti rii, rimandando alle successive fasi di approvazione degli impianti la definizione puntuale degli interventi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Massimo Robiola)

Firmato digitalmente da:
ROBIOLA MASSIMO
Data: 07/02/2023 11:27:37

Subject : POSTA CERTIFICATA: Prot. N.1514 del 20-01-2023 - Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).osservazioni a vs. PROT. N. 14454 del 22/12/2022

From : castellettosopraticino@pec.it

To :

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it,
e.it, valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Cc : -

Date Sent: 20/01/2023 11:35:37

Date Receive: 20/01/2023 11:35:37

Attachment :

dati-cert.xml	application/xml	1.2 KB
Segnatura.xml	text/xml	3.9 KB
smime.p7s	application/x-pkcs7-signature	6.6 KB

Body :

Premesso che per la cava presente sul nostro territorio comunale l'autorizzazione comunale alla coltivazione è scaduta in data 24/09/ 2019 e che a tale data il volume ancora da scavare risultava pari a circa mc. 35000;

Con riferimento alla vostra comunicazione del 22/12/2022 vostro prot. n. 00014454, con la quale veniva convocata la prima seduta della seconda conferenza di copianificazione e valutazione per il giorno 16/01/2023;

dalla documentazione allegata alla procedura di copianificazione si rileva quanto segue :

Tav. /04-CFP-ATO BI-NO-VC -----> la cava di Castelletto Sopra Ticino non risulta presente;

Scheda Bacini BI-NO-VC -----> la cava di Castelletto Sopra Ticino risulta presente;

Tav./03-PATO- BI-NO-VC -----> la cava di Castelletto Sopra Ticino risulta presente;

Schede cave attive fuori polo BI-NO-VC -----> la cava di Castelletto Sopra Ticino non risulta presente;

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo
Schede poli estrattivi BI-NO-VC -----> la cava di Castelletto Sopra Ticino risulta
presente;

**Pertanto si chiede per la cava presente sul nostro territorio, se rispetto a quanto previsto e
indicato dal PRAE, possono essere autorizzate le attività di recupero ambientale e
completamento escavazione fino al raggiungimento del volume residuo all'atto
dell'autorizzazione .**

In attesa si porgono Cordiali saluti

Ing. 

N.B. Dalla scheda poli estrattivi codice polo N01068 parrebbero autorizzabili ancora 56700 mc
mentre dalla documentazione nel tempo intercorsa tra noi Regione e Provincia di Novara il volume
residuo è pari a circa 35000 mc.

Osservazioni al P.R.A.E.

Premesso che la Legge Regionale n. 23/2016 prevede la pianificazione delle attività estrattive, regolandone l'esercizio, nonché la valorizzazione e la tutela delle risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo.

Il Comune di Castelnuovo Bormida formula le seguenti **osservazioni** in merito al Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) adottato con DGR n.81-6285 del 16.12.2022 (pubblicato sul BUR n. 51 del 22/12/22).

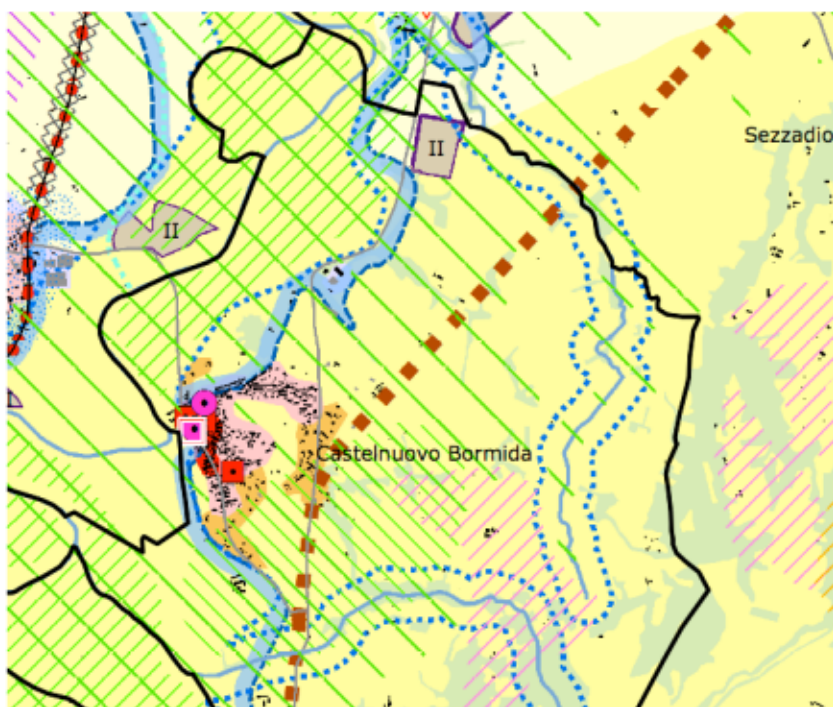
Osservazione n. 1 - Individuazione Polo estrattivo località Frascaroli (Codice Polo A01008)

Attualmente, sul territorio comunale di Castelnuovo Bormida, vigono dei Piani Sovraordinati tra cui il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.).

Per quanto riguarda il **P.P.R.** si evidenziano i seguenti elementi caratterizzanti e di tutela del territorio come si evincono dallo stralcio allegato:

- La zona di colore giallo individua le aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10;
- Il tratteggio di colore verde inclinato individua le aree di elevato interesse agronomico (art. 20);
- Il tratteggio lineare di colore marrone rappresenta la Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22) e più precisamente la **Rete viaria di età romana e medievale (Via Aemilia Scauri).**

Questi tre elementi si rafforzano tra loro all'interno di un contesto di valorizzazione, sviluppo e tutela del territorio.



estratto tav. n. P4 P.P.R.

La Via Aemilia Scauri è la strada romana fatta costruire dal censore Marco Emilio Scauro nel 109 a.C. Secondo la testimonianza del geografo Strabone, la Via partiva da Luna (Luni Mare) e raggiungeva Vada Sabatia, l'odierna Vado Ligure, presso Savona, per poi scavalcare gli Appennini e terminare a Tortona.

Per quanto concerne il **P.T.P.** esso inserisce il Comune di Castelnuovo Bormida nell'Ambito Territoriale n. 16 "La Valle Bormida ed Erro", all'interno del quale gli obiettivi di sviluppo prevalente sono la promozione delle attività agrituristiche e le produzioni agro-alimentari.



estratto tav. 4 P.T.P.

Lo stesso piano sovraordinato all'interno dell'art. 11 individua le zone vincolate nel rispetto del D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 e più precisamente: zone umide, zone di interesse archeologico, fiumi, torrenti, corsi d'acqua e zone boscate, altamente presenti sul territorio comunale.

La stessa cartografia d'ambito segnala la presenza di un Castello, un'area turistica di interesse provinciale e la via del Sacro.

In particolare, l'art. 11.1 delle NTA del P.T.P. al comma 4 punto 3) recita quanto segue:

"il PTP prevede una fascia di rispetto di m. 100 a cavallo dell'asse stradale ove la pianificazione locale, sentita la Soprintendenza ai Beni Archeologici, norma nel dettaglio i modi della salvaguardia del tracciato viario.

La pianificazione locale, sentita la Soprintendenza ai Beni Archeologici, può ridefinire la suddetta fascia di rispetto."

Pertanto, la zona è da considerarsi un'area di interesse archeologico e per le attività di scavo è soggetta, tra le varie norme di settore (quale la L.R. n. 23/2016) anche alla C.P.C.M. n. 3763/6 del 1982.

Osservazione n. 2 - Aggiornamento scheda (Cod./posizione BDAE: **M0234A - Gorretta**) identificata con **Codice Polo A01019**

Si osserva che l'area identificata **Codice Polo A01019** (Cod./posizione BDAE: **M0234A - Gorretta**) a tutt'oggi non risulta più attiva e dovrebbe essere presentata richiesta per l'ottenimento di nuova autorizzazione alla coltivazione di cava per i motivi di seguito esposti.

Sull'attività di cava era stata presentata una richiesta di proroga relativamente a 3 mappali (scadenza 23 ottobre 2021).

Nel frattempo, era stata presentata Istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Gorretta (codice M0234A) da parte della società SPESSA S.R.L. in data 09.09.2022, Prot. Prov. n. 49062 del 12.09.2022 trasmessa alla Provincia di Alessandria e per la quale erano state fissate le date del sopralluogo istruttorio e della Conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 23/2016 rispettivamente per il 06.12.2022 e il 15.12.2022 (nota ns. protocollo n. 62019 del 24.11.2022), poi posticipate al 16.12.2022 e 23.12.2022 (nota ns. protocollo n. 63320 del 02.12.2022).

Di seguito si riporta quanto comunicato dalla Provincia e ricevuto da Comune di Castelnuovo Bormida prot. 0002081 del 16/12/2022:

"In seguito ad approfondimenti istruttori, svolti anche con il supporto della Direzione Avvocatura di questo Ente, è emersa l'impossibilità di procedere ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, in quanto la relativa istanza è stata presentata in data posteriore al termine di cui all'art. 5 c. 8 del Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R, che recita:

"La domanda di rinnovo della concessione alla coltivazione di cui al comma 1 è presentata almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. [...]"

L'autorizzazione alla coltivazione risulta infatti essere stata prorogata:

- con Determinazione della Provincia di Alessandria n. DDAP2-646-2019 del 08.07.2019, fino al 23.10.2021;
- per effetto del D.L. n. 125/2020, convertito dalla Legge n. 159/2020, con efficacia fino a tutto il 29 giugno 2022 (ovvero per 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conclusosi il 31 marzo 2022).

Sulla scorta dell'istanza agli atti e della relativa documentazione è possibile tuttavia procedere ai fini del rilascio di nuova autorizzazione alla coltivazione della cava, qualora la ditta si esprima esplicitamente in tal senso.

In tal caso, va considerato che l'intervento estrattivo fu sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell'anno 2009, e che nel corso del procedimento fu acquisito e valutato uno specifico Studio idraulico, in quanto l'area di cava interessa la "Fascia A" del Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI). Preso atto che la validità del giudizio di compatibilità ambientale allora espresso con D.G.P. n. 5 del 07.01.2009 era individuata in anni cinque, e che nel lasso di tempo intercorso tra il 2009 ed oggi possono essere intervenuti mutamenti di qualche significatività nei parametri assunti per l'elaborazione dello Studio idraulico, tali da richiedere quantomeno una verifica delle ipotesi allora formulate per l'elaborazione del modello, ne consegue la necessità di un nuovo procedimento di VIA.

I termini del procedimento ex L.R. 23/2016, attivato con istanza in data 09.09.2022, restano pertanto sospesi in attesa del pronunciamento della ditta in merito all'interesse per l'ottenimento di nuova autorizzazione alla coltivazione della cava, subordinata a nuovo positivo giudizio di compatibilità ambientale.

Sono conseguentemente annullati il sopralluogo e la Conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 23/2016, convocati rispettivamente per il 16.12.2022 e per il 23.12.2022."

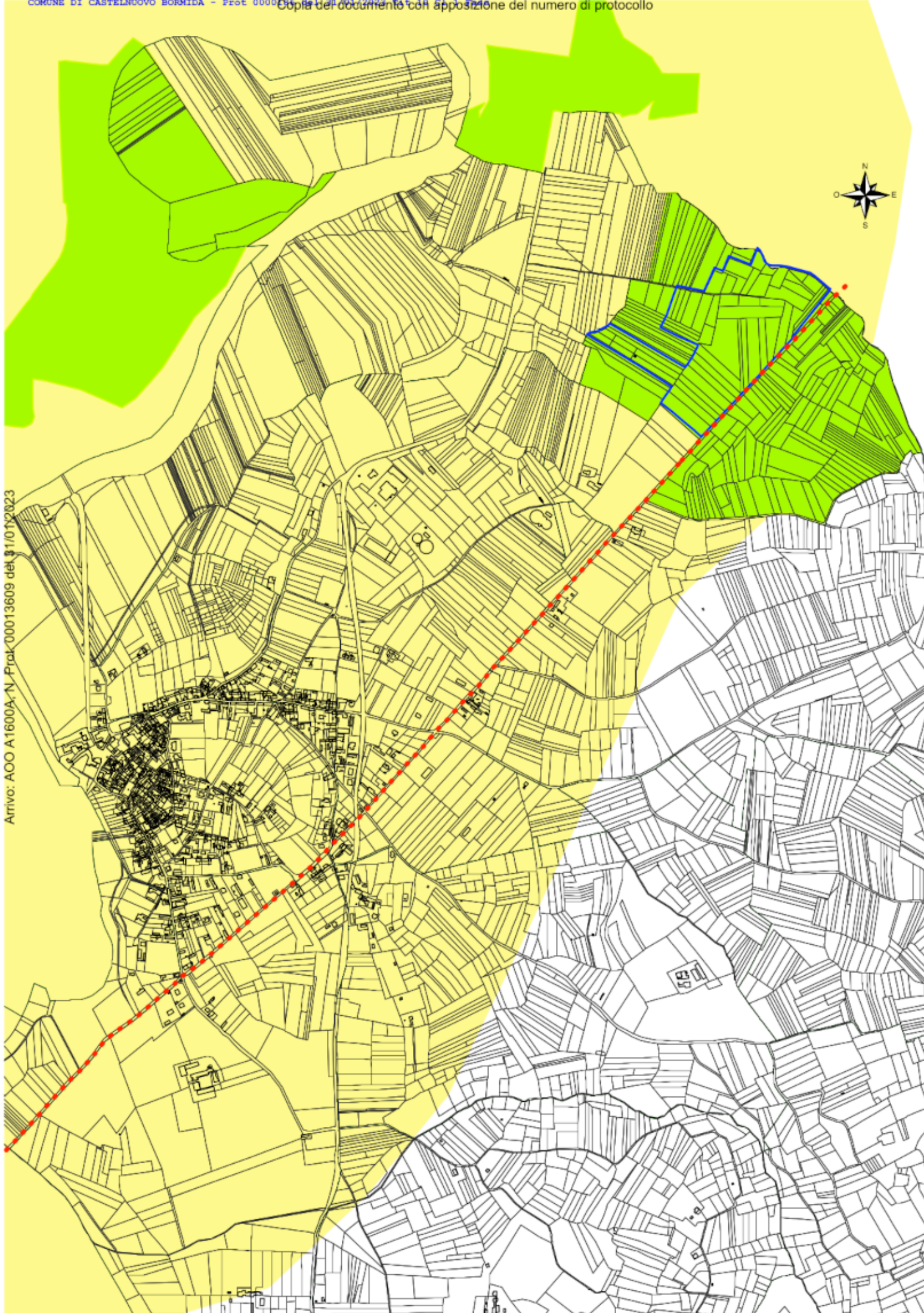
Tutto ciò premesso e in riferimento alle due osservazioni sopra descritte, si chiede:

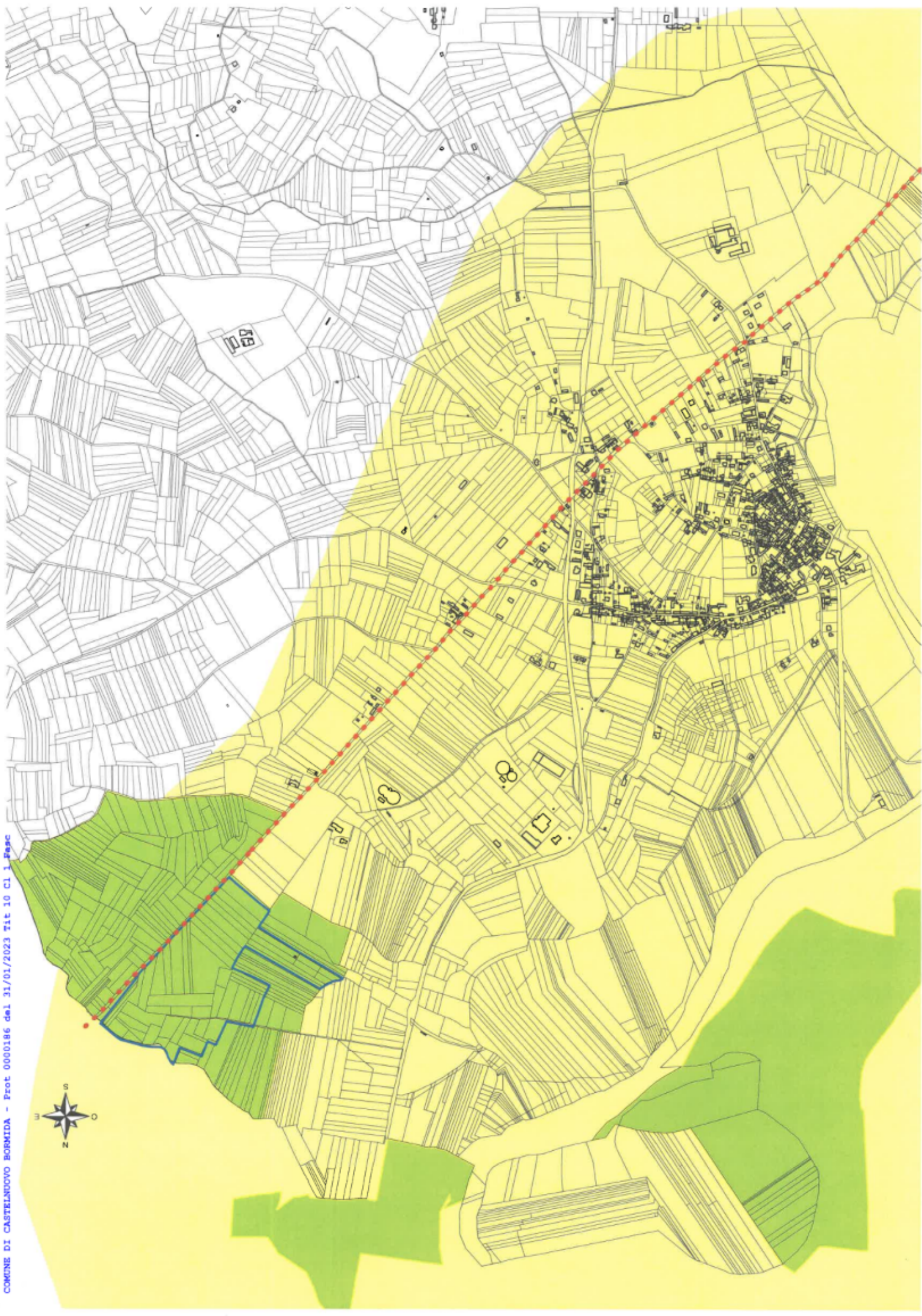
- 1) venga ridelimitata (in riduzione)** una porzione dell'area denominata "Polo estrattivo" (quella di colore verde) escludendo la parte posta a sud-est della strada via vecchia Aemilia Scauri evidenziata nell'allegata planimetria con tratteggio di colore rosso. Tale limite, è posto sull'asse della strada storica (vedere planimetria allegata);
- 2) venga effettuato** l'aggiornamento della scheda (Cod./posizione BDAE: **M0234A - Gorretta**) identificata con **Codice Polo A01019**.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che vengano accolte le presenti osservazioni.



Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00013609 del 11/01/2023





Subject : POSTA CERTIFICATA: PRAE - osservazioni e quesito per CdS del 09 Febbraio 2023

From : cherasco@postemailcertificata.it

To : attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it, valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Cc : -

Date Sent: 06/02/2023 10:53:06

Date Receive: 06/02/2023 10:53:06

Attachment :

Cherasco Vp19R con modifica PRAE 1.pdf	application/pdf	5973.7 KB
Segnatura.xml	text/xml	2.4 KB
dati-cert.xml	application/xml	1.0 KB
smime.p7s	application/pkcs7-signature	6.8 KB

Body :

Buongiorno,

con la presente vi inoltriamo la Tavola di zonizzazione del territorio comunale di Cherasco completa di sovrapposizionamento delle aree di bacino individuate nel PRAE (LINEA BLU).

A seguito di consultazioni con i nostri tecnici esperti di urbanista e geologia sulla presente Tavola sono state indicate modifiche e riduzioni delle aree di bacino evidenziate con TRATTEGGIO ROSSO.

Nello specifico:

- AREA 1: trattasi di zona artigianale/industriale in espansione in cui è presente un PEC approvato ed in fase di realizzazione;
- AREA 2: trattasi di un area geologicamente rappresentata da isoipse ravvicinate indicative di un terreno con acclività considerevole con condizioni di stabilità precarie. Si propone quindi di tracciare il confine di bacino lungo il riferimento naturale del canale Pertusata;
- AREA 3: trattasi di un area archeologica posta sulla sponda destra del Fiume Tanaro. Pertanto si propone di tracciare il confine di bacino lungo il riferimento naturale del Fiume Tanaro.

In previsione della Conferenza dei Servizi che si terrà Giovedì 9 febbraio 2023 vorremmo porvi il seguente quesito:

"La presentazione di progetti per attività estrattive all'interno di bacino prevale sulla destinazione d'uso in atto dei terreni? In caso affermativo si determina una condizione per la quale si configura la subordinazione di pubblica utilità rendendo così possibili eventuali espropri?"

Ringraziandovi per la collaborazione Vi porgiamo i nostri cordiali saluti.

UTC Cherasco

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00016706 del 06/02/2023

